MANUALE DELL'UTENTE PER L'ECO-LABEL

Per il

SERVIZIO DI RICETTIVITA' TURISTICA

[Novembre 2009]

Questo manuale è stato compilato da

ISPRA

Settore Ecolabel

Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 ROMA

Fax: (06) 500 720 78

e-mail: Ecolabel@isprambiente.it

http://www.isprambiente.it

In collaborazione con:

ACTA

Associazione Cultura Turismo Ambiente

Via Scarlatti , 27 - 20124 Milano

Tel: +39 02 66980931, Fax: +39 02 66716371

e-mail: dagmar.diwok@actanet.it

http://www.actanet.it

Per ulteriori informazion si prega di contattare:

1) i singoli organismi competenti

http://ec.europa.eu/environment/Ecolabel/contacts/competent_bodies_en.htm

2) l'European Union Eco-labelling Board (EUEB)

DG ENVIRONMENT - Unit G2-Environment and Industry

Avenue de Beaulieu 9, B-1049 Bruxelles

fax +32229 55684

http://ec.europa.eu/environment/Ecolabel/about_Ecolabel/who_does_what_en.htm

---

Indice

Premessa
1. Introduzione all'Ecolabel per i servizi di strutture ricettive
2. L'iter di candidatura
2.1.Valutazione della conformità ai criteri
2.2. Compilazione della candidatura e del fascicolo
Informazioni per la compilazione del modulo elettronico di verifica
2.3. Diritti per l'esame del fascicolo e per la licenza
2.4. Iter della domanda dopo la sua ricezione
2.5. Iter successivo all'assegnazione del marchio
2.6. Controllo della conformità
2.7. Rinnovo del contratto
2.8. Modifiche e estensioni delle licenze
2.9. Ritiro o scadenza dell'Ecolabel
3. Definizione del gruppo di prodotto e criteri
4. Glossario
5. Criteri specifici
Criteri: applicabilità e punteggio
Gestione da parte di terzi
Documenti di verifica e verifiche ispettive
Requisiti legali generali

SEZIONE A

ENERGIA
1. Energia elettrica da fonti rinnovabili
2. Carbone e oli combustibili pesanti
3. Rendimento e generazione di calore
4. Impianto di condizionamento
5. Efficienza energetica degli edifici
6. Isolamento delle finestre
7. Spegnimento dell'impianto di riscaldamento o di condizionamento
8. Spegnimento delle luci
9. Efficienza energetica delle lampadine
10. Riscaldamento per esterni

ACQUA
11. Flusso di acqua da rubinetti e docce
12. Cestini per rifiuti nelle toilette
13. Risciacquo degli orinatoi
14. Cambio di asciugamani e lenzuola
15. Corretto smaltimento delle acque di scarico

DETERSIVI E DISINFETTANTI
16. Disinfettanti

RIFIUTI
17. Raccolta differenziata dei rifiuti da parte degli ospiti
18. Raccolta differenziata dei rifiuti
19. Prodotti "usa e getta"
20. Prodotti monodose per la prima colazione

ALTRI SERVIZI
21. Divieto di fumare nelle aree comuni
22. Trasporti pubblici

GESTIONE GENERALE
23. Manutenzione e riparazione delle caldaie e degli impianti di condizionamento
24. Definizione della politica ambientale e del programma d'azione
25. Formazione del personale
26. Informazioni agli ospiti
27. Dati sul consumo di energia e di acqua
28. Altri dati da rilevare
29. Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica

PARTE B

ENERGIA -B
30. Generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili
31. Energia da fonti rinnovabili
32. Rendimento energetico delle caldaie
33. Emissioni di NOx delle caldaie
34. Teleriscaldamento
35. Cogenerazione di energia termica ed elettrica
36. Pompa di calore
37. Recupero del calore
38. Termoregolazione
39. Audit del rendimento energetico degli edifici
40. Impianti di condizionamento
41. Spegnimento automatico dell'impianto di condizionamento e di riscaldamento
42. Architettura bioclimatica
43. Apparecchiature a basso consumo energetico
44. Asciugamani e asciugacapelli elettrici con sensore di prossimità
45. Posizionamento dei frigoriferi
46. Spegnimento automatico delle luci nelle stanze
47. Controllo del timer della sauna
48. Riscaldamento delle piscine con fonti di energia rinnovabili
49. Spegnimento automatico delle luci esterne

ACQUA - B

50. Utilizzo di acqua piovana e di acqua riciclata
51. Sistemi di irrigazione automatici per le aree esterne
52. Flusso di acqua da rubinetti e docce
53. Scarico dei WC
54. Consumo di acqua delle lavastoviglie

55. Consumo di acqua delle lavatrici
56. Temperatura e flusso dell'acqua dei rubinetti
57. Timer per docce
58. Copertura della piscina
59. Antigelo
60. Indicazione della durezza dell'acqua
61. Orinatoi a risparmio idrico
62. Specie autoctone utilizzate per nuove piantagioni all'esterno

DETERSIVI E DISINFETTANTI - B

63. Detersivi
64. Pitture e vernici per interni e per esterni
65. Sostegno ad alternative agli accendifuoco artificiali per barbecue
66. Dosaggio del disinfettante per piscine o piscine naturali/ecologiche
67. Pulizia meccanica
68. Giardini e orti biologici
69. Insetticidi e repellenti

RIFIUTI- B

70. Compostaggio
71. Contenitori per bevande "usa e getta"
72. Smaltimento di grassi/oli
73. Tessuti, mobili e altri prodotti usati

ALTRI SERVIZI- B

74. Tetti
75. Comunicazione ed educazione ambientale
76. Divieto di fumare nelle aree comuni e nelle stanze
77. Biciclette
78. Servizio di trasferimento
79. Bottiglie riutilizzabili o a rendere
80. Utilizzo di prodotti ricaricabili
81. Prodotti di carta
82. Beni durevoli
83. Prodotti alimentari locali
84. Alimenti biologici
85. Qualità dell'aria negli interni

GESTIONE GENERALE - B

86. Registrazione EMAS o certificazione ISO della struttura ricettiva
87. Registrazione EMAS o certificazione ISO dei fornitori
88. Conformità dei subappaltatori ai criteri obbligatori
89. Contatori per il consumo di energia e di acqua
90. Altre azioni ambientali

Documenti di verifica

Documenti vari
Dichiarazioni da parte di terzi
Verifiche ispettive
Moduli

[Altri documenti importanti]

Premessa

L'intento del presente manuale è guidare il candidato lungo tutto il processo di richiesta del marchio. Entrambe le parti di cui è composto sono finalizzate ad aiutare il richiedente nella presentazione della domanda: il Manuale ed i Moduli di verifica; essi contengono suggerimenti relativi ai vari moduli di valutazione e verifica da compilare.

Parte I. Il Manuale dell'utente è una guida passo per passo su come conseguire la certificazione e su come presentare la candidatura; è anche un'introduzione ai singoli criteri ed al loro contesto in un linguaggio non tecnico, con un glossario e link utili per informazioni ulteriori.

Parte II. I Moduli di verifica digitali sono i formulari di candidatura per lo specifico gruppo di prodotto "servizio di struttura ricettiva" per cui si richiede l'Ecolabel, con i campi relativi ad ogni criterio che devono essere compilati elettronicamente dal richiedente.

Questa è la Parte I. Consigliamo di leggerla prima di compilare il modulo digitale di candidatura di cui alla Parte II. Per eventuali chiarimenti su aspetti tecnico-amministrativi è possibile contattare l'Organismo Competente (ISPRA).

Il Manuale per il richiedente viene sottoposto a revisione ogni qualvolta i criteri vengono aggiornati (generalmente ogni tre - cinque anni) o, occasionalmente, per altre ragioni. Pertanto, per essere sicuri di fare riferimento alla versione più recente, si consiglia di chiedere conferma ad ISPRA.

Tornare all'indice

1. Introduzione all'eco-label per il servizio di struttura ricettiva

Il marchio ambientale comunitario denominato Ecolabel europeo (di seguito Ecolabel Ue) è il marchio ecologico ufficiale dell'Unione europea. Noto anche come "il fiore", è stato istituito nel 1992 da un Regolamento Comunitario, con lo scopo di aiutare i consumatori ad identificare facilmente i prodotti che, nel loro ciclo di vita, causano un minore impatto sull'ambiente rispetto a prodotti equivalenti.

Nel 2000 l'Ecolabel europeo è stato rilanciato da una revisione del regolamento: il Regolamento No 1980/2000/CE che estendeva l'applicazione del marchio ai servizi. In questo senso, l'articolo 1 del Regolamento1980/2000 stabilisce che per "prodotto" si intende qualsiasi bene o servizio.

Il servizio di struttura ricettiva è un sottogruppo del primo gruppo di prodotto sviluppato per un servizio, ovvero la ricettività turistica. Nel presente manuale, il termine "prodotto" si riferisce al servizio di struttura ricettiva.

La partecipazione allo schema, gestito dagli Organismi Competenti designati ufficialmente in ogni paese dell'UE, è volontaria.

Le aziende i cui prodotti corrispondono alla definizione ufficiale del gruppo di prodotto e soddisfano i

criteri relativi al prodotto ed alla sua produzione possono richiedere l'Ecolabel Ue. I criteri tecnici per ogni gruppo di prodotto sono concordati tra gli Stati Membri, dopo consultazioni con i gruppi interessati, tra cui altre Direzioni in seno alla Commissione Europea e rappresentanti dell'industria, dei consumatori, delle organizzazioni ambientaliste, rivenditori e autorità pubbliche.

Fino ad ora esistono criteri Ecolabel per 26 gruppi di prodotto (per maggiori informazioni vedi: http://ec.europa.eu/environment/Ecolabel/Ecolabelled_products/product_categories_en.htm)

L'Ecolabel EU per il sevizio di struttura ricettiva è stato approvato nel settembre del 2004 ed i criteri sono stati sottoposti a revisione nel 2008. La nuova versione è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/Ecolabel/Ecolabelled_products/categories/camp_site_service_en.htm, In italiano: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:196:0036:0058:IT:PDF .

Tutti i criteri sono pubblicati nella pagina dedicata all'Ecolabel Ue del sito web ufficiale della Commissione Europea di cui sopra. Il sito web contiene tutti gli altri documenti Ecolabel Ue e illustra in dettaglio le modalità di sviluppo dei criteri, nonché il funzionamento dello schema.

I documenti principali sono disponibili in tutte (o quasi) le lingue della Comunità ed i relativi testi sono facilmente scaricabili.

Il presente manuale illustra dettagliatamente la procedura di candidatura. I punti principali sono i seguenti:

- **Campo di applicazione**

Per poter richiedere l'Ecolabel, una struttura ricettiva deve offrire un *servizio di struttura ricettiva* coerente con la definizione di gruppo di prodotto e con i criteri specifici pubblicati (si veda Parte II, Moduli di Verifica). Il servizio offerto può variare all'interno di una gamma di servizi presenti in aggiunta al servizio di struttura ricettiva, e possono cambiare o essere modificati entro il periodo di validità del marchio ma devono comunque sempre soddisfare i criteri specifici. Non è necessaria una nuova domanda di assegnazione del marchio per modifiche che non influiscono sulla conformità rispetto ai criteri (per esempio l'aggiunta di un servizio quali attività speciali per bambini o servizi per animali domestici, o l'aggiunta di una piscina), ma l'Organismo Competente deve essere informato in forma scritta delle modifiche più importanti (per esempio l'aggiunta di una piscina potrebbe richiedere la conformità a criteri aggiuntivi per il punteggio richiesto dai criteri della Sezione B).

- **Chi può richiedere il marchio**

Il proprietario o il direttore di un struttura ricettiva può richiedere l'Ecolabel all'Organismo Competente dello Stato Membro in cui è offerto il servizio.

- **Presso quale Organismo Competente inoltrare la richiesta**

Le richieste per l'assegnazione dell'Ecolabel devono essere inoltrate all'Organismo Competente dello Stato Membro in cui viene offerto il servizio di struttura ricettiva. Se il servizio è offerto nella stessa forma in più Stati Membri, il richiedente può scegliere un Organismo Competente in uno degli Stati, il quale consulterà gli organismi degli altri Stati Membri. Per una catena di strutture ricettive appartenente ad uno Stato esterno all'Unione Europea, la richiesta deve essere inoltrata allo Stato europeo in cui il servizio è (o sarà) offerto.

- **Prima di inoltrare la richiesta**

Il richiedente ottiene un modulo di candidatura dall'Organismo Competente appropriato (vedi sopra) e si assicura che il servizio di struttura ricettiva è in grado di ottemperare ai criteri Ecolabel, sia in modo

indipendente che con l'aiuto di un consulente. I costi in cui incorre per raggiungere la conformità e per documentarla sono a proprio carico. Il richiedente compila i moduli digitali di verifica e allega tutta la documentazione richiesta per dimostrare la conformità e lo invia assieme al modulo di candidatura. La procedura di valutazione della validità della candidatura è spiegata in maggior dettaglio più avanti in questo documento.

- **Al momento in cui si riceve la domanda di assegnazione**

L'Organismo Competente fattura il costo della candidatura al richiedente al momento in cui questa viene ricevuta.

Per il servizio di struttura ricettiva sono previste spese di istruttoria da un ***minimo di 300 euro (in Italia fissate a tale quota minima di riferimento) con una riduzione del 75% per le microimprese ed altre riduzioni*** descritte in maggior dettaglio più avanti nel documento.

(Le tariffe possono variare in altri Stati Membri della Unione Europea, dato che lo schema riportato nella Decisione 2000/728/EC, rivista dalla Decisione della Commissione 2003/393/EC permette agli Organismi Competenti di stabilire le tariffe entro una ambito prestabilito). L'Organismo Competente controlla che il prodotto sia conforme ai criteri e che la richiesta sia a sua volta conforme con le procedure di valutazione e di certificazione.

Nel caso in cui i criteri dell'Ecolabel richiedano che i servizi siano conformi ad alcune specifiche richieste, queste devono essere soddisfatte in tutti i luoghi in cui tali servizi sono presenti, purché siano sottoposti alla gestione del proprietario o del gestore del prodotto (invece che di terzi che gestiscono il servizio in licenza).

- **Se la domanda di assegnazione ha esito positivo**

L'Organismo Competente assegna la licenza per l'uso del marchio nei termini del contratto standard. Le candidature per l'assegnazione del marchio sono le stesse in ciascuno Stato Membro, quindi una volta che il marchio è stato assegnato da un organismo competente esso è valido in tutta Europa, il servizio può essere commercializzato con il marchio in tutto il territorio comunitario e il logo può fregiare la struttura ricettiva ed essere usato nella pubblicità. L'organismo Competente fattura poi il costo annuale al richiedente.

Il diritto annuale è dello 0,15% sul 50% del fatturato annuo, con un diritto annuale minimo per le microimprese pari a 100 euro ed altre riduzioni che saranno descritte più avanti nel documento.

L'assegnazione normalmente dura fino a che i criteri sono giunti a scadenza e sono modificati, dopo di che vi è una procedura semplificata per il rinnovo del marchio con i criteri modificati.

Tornare all'indice

2. L'iter di candidatura

Il richiedente deve compilare i Moduli digitali di richiesta forniti con il Manuale. I moduli sono nel formato "open office"; il programma gratuito può essere scaricati qui. Si devono compilare tutti i campi attinenti con le informazioni richieste e si devono compilare le dichiarazioni indicate nel campo "documenti da allegare", firmarle digitalmente direttamente o stamparle, timbrarle e firmarle ed allegarle scannerizzate al modulo digitale di candidatura.

Insieme ai Moduli utilizzabili in formato digitale, occorre inviare in originale la domanda per la concessione del marchio in formato cartaceo, disponibile nel pacchetto per l'ottenimento del marchio.

Il Manuale fornisce ulteriori informazioni concernenti i singoli criteri, il loro contesto e la documentazione richiesta. Contiene anche indicazioni dettagliate su dove il modulo elettronico di richiesta deve essere compilato per ogni criterio.

In alcuni casi, dove indicato, è sufficiente la dichiarazione del proprietario, ma in altri si richiede una conferma indipendente.

L'Organismo Competente fattura al richiedente l'ammontare non rimborsabile della tariffa di candidatura al momento del ricevimento della richiesta stessa. Se la richiesta viene accettata, l'Organismo Competente fatturerà la tariffa annuale al concessionario della licenza, applicando tutte le riduzioni del caso.

Per mettere l'Organismo Competente in grado di verificare la corretta implementazione dell'Ecolabel EU, la documentazione dovrà includere tutte le illustrazioni dell'utilizzo proposto dell'Ecolabel EU nell'ambito del struttura ricettiva o altrove.

Tornare all'indice

2.1 Valutazione della conformità ai criteri

Prima di inoltrare la candidatura all'Organismo Competente, il richiedente deve verificare che il servizio di struttura ricettiva sia conforme ai criteri tecnici previsti per il gruppo di prodotto. I documenti di verifica consistono in auto-dichiarazioni, dichiarazioni ed altri tipi di documenti rilasciati dai fornitori di beni e servizi, inclusi produttori ed autorità locali. Tale documentazione si riferisce a beni, servizi e altre attività esistenti nel struttura ricettiva del richiedente e che sono oggetto dei criteri.

Procedura per la valutazione della candidatura

Dopo aver ricevuto la candidatura per l'assegnazione del marchio, l'Organismo Competente procede ad esaminare il fascicolo, inclusa la documentazione inviata direttamente dai fornitori. Se necessario, l'Organismo Competente ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni.

Il responsabile dell'Organismo Competente addetto alla valutazione predispone una lista dei documenti mancanti e la comunica al richiedente. Quest'ultimo verifica di adempiere ai requisiti richiesti e fornisce all'Organismo Competente la documentazione mancante. Nella maggior parte dei casi, può essere necessario inviare più di una lista di documenti mancanti.

Quando tutta la documentazione è stata valutata e approvata, l'Organismo Competente effettua una visita ispettiva presso il richiedente. Quando tutti i requisiti sono soddisfatti, l'Organismo Competente notifica la candidatura alla Commissione Europea che provvede a registrare il contratto, quindi l'Organismo Competente e il richiedente firmano il contratto.

Auto-valutazione certificata

I candidati devono fornire la documentazione scritta relativa alla conformità ai criteri, come richiesto da ogni criterio (vedere parte II). I documenti devono essere recenti. **L'Organismo Competente può effettuare ulteriori controlli sulle informazioni inoltrate e, per questo, vengono accettate solo dichiarazioni rilasciate nei sei mesi precedenti la data di candidatura.**

Nel gruppo di prodotto "servizio di struttura ricettiva" non sono richiesti esami di laboratorio, ma dichiarazioni rilasciate da produttori e altre figure professionali qualificate, responsabili delle caratteristiche tecniche e della manutenzione dell'apparecchiatura oggetto dei criteri contemplati dall'Ecolabel..

Costi per la valutazione e per la certificazione

Poiché i costi relativi alla documentazione per la verifica sono a carico del richiedente e sono in aggiunta ai diritti annuali sopra menzionati, si consiglia di pianificare prima della candidatura le procedure e i costi associati con il proprio personale responsabile.

Valutazione

Ove opportuno, si possono usare metodi e standard diversi da quelli indicati da ogni criterio se la loro equivalenza viene accettata dall'Organismo Competente che valuta la richiesta.

Quando si richiede al candidato di fornire dichiarazioni, documentazioni, analisi, test od altre prove che attestino la conformità ai criteri, si intende che questi devono essere forniti dal richiedente e/o dal/dai fornitori, o altre figure responsabili.

Richieste generali

Per fare richiesta dell'Ecolabel, il richiedente deve essere conforme a tutti i requisiti europei e nazionali. In particolare deve garantire che:

1. L'immobile sia edificato legalmente e a norma rispetto a tutte le leggi e regolamenti relativi all'area in cui è situato, in special modo quelli relativi al paesaggio e alla conservazione della biodiversità.

2. Che la struttura rispetti leggi e regolamenti europei, nazionali e locali, su risparmio energetico, fonti idriche, trattamento ed eliminazione delle acque, raccolta e conferimento dei rifiuti, manutenzione ed efficienza delle attrezzature, disposizioni per la sicurezza e la salute.

3. Che l'impresa sia operativa e registrata, come richiesto dalle leggi nazionali e locali, e che il personale sia legalmente impiegato ed assicurato.

Tornare all'indice

2.2 Compilazione della candidatura e del fascicolo

Dopo aver compilato la domanda per la concessione del marchio in formato cartaceo il richiedente procede alla compilazione del modulo elettronico di verifica. La documentazione e le dichiarazioni pertinenti, come anche il materiale giustificativo relativo alla conformità del struttura ricettiva, vengono organizzati in un fascicolo che dimostra che la struttura in questione soddisfa i criteri. Il fascicolo deve contenere anche l'illustrazione dell'utilizzo proposto del marchio. Se la richiesta viene accolta, il richiedente è tenuto a custodire il fascicolo e aggiornarlo per l'intera durata della licenza.

INFORMAZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO ELETTRONICO DI VERIFICA

Lo scopo di questo modulo è verificare che il struttura ricettiva sia conforme ai requisiti dell'Ecolabel europeo. Deve essere compilato dal richiedente in tutte le sue parti importanti ed inviato all'Organismo Competente, con la documentazione richiesta, allegata come file scansionati, in formato pdf.
Il foglio elettronico si compone di cinque fogli, il primo dei quali contiene le informazioni per la compilazione. Il seguente riguarda:
"I dati del richiedente", dove il candidato deve fornire in dettaglio le informazioni sul proprio struttura ricettiva ed i servizi che offre, rispondendo ad ***ogni singolo campo.***
"Criteri obbligatori": qui il candidato deve dichiarare di essere conforme ai criteri e fornire tutte le specifiche richieste per ***ogni criterio obbligatorio*****.** Nel caso in cui non si possa ottemperare ad un criterio, si dovrà fornire una giustificazione nella cella "note alla risposta". Si può vedere la spiegazione completa

di ogni criterio posizionando il puntatore sul numero del criterio.
"*Criteri facoltativi*": qui il richiedente ha una ampia possibilità di trovare i requisiti che meglio si adattano alle proprie possibilità e alla propria politica ambientale, ovvero quelli meglio applicabili nel proprio caso, e dichiarare per essi la conformità fornendo ogni specifica richiesta. Ad ogni criterio di questa scheda viene attribuito un valore espresso in punti o frazioni di punto, quindi ***bisogna rispondere a tutti i criteri*** sia con un sì che con un no, o con eventuali altre risposte messe a disposizione. Per qualificarsi all'assegnazione dell'Ecolabel, le strutture ricettive devono raggiungere un numero minimo di punti (vedi il Manuale dell'Utente per altre informazioni). La spiegazione completa di ogni criterio è visibile posizionando il puntatore sul numero del criterio.

ATTENZIONE: in queste tre schede tutte le celle "risposta/opzione" devono essere compilate, altrimenti la candidatura non sarà ritenuta valida.

"Punteggio totale": l'ultimo foglio, che serve solo per la consultazione, fornisce al richiedente il punteggio finale raggiunto dal proprio struttura ricettiva. I dati sono il risultato delle risposte fornite negli altri moduli e non possono essere modificati se non cambiando le risposte nei relativi moduli.

"Tavole di Consumo": qui il richiedente deve inserire i dati di consumo raccolti almeno nell'ultimo semestre come richiesto dai criteri 28 e 29. La compilazione di queste tabelle è obbligatoria.

Spiegazione delle singole colonne:

1. RICHIESTE: questo campo specifica gli esatti requisiti del criterio ed esige che il richiedente dichiari di soddisfarli. Questo campo ha puro valore informativo e non può essere modificato.
2. RISPOSTE/OPZIONI: in questo campo il richiedente dichiara la propria conformità alle richieste del criterio come specificato nel campo RICHIESTE. In generale la risposta è SI o NO/Non applicabile, ed in alcuni casi può essere un valore. Si deve sempre rispondere a questo campo, sia che il struttura ricettiva ottemperi alla richiesta o meno, altrimenti la candidatura non sarà ritenuta valida. Ulteriori informazioni devono essere inserite nel campo NOTE ALLA RISPOSTA.
3. RISPOSTE/NOTE: questo campo contiene tutte le ulteriori informazioni che riguardano le RICHIESTE a cui non si è risposto in modo esauriente nel campo RISPOSTE/OPZIONI, come per esempio le ragioni di non applicabilità del criterio nella sezione Obbligatorio ed i valori dettagliati e le specifiche per la sezione Facoltativo. Questo campo deve essere compilato solo se sono richieste ulteriori informazioni.
4. DOCUMENTI DA ALLEGARE: questo campo specifica la documentazione che il richiedente deve produrre ed allegare alla candidatura, come richiesto dal criterio. Il Manuale dell'Utente contiene informazioni più dettagliate sulla documentazione necessaria da fornire assieme alla candidatura, e come questa si possa ottenere nell'apposita sezione per ogni criterio con lo stesso nome. Tutta la documentazione, prima di essere scansionata al computer, deve essere firmata e timbrata dalla persona responsabile (il rappresentante legale o almeno qualcuno del personale direttivo), con la data della firma, che non deve essere posteriore a sei mesi dalla prova dell'invio postale od elettronico della candidatura. Questo campo è di sola informazione e non può essere modificato.
5. CONTROLLO DI CONFORMITÀ (Criteri Obbligatori): questo campo viene generato automaticamente sulla base delle risposte date dal richiedente. Non può essere modificato se non modificando la risposta nella parte RISPOSTE/OPZIONI.
6. PUNTEGGIO e PUNTEGGIO TOTALE PER CRITERIO (Criteri Facoltativi): questi campi vengono generati automaticamente sulla base delle risposte date dal richiedente. Non possono essere modificati se non cambiando le risposte nella parte DOMANDE/OPZIONI.

Il documento digitale di candidatura deve essere compilato ***in ogni dettaglio***, salvato ed inviato all'Organismo Competente, accompagnato dai documenti richiesti firmati, timbrati e scansionati e da una lettera stampata, firmata e scansionata che dichiara che le informazioni fornite sono vere e che il struttura ricettiva soddisfa i criteri richiesti. L'invio può avvenire attraverso un supporto magnetico per posta, oppure via e-mail.

Tornare all'indice

2.3 Diritti per l'esame del fascicolo e per la licenza

[Inserire i dettagli dei livelli dei diritti e della fatturazione nel caso in cui siano diversi]

I diritti richiesti dall'Organismo Competente, di seguito esposti, sono in linea con la decisione della Commissione Europea del 10 novembre 2000 (Decisione della Commissione 2000/728/CE emendata dalla Decisione della Commissione 2003/393/CE). Le spese e diritti possono variare tra gli Stati Membri, poiché il sistema del marchio permette agli organismi competenti di fissare le quote entro una determinata fascia di prezzo. Altri organismi competenti possono contemplare procedure diverse relativamente alle modalità ed alla tempistica dei pagamenti.

Diritto per l'esame del fascicolo

Al momento della richiesta di assegnazione del marchio, deve essere versata una quota per l'esame del fascicolo. Tale quota non è restituibile. Essa non è applicabile ai rinnovi della licenza o in caso di modifica del prodotto o ancora in caso di aggiunta di nuovi prodotti al contratto esistente.

1. L'importo minimo di tale diritto attualmente ammonta a 300 euro, il massimo a 1300 euro.
2. E' prevista una riduzione del 75% per le microimprese (fino a 10 dipendenti).
3. Sono previste riduzioni del 25% per le PMI (piccole e medie imprese) e per i fornitori di servizi dei paesi in via di sviluppo.
4. Il pagamento non deve essere inviato insieme al modulo di richiesta ma si deve inviare il mezzo di prova dell'avvenuto pagamento. L'Organismo Competente fatturerà al candidato ovvero darà riscontro dell'avvenuto pagamento in conformità alle procedure richiedendo prova dello stato di PMI se viene effettuato lo sconto.

Diritti annuali

Se la richiesta viene accolta, dovranno essere corrisposti i diritti annuali, in base al fatturato, a partire dalla data in cui il marchio è assegnato al richiedente.

1. La quota del diritto annuale a carico del richiedente è pari allo 0,15% della metà del fatturato annuo; il fatturato viene calcolato moltiplicando il prezzo medio di erogazione per il numero di pernottamenti. Il prezzo di erogazione del servizio deve essere calcolato in base al prezzo medio pagato dal cliente del struttura ricettiva per il pernottamento, comprensivo di tutti i servizi che non comportano maggiorazioni di prezzo.

2. I diritti minimi annuali ammontano a 100 euro per gruppo di prodotto in caso di microimprese.

3. I diritti annuali non possono superare i 25.000 euro per gruppo di prodotto per richiedente. Sono previste le seguenti riduzioni della quota di base:

- il 25% per i primi tre richiedenti in ogni Stato Membro che ricevono l'assegnazione del marchio per uno specifico gruppo di prodotto; nel caso, **l'Organismo Competente applicherà** automaticamente **questa riduzione;**
- il 25% alle PMI (piccole e medie imprese) ed ai fornitori di servizi dei paesi in via di sviluppo;
- il 15% per gli iscritti in EMAS (Eco-management e Audit Scheme CE) e/o certificati ISO 14001. Questa riduzione dipende da una esplicita dichiarazione d'impegno, nell'ambito della politica ambientale del richiedente, volta ad assicurare la totale conformità dei propri prodotti certificati con i criteri dell'Ecolabel europeo il periodo del contratto, e questo impegno deve essere adeguatamente incorporato in dettagliati obiettivi ambientali.
  (I richiedenti certificati ISO 14001 devono dimostrare ogni anno l'attuazione di questo impegno.

Quelli iscritti EMAS devono inoltrare ogni anno una copia della loro dichiarazione ambientale sottoposta a debita verifica);
- una riduzione fino al 30% laddove al prodotto in questione sia stato assegnato anche un altro marchio conforme ai requisiti generali di ISO 14024.

5. Queste riduzioni sono cumulative e si applicano anche alla quota minima e massima, ma non possono superare il 50% del totale.

6. Queste cifre escludono i costi di qualsiasi verifica o controllo aggiuntivo da parte dell'Organismo Competente, incluse le visite ispettive, che l'Organismo Competente fatturerà al richiedente che abbia ottenuto la licenza.

7. Il pagamento è annuale, alla fine dell'anno di calendario; l'Organismo Competente richiede il dettaglio del numero dei pernottamenti e del valore delle vendite, fatturando al detentore della licenza sulla base delle procedure di pagamento stabilite. L'Organismo Competente applica le opportune riduzioni, ma richiede prova degli elementi che comportano la riduzione di prezzo, ovvero: PMI, EMAS, ISO 14001 e ISO 14024 (Tipo I)

Tornare all'indice

2.4 Iter della domanda dopo la sua ricezione

L'Organismo Competente comunica il ricevimento della candidatura, e allega un modulo di conferma da parte del richiedente per rendere possibile all'ufficio contabilità di fatturare il dovuto.

L'Organismo Competente assegna un numero specifico ad ogni richiesta. I richiedenti devono fare sempre riferimento a tale numero nelle successive comunicazioni relative all'Ecolabel. Se la domanda di assegnazione è accolta, questo numero sarà utilizzato per registrare il contratto.

Per esempio:

XX / 26 / 01 sta per:

XX: sono le iniziali dell'Organismo Competente di riferimento secondo lo Stato Membro (IT per l'Italia)

26: è il codice del gruppo di prodotto (in questo caso il servizio di struttura ricettiva)

01: il numero progressivo della pratica relativa alla domanda di assegnazione del marchio per lo specifico gruppo di prodotto (che quindi identifica il richiedente)

L'Organismo Competente si assicura che la richiesta sia completa, esamina il fascicolo per valutare la conformità ai criteri del gruppo di prodotto ed ai requisiti di verifica. È possibile che reputi necessarie ulteriori prove rispetto ad alcune dichiarazioni o che fissi un appuntamento per una visita d'ispezione o di revisione presso il richiedente. Se il richiedente appalta parte del servizio di struttura ricettiva, l'Organismo Competente può ugualmente eseguire verifiche ispettive presso il/i subappaltatore/i.

Quando l'Organismo Competente assegna la licenza di utilizzo dell'Ecolabel Ue al richiedente, questi viene incluso nella lista dei prodotti Ecolabel riportati nel registro e nel sito della Commissione.

Tornare all'indice

2.5 Iter successivo all'assegnazione del marchio

Una volta assegnato l'Ecolabel, il destinatario è libero di affiggere il logo all'interno e all'esterno del struttura ricettiva e di utilizzarlo a scopi pubblicitari, sempre che le condizioni del contratto siano rispettate.

Tornare all'indice

2.6 Controllo della conformità

L'Organismo Competente o agenti autorizzati possono effettuare le indagini necessarie per verificare la conformità nel tempo da parte del detentore della licenza Ecolabel, sia rispetto ai criteri del gruppo di prodotto, sia rispetto ai termini ed alle disposizioni del contratto. A questo scopo l'Organismo Competente può richiedere ulteriore documentazione che il detentore dell'Ecolabel fornirà, o potrà svolgere le verifiche ritenute pertinenti. In questi casi, l'Organismo Competente può chiedere al detentore dell'Ecolabel di ispezionare gli spazi in orari ragionevoli, con o senza preavviso, e il detentore dell'Ecolabel accorderà tale accesso.

E' raccomandabile che le ispezioni del sito vengano effettuate dall'Organismo Competente.

Il richiedente sosterrà tutte le spese per le analisi e le verifiche relative alla richiesta di assegnazione, al mantenimento e all'utilizzo dell'Ecolabel. L'Organismo Competente ha la facoltà di chiedere il pagamento dei costi ragionevolmente sostenuti per le visite ispettive previste dalla verifica di conformità. I metodi di controllo possono variare tra i diversi Stati Membri, ma in ogni caso, lo scopo è assicurare che tutti i prodotti siano conformi ai criteri, indipendentemente dallo Stato membro in cui viene effettuata la domanda di assegnazione del marchio.

Al fine di semplificare la documentazione di verifica richiesta per questo gruppo di prodotto, la documentazione da inviare al momento della richiesta è ridotta al minimo.

Tuttavia, l'Organismo Competente può richiedere ulteriore documentazione. Il richiedente fornirà tale documentazione per posta o al momento della verifica ispettiva.

Di norma, le procedure di controllo sono più semplici se il richiedente applica un sistema di gestione ambientale (per esempio ISO o EMAS) e se ricorre a fornitori anch'essi certificati.

(*Nota:* l'implementazione di tali schemi di gestione non è richiesta)

Tornare all'indice

2.7 Rinnovo del contratto

Le richieste di rinnovo prevedono lo stesso iter per la richiesta di prima assegnazione del marchio Ecolabel Ue.
In particolare, occorre :

1) ripresentare la domanda in base ai nuovi criteri avvalendosi solo dei moduli su formato elettronico disponibili sul sito al link:
   http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue/documentazione/servizi
2) pagare le spese di istruttoria;
3) sottoporsi a verifica ispettiva.

Tornare all'indice

2.8 Modifiche e estensioni delle licenze

Modifiche

Il rappresentante legale del servizio certificato Ecolabel Ue è obbligato a comunicare eventuali modifiche e variazioni che interessano la struttura. In tal caso, invia all'Organismo Competente una comunicazione contenente:

- il nome del servizio provvisto di Ecolabel;
- il numero di licenza di utilizzo dell'Ecolabel;
- una descrizione delle modifiche effettuate alle caratteristiche/dati del servizio certificato;
- una conferma che (tranne nel caso in cui l'attività sia cessata):

a) il servizio rimane quale descritto nel fascicolo presentato al momento della prima candidatura;

b) il servizio è tuttora conforme ai criteri dell'Ecolabel Ue.

Estensioni delle licenze

Laddove un richiedente intenda estendere la licenza ad altre strutture, dovrà comunque presentare il relativo modulo di richiesta e la documentazione riguardante ogni servizio da certificare che attesti la conformità ai criteri dell'Ecolabel Ue.

Tornare all'indice

2.9 Ritiro o scadenza dell'Ecolabel europeo

L'Organismo Competente può sospendere o ritirare il diritto di utilizzo dell'Ecolabel EU qualora i termini contrattuali siano stati violati.

Ugualmente, alla scadenza del periodo di validità dei criteri, il richiedente non potrà più utilizzare il marchio, anche se in queste circostanze l'Organismo Competente concederà un lasso di tempo per smaltire il materiale promozionale già stampato. In questo periodo, è probabile che la revisione dei criteri sia già stata compiuta. I detentori del marchio disporranno di almeno sei mesi per ripresentare la propria candidatura al marchio così come rivisto dalla nuova decisione della Commissione. Una volta stabilita la conformità ai nuovi criteri, potrà essere firmato un nuovo contratto tra l'Organismo Competente e il richiedente.

Tornare all'indice

3. Definizione del gruppo di prodotto e criteri

La definizione del gruppo di prodotto per il ***servizio di struttura ricettiva*** è riportata qui sotto:

Per "***servizio di struttura ricettiva"*** si intende la fornitura a pagamento, a titolo di attività principale, di piazzole attrezzate per mezzi di pernottamento mobili entro un'area definita. Sono comprese anche altre strutture atte al pernottamento di ospiti ed aree collettive adibite ai servizi comuni forniti entro l'area delimitata.

Il "servizio di struttura ricettiva" erogato entro tale area delimitata può inoltre comprendere l'erogazione, sotto la gestione del titolare o del gestore del struttura ricettiva, di servizi di ristorazione e attività

ricreative.

Nell'ambito di questa Decisione, i servizi di ristorazione includono la prima colazione; le attività/servizi fitness o diporto includono le saune, le piscine e tutti gli altri servizi simili posti nell'area del struttura ricettiva e nelle aree verdi come parchi e giardini, aperti agli ospiti anche se non appartengono alla struttura del struttura ricettiva stesso.

I criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel Ue al ***servizio di struttura ricettiva*** sono stati sviluppati sulla base dell'analisi dei vari impatti in ogni stadio del ciclo di vita del prodotto, compresi ***gli acquisti*** **effettuati per la fornitura del servizio, la fruizione del servizio, la gestione dei rifiuti prodotti dal servizio**, come elencato nella Decisione della Commissione del 14 aprile 2005 (2005/338/CE)

I criteri mirano in particolare a ridurre il consumo di energia proveniente da fonti energetiche fossili, a ridurre il consumo di acqua trattata chimicamente e delle sostanze chimiche contenute in detergenti e disinfettanti, così come a ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati, senza pregiudicare la qualità del servizio per il consumatore.

Più specificamente, i criteri sono finalizzati ad assicurare l'utilizzo di attrezzature elettriche e per il riscaldamento efficienti dal punto di vista energetico, garantire il risparmio idrico tramite dispositivi tecnici dove necessario, formare il personale affinché mantenga un comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente, evitando, per esempio, un uso eccessivo di sostanze chimiche, differenziando i rifiuti ed assicurandone un adeguato smaltimento. In generale, i criteri hanno lo scopo di migliorare le misure di gestione per ottenere una prestazione ambientale più consapevole ed efficiente da parte del direttore, del personale e degli ospiti.

I criteri saranno validi per tre anni, a partire dalla data di notifica della Decisione della Commissione, dopo di che sarà pubblicata la nuova versione dell'Ecolabel Ue per il servizio di struttura ricettiva.

Si consiglia al richiedente di rivolgersi al proprio Organismo Competente, al fine di accertarsi relativamente alla versione più aggiornata dei criteri.

Salute, sicurezza e altri requisiti ambientali

I prodotti cui sia stato assegnato l'Ecolabel Ue devono essere conformi anche alle disposizioni generali del Regolamento 1980/2000. L'articolo 2 del Regolamento stabilisce che l'Ecolabel EU non può essere assegnato a sostanze o preparati classificati come molto tossici, tossici, dannosi per l'ambiente, cancerogeni, teratogeni o mutageni, ai sensi della Direttiva del Consiglio 67/548/CEE o della Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 1999/45/CE, né a beni il cui processo di fabbricazione possa nuocere gravemente alla salute umana e/o all'ambiente, o il cui normale impiego possa essere dannoso per il consumatore.

Tornare all'indice

4. Glossario

Tipologia della struttura ricettiva: poichè l'Ecolabel europeo è assegnato alle strutture ricettive e alle strutture ricettive, la lista che segue rende chiaro quali delle varie strutture che offrono ospitalità possono far richiesta ad uno dei due eco-label europei. Le diverse tipologie di strutture sono classificate ai sensi della decisione della Commissione 99/35/CE e sono:

Tipologia della struttura ricettiva	**Tipologia della struttura ricettiva**

ALLOGGI TURISTICI COLLETTIVI	ALTRI ALLOGGI COLLETTIVI
ALBERGHI	Alloggi per vacanze
Alberghi	campeggi
Motel	Ostelli della gioventù
Case albergo	Alloggi e case vacanze per anziani, dipendenti, lavoratori e studenti
Locande sulla strada	Rifugi di montagna
Alberghi sulla spiaggia	**STRUTTURE SPECIALIZZATE**
Villaggi turistici	Stabilimenti di cura
STRUTTURE SIMILI	Campi lavoro e campi vacanze
Pensioni	Centri congresso
Residenze turistiche	**STRUTTURE PRIVATE**
Bed and Breakfast (B&B)	Camere in affitto presso case private
Fattorie (Agroturismi)	Alloggi affittati da privati o agenzie
Case di campagna	

Ogni tipo di struttura turistica presente nella lista, ad esclusione del struttura ricettiva, è una struttura al coperto e come tale deve essere considerata in ogni questione pertinente.

La definizione di struttura ricettiva ai fini dell'eco-label europeo è presente nella definizione del gruppo di prodotto.

Acque reflue: le acque scaricate come conseguenza dell'erogazione del servizio di struttura ricettiva.

Apparecchi elettrici in rete: apparecchi alimentati dall'energia distribuita dalla rete elettrica principale.

Aree verdi: aree con superfici erbose o piantumate.

Aria condizionata: le apparecchiature per l'aria condizionata prese in considerazione in questodocumento sono condizionatori per ambienti (Room Air Conditioners -RAC). La tabella seguente riporta i dispositivi inclusi e quelli esclusi dalla definizione di condizionatori per ambienti:

Sono condizionatori d'aria per ambienti - RAC	Non sono condizionatori d'aria per ambienti - non RAC

Condizionatori monoblocco	Condizionatori spot air
Condizionatori split	Deumidificatori
Condizionatore multi split	Condizionatori specializzati
Condizionatori a condotta unica	Condizionatori specializzati con unità centrale
	Evaporatori
	Essicatori

Attività fitness: vedere la voce Attività ricreative.

Attività ricreative: tutte le attività offerte dal struttura ricettiva come cure personali (p.es. sauna), sport (p.es. nuoto) e tutte le strutture che si trovano all'interno del struttura ricettiva, nonché tutte le attività didattiche/ricreative (p.es. trekking, escursioni, passeggiate) svolte nelle aree verdi che non fanno parte del struttura ricettiva, come parchi, boschi e giardini, ma che sono aperte agli ospiti.

Auto produzione (riferita all'energia): la produzione di energia all'interno del struttura ricettiva. Per esempio, se il struttura ricettiva è provvisto di un impianto fotovoltaico o eolico, significa che autoproduce elettricità, se invece è dotato di pannelli solari, autoproduce energia a scopo di riscaldamento.

Biomassa: tutta la materia organica è detta biomassa; l'energia rilasciata dalla biomassa quando è ingerita, bruciata o trasformata in fonti energetiche è nota come energia da biomassa.

Cogenerazione di calore ed elettricità (CHP) 2: la tecnologia per la generazione di energia che sfrutta le fonti energetiche in maniera efficiente per la produzione combinata di elettricità e calore. Di per sé non è una fonte di energia rinnovabile ma, data 'efficienza con cui produce energia, ai fini di questo documento, è stata considerata una tecnica positiva dal punto di vista ambientale quanto la produzione energetica da fonti rinnovabili. Spesso gli impianti di cogenerazione sono alimentati con energia da fonti rinnovabili. La cogenerazione è applicabile in particolar modo agli edifici di una certa entità, quale condomini, ospedali, alberghi, villaggi turistici, aeroporti, centri commerciali e ricreativi ed altri grandi complessi adibiti ad uffici. (Secondo EUROSTAT, la media europea dell'efficienza totale degli impianti di cogenerazione era nel 1998 del 74,9% contro una media del 39,4% dei generatori elettrici convenzionali (statistiche CHP (1994-98) nel Draft Summary Report e dati EUROSTAT sulla generazione elettrica convenzionale nel Commission Staff Working Paper "Completing the internal energy market", SEC(2001)438).

Coibentazione: materiali edili usati per la protezione acustica, termica (dal freddo e dal calore) e dagli incendi.

Consumo elettrico: i kWh utilizzati dal struttura ricettiva. Ai fini della misurazione, si intende il consumo annuale.

Doppi vetri: coibentazione delle finestre, quando, nella stessa finestra, due strati di vetro sono separati da uno strato di aria.

Eco-label: un marchio che promuove la riduzione dell'impatto ambientale negativo dei prodotti o dei servizi a cui si applica. L'Ecolabel è il marchio ufficiale dell’Unione Europea e, nel presente documento,

è indicato in forma abbreviata, ovvero Ecolabel Ue, più appropriata a fini di chiarezza e brevità. In alcuni criteri, riportati nella Decisione della Commissione sul servizio di struttura ricettiva, l'Ecolabel europeo è definito come Ecolabel comunitario o semplicemente Ecolabel.

Ecolabel comunitario: vedere la voce Eco-label.

Ecolabel ISO Tipo I: Ecolabel sviluppato conformemente alla norma ISO 14024. La norma considera, tra l'altro, il ciclo di vita del prodotto in questione, la conduzione di consultazioni con le parti interessate al fine di garantire la trasparenza nello sviluppo dei criteri e la verifica da parte di enti terzi della conformità ai criteri.

Eco-label Ue: vedere la voce Eco-label.

Energia eolica: energia prodotta dal vento, mediante il trasferimento della velocità del flusso d'aria a pale rotanti.

Energia geotermica: energia prodotta dal calore naturale della terra, immagazzinato nelle rocce e nell'acqua della terra stessa, che può essere estratto scavando pozzi per sfruttare concentrazioni di calore a profondità abbastanza superficiali +da risultare economicamente fattibile. Le fonti a bassa entalpia (da 50°C a 150°C) possono essere utilizzate per riscaldamento di forniture di larga scala quali aree a teleriscaldamento, orticultura e utilizzi ricreativi come le terme. Le fonti ad entalpia media e alta (> 150°C) sono utilizzate per la produzione di elettricità.

Ente terzo: nella certificazione, l'ente terzo è un organismo non coinvolto direttamente nei lavori del soggetto da certificare e che pertanto può agire in qualità di certificatore imparziale.

Fattore U: una misura della frazione del calore non solare acquisito o perso attraverso un materiale o un apparecchio. E' espresso in W/m²-°C. Di norma, i valori sono espressi per (NFRC/ ASHRAE) condizioni invernali, con una temperatura esterna di 18° C e una interna di 21° C, vento a 15 miglia orarie in assenza di sole. Il fattore U può essere espresso per il solo vetro oppure per l'intera finestra, che include il comportamento degli infissi e dei materiali inclusi. Minore è il fattore U, maggiore la resistenza della finestra al flusso di calore, e quindi migliore è il suo isolamento.

Fonti di energia rinnovabili (RES - renewable energy sources): energia che proviene da fonti che non si basano su energia immagazzinata e che in una certa quantità possono essere rigenerate in natura. L'energia da fonti rinnovabili è preferibile da un punto di vista ambientale rispetto all'energia derivante da fonti fossili. Le fonti di energia rinnovabili sono elencate di seguito e possono essere usate per la generazione di calore o di elettricità. Fondi rinnovabili di energia sono: la biomassa, il vento, il sole (energia fotovoltaica e termica), il geotermico, il moto ondoso, le maree e la forza idraulica. Per una spiegazione dei singoli termini, si prega di consultare la rispettiva voce in questo glossario.

Fornitore principale: uno dei 10 fornitori principali del struttura ricettiva in base alla quantità di prodotti forniti o all'entità del servizio. Per esempio: fornitori di sapone, detersivi, carta, prodotti alimentari possono essere tra i maggiori fornitori di beni. Le ditte responsabili del lavaggio della biancheria, la manutenzione degli impianti di climatizzazione o manutenzione delle apparecchiature da ufficio potrebbero essere tra i fornitori principali di servizi.

Ingrediente principale: l'ingrediente di cui è composta per la maggior parte della pietanza. Per esempio: la farina nel caso del pane e dei dolci, il latte nella panna e nei derivati, la verdura nei contorni e nelle insalate (facendo specifico riferimento ai tipi maggiormente usati), ecc..

Impermeabilizzazione (del suolo): l'impermeabilizzazione del suolo è il rivestimento della superficie del suolo con un materiale impermeabile oppure la modifica della natura del suolo tale da farlo diventare non più permeabile, e quindi non più in grado di assolvere alle proprie funzioni. L'impermeabilizzazione

è tra gli impatti più gravi sul suolo; è l'ultimo gradino della degradazione del suolo urbano e, a causa dell'assenza di vegetazione che comporta, rappresenta una forma estrema di desertificazione. L.impermeabilizzazione è definita come una superficie o uno strato subsuperficiale impermeabile o parzialmente permeabile di almeno 1 metro in sezione trasversale in due direzioni.

Impianto mini idroelettrico: un impianto per la produzione di energia idroelettrica che produce meno di 10 MW di energia elettrica. E' necessario un bacino per la raccolta dell'acqua piovana, un salto d'acqua ragionevole (detta anche altezza geodetica), una conduttura o un canale che trasporti l'acqua alla turbina ed un impianto di regolazione dell'acqua e di generazione dell'ettricità. In generale, l'energia idroelettrica è prodotta dal movimento di una massa d'acqua: correnti, maree in salita o discesa - per gravitazione lunare (e solare), onde e correnti marine.

Linee-guida Ecolabel ISO 14024: vedere la voce Ecolabel ISO Tipo I.

Organismo competente: organizzazione responsabile per l'applicazione dell'Ecolabel europeo in ogni Stato Membro. L'organismo competente informa riguardo le procedure di richiesta, distribuisce i formulari tecnici ed è responsabile della valutazione di conformità prima dell'assegnazione del marchio e durante il periodo di validità del contratto in caso di assegnazione.

Orinatoi senz'acqua: gli orinatoi convenzionali utilizzano almeno tre litri d'acqua ad ogni risciacquo, mentre gli orinatoi senz'acqua non necessitano né di acqua né tantomeno di un sistema di risciacquo. Questi nuovi orinatoi consentono un risparmio di denaro e soprattutto di acqua, senza nulla togliere alla comodità. Allo stesso tempo, migliorano il livello di igiene. L'urina scorre dalla superficie levigata dell'orinatoio in un sifone che intrappola l'odore. Questo sifone è il componente principale degli orinatoi ed ogni ditta lo fabbrica in modo leggermente diverso. Il sifone contiene un liquido sigillante con una densità specifica più leggera dell'acqua. Questo liquido galleggia in alto, consentendo all'urina di attraversarlo ed eliminando ogni odore. Il liquido sigillante rimane nel sifone. Gli orinatoi senz'acqua non presentano giunture o fessure in cui i batteri possono proliferare. La speciale superficie respinge la maggior parte dei liquidi e delle impurità. La pulizia richiede un impegno minore in termini di costi e fatica rispetto ai sistemi tradizionali e non sono necessari prodotti di pulizia aggressivi; con alcuni sistemi, l'acqua ed un disinfettante sono sufficienti a garantire l'igiene. La manutenzione comporta la sostituzione del sifone e la disinfezione dell'orinatoio, un compito che può essere facilmente svolto dal proprietario o da un'azienda specializzata nell'ambito di un contratto di manutenzione. Grazie a questo sistema, i tubi di scarico non si otturano più per l'accumulo di depositi vari poiché le incrostazioni di urina si formano solo quando l'urina entra a contatto con l'acqua. Gli orinatoi senz'acqua sono funzionali, economici, igienici, virtualmente inodori, non comportano alcuna forma di contatto e come dice il nome stesso, non necessitano di acqua.

Piano delle acque reflue: un piano predisposto dall'autorità locale responsabile della gestione dell'acqua che illustra come gestire i rifiuti liquidi in modo da ottenere un'acqua reflua che possa essere trattata al meglio dall'impianto locale di depurazione, a seconda della tipologia e delle condizioni operative di tale impianto.

Pompe di calore: una modalità di approvvigionamento di calore che, in alcune circostanze, può contribuire positivamente al risparmio energetico degli edifici. Le pompe di calore possono avere prestazioni molto elevate ed è possibile impiegarle per riscaldare gli ambienti di alloggi monofamiliari e di condomini. Di norma, il rendimento supera il 200%.

Prodotto alimentare locale: un prodotto che è stato raccolto, coltivato o allevato entro i 100 km dal struttura ricettiva o, se le condizioni geografiche del territorio richiedono di considerare distanze maggiori, un prodotto che rappresenta distintamente l'economia tradizionale locale.

Rifiuti: si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi secondo le disposizioni nazionali vigenti (art. 1 (a) della Direttiva 75/442/CEE). In particolare, l'Allegato

III della Direttiva 91/689/CEE (incluso nel presente manuale) prende in considerazione i rifiuti pericolosi. L'elenco più recente che è finora stato stilato per identificare i diversi tipi di rifiuti e rifiuti pericolosi è riportato nell'Allegato della Decisione della Commissione 2000/532/CE. I rifiuti pericolosi sono quei prodotti elencati in tale Direttiva che hanno almeno una delle caratteristiche riportate nell'Allegato III della direttiva 91/689/CEE.

Rifiuti pericolosi: vedere la voce Rifiuti.

Riscaldamento da fonti rinnovabili (RES- renewable energy sources): il riscaldamento dell'aria e dell'acqua sanitaria tramite energia geotermica, solare, combustibile rinnovabile (biomassa) e gas proveniente da rifiuti.

Risorse: mezzi o attrezzature fornite ai fini di un'attività.

Tornare all'indice

5.Criteri specifici

CONDIZIONI DI BASE RELATIVE ALLA RICHIESTA DEL MARCHIO COMUNITARIO (ECOLABEL) PER IL SERVIZIO DI RICETTIVITA' TURISTICA. REQUISITI LEGALI GENERALI.

In generale, il richiedente deve adempiere alle disposizioni legali relative al servizio offerto ed la struttura ricettiva deve soddisfare i requisiti in materia di permessi di utilizzo del terreno, legislazione locale, integrazione paesaggistica, gestione delle risorse naturali e biodiversità.

Criteri: applicabilità e punteggio

I criteri sono divisi in due sezioni: criteri della Sezione A e criteri della Sezione B.

Criteri della Sezione A
Tutti i criteri previsti dalla Sezione A devono essere soddisfatti, se applicabili, cioè qualora il criterio stesso preveda un'eccezione nella applicabilità per requisiti legali, oppure la situazione specifica della struttura ricettiva non lo consenta. La documentazione attestante la non applicabilità dei criteri deve essere fornita come quella attestante la conformità. Le condizioni di applicabilità e i documenti necessari sono specificati anche nei moduli digitali di verifica per ogni criterio.

Criteri della Sezione B
Ad ogni criterio della Sezione B è stato assegnato un punteggio da 1 a 3 interi o frazionati, in base all'efficacia ambientale, alla visibilità rispetto al consumatore e alla fattibilità tecnico-economica.

Il punteggio minimo richiesto per ottenere l'Ecolabel Ue è di 20 punti per le strutture ricettive. Il punteggio minimo complessivo aumenta di tre punti se vengono forniti i seguenti servizi sotto gestione della struttura ricettiva:

- servizi di ristorazione (incluso la prima colazione)
- attività ricreative e di fitness, incluso sauna, piscine e simili, che si trovano sul terreno della struttura ricettiva. Se le attività di fitness consistono in un centro benessere, il punteggio minimo necessario sarà aumentato di 5 punti invece che di 3.
- aree verdi che fanno parte della struttura ricettiva, come per esempio parchi, boschi e giardini che sono accessibili agli ospiti e gestiti dalla struttura ricettiva.

Per esempio:

- una struttura ricettiva che offre un servizio aggiuntivo, come la prima colazione, **o** una piscina deve raggiungere 20 + 3 punti => 23 punti

- una struttura ricettiva che offre due servizi aggiuntivi, come un ristorante **e** una piscina deve raggiungere 20 + 3 +3 punti => 26 punti

- una struttura ricettiva che offre due servizi aggiuntivi, di cui uno un centro benessere, come un ristorante **e** un centro benessere, deve raggiungere 20 + 3 +5 punti => 28 punti

Gestione da parte di terzi di servizi e/o attività extra

I criteri si applicano solo a quelle attività che sono di proprietà della struttura ricettiva o gestite direttamente dalla struttura ricettiva.

Documenti di verifica e verifiche ispettive

Al fine di semplificare la richiesta di assegnazione del marchio e ridurre l'iter burocratico, la documentazione che deve essere presentata al momento della domanda è stata ridotta al minimo. Tuttavia, l'Organismo Competente ha la facoltà di richiedere ulteriore documentazione per la valutazione della conformità ai criteri. Tale documentazione è di seguito descritta nella sezione valutazione e verifica e deve essere inviata assieme ai moduli di verifica elettronici o consegnata in occasione di una visita ispettiva.
Gli Organismi Competenti hanno l'obbligo di condurre una visita ispettiva presso i richiedenti.

Requisiti legali generali

Come contemplato dal Regolamento 1980/2000, ogni struttura ricettiva che faccia richiesta dell'Ecolabel Ue deve adempiere alle leggi nazionali/regionali che disciplinano l'erogazione del servizio in questione, in particolare alla legislazione relativa ai seguenti aspetti (vedere la prima parte dei moduli di verifica digitali):

- I requisiti legali relativi al servizio fornito;

- I requisiti legali relativi ai permessi edili;

- I requisiti legali relativi alla sicurezza.

- I requisiti legali relativi all'integrazione paesaggistica, alla gestione delle risorse naturali ed alla biodiversità.

La struttura ricettiva deve preparare e a richiesta consegnare prova che:

- la costruzione fisica della struttura corrisponde ai requisiti legali e rispetta tutte le normative e i regolamenti dell'area dove è costruita, in particolare quelle relative al paesaggio e alla protezione della biodiversità.
- la struttura fisica rispetta le leggi e le normative europee, nazionali e locali relative al risparmio energetico, le risorse idriche, il trattamento e lo smaltimento delle scariche idriche, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, la manutenzione e il controllo delle attrezzature e le disposizioni in materia di sicurezza e salute.
- l'impresa è operativa e registrata conformemente alle richieste della legislazione nazionale e locale, e i dipendenti sono tutti regolarmente impiegati e assicurati.

Condizioni di applicabilità

Questi requisiti sono validi per tutte le strutture ricettive.

Valutazione e verifica: *Il richiedente deve fornire documentazione tecnica, conteggi e dichiarazioni da parte delle autorità pubbliche che certificano la sua conformità con questi requisiti.*

Conformità e documentazione necessaria
Con la risposta "SI" nel settore dedicato ai requisiti generali dei moduli di verifica digitali (scheda "Dati del richiedente"), il richiedente dichiara che la struttura ricettiva è conforme con i requisiti legali relativi al servizio forniti, ai permessi di costruzione, l'integrazione nel paesaggio, la gestione delle risorse ambientali e della biodiversità, supportato dalla documentazione necessaria come, per esempio, il numero di iscrizione alla Camera di Commercio dell'impresa e di ogni attività ad essa connessa, o particolari condizioni di strutture ricettive situati all'interno di un'area protetta, con la documentazione che regolamenta le attività concesse e prova dell'adeguamento a tali regolamenti.

Tornare all'indice

SEZIONE A

CRITERI

CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PRIMO PARAGRAFO

Tutti i criteri contemplati da questa sezione devono essere soddisfatti ed ogni criterio si riferisce al servizio di ricettività turistica nella sua totalità. Laddove un criterio non sia applicabile, dovrà esserne giustificata la non applicabilità.

ENERGIA

1. Energia elettrica da fonti rinnovabili
Almeno il 50 % dell'energia elettrica utilizzata per qualsiasi uso deve provenire da fonti di energia rinnovabili, come stabilito nella direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Tale criterio non si applica alle strutture ricettive che non hanno accesso ad un mercato che offre energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
L'applicazione di restrizioni contrattuali vincolanti (ad esempio l'applicazione di sanzioni) della durata di almeno 2 anni in caso di cambiamento di fornitore può essere considerata come un "mancato accesso" a un mercato che offre energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Condizioni di applicabilità
Questo criterio è applicabile solo alle strutture ricettive che hanno accesso ad un mercato che offre energia prodotta da fonti di energia rinnovabili, oppure che sono in grado di autoprodurre almeno il 50% della loro energia elettrica.
Se la quantità di energia rinnovabile acquistata o prodotta è inferiore al 50%, la differenza dovrebbe essere autoprodotta oppure acquistata da un fornitore di energia pulita.
Tutti i contratti con fornitori di energia elettrica che non garantiscono almeno il 50% di energia proveniente da fonti rinnovabili devono essere o cancellati o non rinnovati. Dove questo è impossibile a causa di restrizioni contrattuali, il criterio puo' essere considerato non applicabile, ma la struttura ricettiva ha l'obbligo di ricercare e comprare da un fornitore di energia alternativa al più presto possibile. In quest caso il richiedente deve fornire una lista dei fornitori di energia elettrica possibili e prova che questi non sono in grado di fornire sufficiente energia elettrica proveniente da fonti di energia rinnovabili, ed eventualmente le scadenze entro le quali tale fornitura sarà possibile.
Se tutta l'energia è autoprodotta (per esempio rifugi alpini che utilizzano generatori), il consumo annuo di energia deve essere calcolato per poter determinare se il livello minimo del 50% viene raggiunto.

Contesto:

Questo criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo principale è di minimizzare l'impatto sul clima e le piogge acide. Le fonti di energia rinnovabili sono meno aggressive per l'ambiente rispetto alle fonti non rinnovabili quali i carburanti fossili.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una dichiarazione del fornitore d'elettricità (o il contratto con esso stipulato) che attesti il tipo di fonte(i) di energia rinnovabile(i), la percentuale d'energia elettrica fornita, prodotta da fonti rinnovabili, una documentazione sulle caldaie (generatori di calore) eventualmente utilizzate e un'indicazione della percentuale massima erogabile. Ai sensi della direttiva 2001/77/CE per "fonti di energia rinnovabili" si intendono le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). Nel caso in cui la struttura ricettiva non abbia accesso a un mercato che offre energia prodotta da fonti d'energia rinnovabili, deve essere acclusa una documentazione che attesti la domanda di energia rinnovabile.*

Conformità e documentazione necessaria
a. Se sul mercato esiste un'azienda in grado di fornire almeno il 50% di elettricità proveniente da fonti rinnovabili, il richiedente richiederà un mix di elettricità contenente almeno il 50% proveniente da fonti rinnovabili;
b. se il 50% di elettricità da fonti rinnovabili non può essere raggiunto, il richiedente richiederà la massima percentuale fornita;
c. se la struttura ricettiva autoproduce elettricità da fonti rinnovabili per almeno il 50% del fabbisogno elettrico annuo, il criterio è soddisfatto;
d. se la struttura ricettiva autoproduce elettricità da fonti rinnovabili in misura inferiore al 50% del fabbisogno elettrico annuo, il richiedente deve acquistare la differenza di percentuale dal fornitore di energia elettrica;
e. in ognuno dei suddetti casi, il richiedente deve presentare una dichiarazione o il contratto stipulato con il fornitore di energia elettrica o il responsabile del progetto di autoproduzione che indichi la natura della fonte rinnovabile usata/prodotta, la percentuale di elettricità fornita/prodotta e la percentuale massima di elettricità proveniente da fonti rinnovabili che può essere fornita/prodotta.
f. se la struttura ricettiva non ha accesso a un mercato che offre energia da fonti rinnovabili, il richiedente deve presentare prova che la fornitura di energia rinnovabile è stata chiesta e ricercata ma non è ottenibile. Nel caso di legami contrattuali non rescindibili che rendono il cambio verso un fornitore di energia elettrica da fonti rinnovabili impossibile, questi legami devono essere dimostrati, cosi come lo sforzo compiuto per trovare fornitori di elettricità da fonti di energia rigenerabile al più presto possibile.

Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 5-7

Note:
Considerare i seguenti punti:
L'autoproduzione (quale il fotovoltaico) è inclusa nella percentuale necessaria per raggiungere la percentuale richiesta di elettricità da fonti rinnovabili. Per esempio, se il richiedente produce elettricità da fonti rinnovabili per almeno il 50%, il criterio è soddisfatto;
Se l'autoproduzione del richiedente non raggiunge il 50%, questi dovrà acquistare la differenza dal fornitore di elettricità, in modo che la percentuale di elettricità da fonti rinnovabili prodotta rispetto al fabbisogno elettrico annuo + la percentuale di elettricità da fonti rinnovabili acquistata dal fornitore di energia elettrica = 50%
Per esempio, se la struttura ricettiva autoproduce il 22% del proprio fabbisogno elettrico, dovrà acquistare dal proprio fornitore un mix di elettricità di cui il 28% provenga da fonti rinnovabili (50-22 = 28).
L'elettricità autoprodotta è calcolata rispetto al consumo (fabbisogno) elettrico complessivo annuo (secondo il progetto dellimpianto di
auto-produzione), l'elettricità da fonti rinnovabili acquistata dal fornitore è calcolata rispetto all.elettricità complessiva fornita (il mix elettrico).

Ritornare all'inizio dei criteri

2. Carbone e oli combustibili pesanti
Gli oli combustibili pesanti con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 % e il carbone non devono essere utilizzati quali fonti di energia. Tale criterio non si applica al carbone usato per i caminetti a fini decorativi. Tale criterio è applicabile solo alle strutture ricettive che dispongono di un sistema di riscaldamento autonomo.

Contesto
Questo criterio rientra nella sezione energia e il suo principale scopo è di ridurre le piogge e le particelle acide nell.atmosfera. Le emissioni di CO2 del carbone sono quasi il doppio delle emmissioni del metano. Gli oli combustibili pesanti crea emissioni di CO2 del 30% più alti del metano. Il carbone causa emissioni del 300% più alte di CO2 del metano.

Condizioni di applicabilità
Questo criterio è applicabile alle strutture ricettive provvisti di riscaldamento autonomo.

Valutazione e verifica*: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, specificando il tipo di fonte energetica utilizzato.*

Conformità e documentazione necessaria
a. Se il richiedente ha una caldaia a carbone, è tenuto a sostituirla con unaltro tipo di caldaia, prendendo in considerazione il criterio n. 3 sulle nuove caldaie;
b. se il richiedente ha una caldaia ad olio combustibile pesante, deve garantire che il combustibile utilizzato abbia un contenuto di zolfo inferiore allo 0,1%, oppure sostituire la caldaia tenendo in considerazione il criterio n. 3 sulle nuove caldaie;
c. in ognuna delle due situazioni sopra citate, il richiedente deve indicare la natura delle fonti energetiche usate.

Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 8-10

***Note*:** il criterio n. 3 sulle nuove caldaie si riferisce all.acquisto di caldaie ad alto rendimento energetico durante il periodo di validità dell'Ecolabel (vedere più avanti). In questo caso sarebbe auspicabile e conveniente da un punto di vista economico, acquistare una caldaia ad alto rendimento anche prima dell'assegnazione dell'Ecolabel.

Ritornare all'inizio dei criteri

3. Rendimento e generazione di calore
Se durante il periodo di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica viene installata nuova capacità di generazione di energia termica, questa deve presentare un'unità di cogenerazione di elevato rendimento (come definita all'articolo 3 e all'allegato III della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, una pompa di calore e una caldaia efficiente. In quest'ultimo caso deve trattarsi di una caldaia a 4 stelle (con un rendimento pari a circa il 92 % a 50 °C e al 95 % a 70 °C), misurato conformemente alla direttiva 92/42/CEE del Consiglio o, se le caldaie non rientrano nella suddetta direttiva, sulla base delle opportune norme e regole applicabili a detto tipo di prodotti.
Le caldaie ad acqua calda esistenti alimentate con combustibili liquidi o gassosi di cui alla direttiva 92/42/CEE devono soddisfare norme in materia di rendimento almeno equivalenti alle tre stelle definite nella direttiva in questione. Le unità di cogenerazione esistenti devono rispondere alla definizione di rendimento della direttiva 2004/8/CE. Le caldaie che non rientrano nella direttiva 92/42/CEE devono conformarsi alle istruzioni del fabbricante e alla legislazione nazionale e locale in materia di rendimento energetico e sono accettabili solo se presentano un rendimento minimo dell'88 % (ad esclusione delle caldaie a biomassa).

Contesto

Questo criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è di ridurre le emissioni di CO e di CO2 assicurando un adeguato rendimento della
caldaia ad acqua calda (sistema di generazione di calore).

Condizioni di applicabilità
Questo criterio è applicabile alle strutture ricettive che acquistano nuove caldaie durante il periodo di assegnazione dell'Ecolabel.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta un rapporto tecnico del venditore e/o del responsabile della manutenzione della caldaia che ne attesti il rendimento.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. garantire che ogni nuovo dispositivo di produzione del calore installato durante il periodo di validità dell'Ecolabel sia un'unità di cogenerazione ad alto rendimento (come definito dalla direttiva 2004/8/CE), una pompa di calore o di una caldaia con efficienza a quattro stelle ((92/95%) e fornire documentazione tecnica relativa al dispositivo e il suo rendimento,
OPPURE
b. abbia un rendimento paragonabile agli standard di efficienza almeno equivalente alle tre stelle come defininte nella direttiva, e che le unità di cogenerazione esistenti sono conformi alla definizione di "alto rendimento" contenuta nella direttiva 2004/8/CE,
c. garantire che ogni nuovo dispositivo di produzione del calore esclusa dalla direttiva 92/42/CEE abbia simili standard di efficienza energetica, conformemente al prodotto, alle normative e ai regolamenti, in nessun caso però un rendimento inferiore all'88 % (con l'eccezione dei dispositivi a biomassa)
d. presentare un rapporto tecnico del venditore/responsabile della manutenzione della caldaia che ne indichi il rendimento.

Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 11-16

Note*:* Criteri di esclusione delle caldaie ad acqua calda dalla direttiva 92/42/CE

L'articolo 3 dalla direttiva 92/42/CE esclude le caldaie seguenti: caldaie ad acqua calda alimentate da combustibili diversi, inclusi quelli solidi, attrezzature per la produzione istantanea di acqua calda, caldaie attrezzate all'uso con combustibili marcatamente diversi da quelli liquidi e gassosi communemente acquistabili (gas da rifiuti industriali, biogas ecc.), bollitori e attrezzature specificamente idonee al riscaldamento unicamente dei vani dove sono installati e che hanno solo come funzione secondaria la produzione di acqua calda per il riscaldamento centrale e l'acqua sanitaria.

Ritornare all'inizio dei criteri

4. Impianto di condizionamento
I condizionatori domestici acquistati durante il periodo di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica devono presentare un'efficienza energetica minima di classe A ai sensi della direttiva 2002/31/CE della Commissione, o un'efficienza energetica analoga.
NB: tale criterio non si applica ai condizionatori d'aria costituiti da apparecchi che possono utilizzare anche altre fonti energetiche, o apparecchi aria-acqua o acqua-acqua, o ancora alle unità con una capacità (potenza refrigerante) superiore a 12 kW.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è di promuovere l.uso di sistemi efficienti in grado di ridurre il consumo elettrico.

Condizioni di applicabilità

Il criterio è applicabile alle strutture ricettive con un impianto di condizionamento dellaria alimentato da rete elettrica contemplato dalla Direttiva
2002/31/CE.
I seguenti condizionatori sono esclusi dalletichettatura e pertanto il criterio non può essere applicato ad essi:
• Apparecchi che possono essere alimentati anche da altre fonti di energia,
• Apparecchi aria-acqua e acqua-acqua,
• Unità con potenza refrigerante superiore a 12 kW.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta le specifiche tecniche redatte dal fabbricante o dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita e/o della manutenzione dell'impianto di condizionamento.*

Note:
Gli impianti di condizionamento soggetto del criterio includono i seguenti:
Condizionatore monoblocco – contiene tutte le componenti del condizionatore in un singolo apparecchio. Questi apparecchi vengono montati all'interno delle abitazioni.
Condizionatori Split – consistono in elementi esterni ed interni. Il condensatore interno e il compressore esterno sono collegati da una spirale raffreddante (scambiatore di calore).
Condizionatori Multi-Split – per fornire e far circolare aria fredda in diverse zone di una stanza, con più elementi esterni collegati con l'elemento esterno. Questi apparecchi, di solito molto piatti, vengono scelti per nuovi edifici o ristrutturazioni.
Condizionatore a condotta unica – una unità di condizionamento dell'aria centrale installata nell'intercapedine di una stanza, dove viene circolata nelle aree dove è richiesta.

Gli apparecchi seguenti non sono rilevanti per questo criterio:
Spot air- conditioners – utilizzati per raffreddare attrezzature
Deumidificatori – apparecchi che deumidificano determinate aree, muri e mobili. Il rendimento energetico dei deumidificatori è misurato calcolando i litri d'acqua condensati per chilowattora (L/kWh). Un fattore energetico più alto significa un deumidificatore più efficiente. Per i deumidificatori esiste la certificazione con l'Energy Star.
Condizionatori specializzati – Sistemi di condizionamento dell'aria sviluppati specificamente per il settore informatico.
Questi apparecchi servono al raffreddamento delle attrezzature di calcolo. Non esiste uno standard di efficienza energetica per questo tipo di condizionatore in Europa.
Evaporatori – tipo di condizionatore che produce un raffreddamento efficace grazie all'evaporazione d'acqua.
Questo tipo di condizionatore è stato sviluppato per ambienti poco umidi. Questo sistema può ridurre la temperatura in modo rilevante, con una spesa di ca. 50% di un apparecchio di condizionamento centrale e utilizzandone ca. 25% dell'energia.
Essiccatori – utilizzano l'effetto raffreddante dell'acqua in evaporazione per abbassare la temperatura. Sono noti anche come "condizionatori Sorption"

Il rendimento si misura in genere utilizzando l'indice di efficienza energetica (EER):

EER = Pc / Pe

Pc = capacità raffreddante dell'impianto misurato in kW
Pe = consumo elettrico misurato in kW.
Queste indicazioni si trovano sugli apparecchi di condizionamento dell'aria.

Indice di efficienza energetica accettato per i diversi tipi d'impianto:

Tipo	Classe	Efficienza

	energetica	frigorifera
Raffreddato ad aria, Split e multi split	A	3.2 < EER
Raffreddato ad aria, Split e multi split	B	3.2 < EER < 3.0
Raffreddato ad aria, Double ducts (packed)	A	3.0 < EER
Raffreddato ad aria, Double ducts (packed)	B	3.0 < EER < 2.8
Raffreddato ad aria, Single duct	A	2.6 < EER
Raffreddato ad aria, Single duct	B	2.6 < EER < 2.4
Raffreddato ad acqua, Split e multi split	A	3.6 < EER
Raffreddato ad acqua, Split e multi split	B	3.6 < EER < 3.2
Raffreddato ad acqua, monoblocco	A	4.4 < EER
Raffreddato ad acqua, monoblocco	B	4.4 < EER < 4.1

Indicatori per un impianto di condizionamento dell'aria ad alto rendimento energetico
• L'indice di efficienza energetica stagionale (Seasonal Energy Efficiency Ratio, SEER) dovrebbe trovarsi tra il 10.0 e il 17.0, più alto è il numero, più alta la resa dell'impianto.
• Un impianto di aria condizionata centralizzato qualificato Energy Star deve avere un indice SEER di almeno 12 per un condizionatore monoblocco e 13 o più per un impianto Split.
• La rendita di un impianto di condizionamento dipende principalmente da compressori e scambiatori di calore più calore efficienti e la circolazione veloce del liquido refrigerante.

Conformità e documentazione necessaria

Il richiedente deve:
a. verificare che ogni condizionatore contemplato dalla direttiva 2002/31/CE, acquistato dopo la richiesta di assegnazione dell'Ecolabel Ue e durante il periodo di validità del marchio abbia efficienza energetica Classe A;
b. presentare le specifiche tecniche dei tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita e/o della manutenzione dell'impianto di condizionamento

Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 17-18

Ritornare all'inizio dei criteri

5. Efficienza energetica degli edifici
La struttura ricettiva deve essere conforme alla legislazione nazionale e ai codici di edilizia locali in materia di efficienza energetica e di rendimento energetico degli edifici.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è di migliorare l'efficienza energetica degli edifici per ridurre i consumi energetici.

Condizioni di applicabilità
Questo criterio è applicabile solo agli edifici che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 2002/91/CE.

Valutazione e verifica: *il richiedente fornisce la certificazione energetica ai sensi della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o, se questa non è prevista dal sistema nazionale d'applicazione, i risultati di un audit energetico realizzato da un esperto indipendente in materia di rendimento energetico nell'edilizia..*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. fornire il risultato di una certificazione energetica secondo la direttiva 2002/91/CE come implementata dalla legislazione nazionale
O
b. fornire i risultati di un audit energetico eseguito da un esperto indipendente, includendo l'analisi degli aspetti seguenti come richiesto dalla direttiva:
(a) caratteristiche termiche dell'edificio (esterno ed interno), incluso la permeabilità;
(b) dispositivi di riscaldamento aria ed acqua, incluso il loro grado di isolamento;
(c) dispositivi di condizionamento dell'aria;
(d) ventilazione;
(e) sistemi di illuminazione preinstallati (settore non residenziale);
(f) posizione e orientamento degli edifici, tenendo in considerazione la situazione climatica esterna;
(g) sistemi passivi di irraggiamento solare e protezione dal sole;
(h) ventilazione naturale;
(i) condizioni climatiche interne, incluso il clima interno pianificato:
L'influenza positiva degli aspetti seguenti sarà presa in considerazione, dove influisce sui risultati dell'audit:
(a) sistemi solari attivi e altri sistemi di produzione di calore ed elettricità basati su risorse energetiche rinnovabili;
(b) elettricità prodotta con CHP;
(c) teleriscaldamento o sistemi di riscaldamento e raffreddamento centralizzati;
(d) illuminazione naturale.

Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 19

Ritornare all'inizio dei criteri

6. Isolamento delle finestre
Tutte le finestre delle stanze e delle aree comuni dotate di impianto di riscaldamento e/o condizionamento devono presentare un livello sufficientemente elevato di isolamento termico, in funzione delle normative e delle condizioni climatiche locali, e un livello adeguato di isolamento acustico.
Tutte le finestre delle stanze e delle aree comuni dotate di impianto di riscaldamento e/o condizionamento aggiunte o ristrutturate dopo l'ottenimento del marchio comunitario di qualità ecologica devono essere conformi alla direttiva 2002/91/CE (articoli 4, 5 e 6) e alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio [7]

(direttiva sui prodotti da costruzione) e le relative regole tecniche nazionali che le attuano.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è di ridurre la dispersione termica attraverso le finestre.
Tiene in considerazione anche la comodità dell'ospite, in quanto tali misure proteggono dai rumori.

Condizioni di applicabilità
Questo criterio è applicabile a tutti gli edifici di proprietà o gestiti dalla struttura ricettiva, soltanto nelle stanze e aree che vengono riscaldate o raffreddate.

Valutazione e verifica*: il richiedente presenta una dichiarazione di un tecnico specializzato che attesti la conformità a tale criterio indicando i valori del coefficiente di trasmissione termica (valore U). Per le finestre conformi alla direttiva 2002/91/CE il richiedente fornisce la certificazione energetica o, se questa non è prevista dal sistema nazionale d'applicazione, una dichiarazione corrispondente del costruttore..*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente o il tecnico professionista devono:
a. presentare una descrizione delle caratteristiche di isolamento delle finestre o dichiarare che esse non sono provviste di isolamento;
b. presentare una spiegazione dell'adeguatezza delle caratteristiche di isolamento in base al clima e alla posizione, includendo una descrizione della zona climatica secondo la definizione delle autorità nazionali o locali (inclusa la situazione invernale), una descrizione degli elementi ombreggianti (quali alberi o altri edifici), e della situazione estiva, oltre che la descrizione dei dintorni per quanto riguarda il rumore intorno alla struttura ricettiva (L'organizzazione mondiale della sanità ha stabilito un livello massimo di 45 db(A) per un clima interiore confortevole. Generalmente si considera però accettabile per aree dedicate al relax o al sonno un valore non superiore a 30 db(A));
c. presentare un'auto-dichiarazione, se sufficiente, o la dichiarazione di un tecnico specializzato che attesti la conformità al criterio o una dichiarazione di non applicabilità del criterio.
d. nel caso di alloggi ed edifici ristrutturate dopo l'assegnazione dell'Ecolabel Ue il richiedente deve fornire all'Organismo Competente le prove di conformità con la direttiva 2002/91/CE e la direttiva 89/106/CE e le loro relative implementazioni nazionali.

Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 20-21

Note: se le finestre sono isolate con i doppi vetri o equivalente, è sufficiente l'auto-dichiarazione. Se invece non vi è alcun isolamento oppure un isolamento inferiore ai doppi vetri o equivalente, sarà necessaria una dichiarazione rilasciata da personale specializzato che spieghi in che modo è garantito un adeguato livello di isolamento termico e acustico, che includa al minimo gli elementi sopra riportati.

Il valore "U" (Transmittanza termica, ex coefficiente "K") indica l'efficienza dell'isolamento. Minore è questo valore, maggiore è la qualità dell'isolamento e più si riduce l'inquinamento acustico.
Le vetrate semplici hanno un valore U superiore di 3 Watt per metro quadro, finestre a doppi vetri normali un valore U attorno a 2 W/m2K, e i vetri doppi di nuovissima generazione proteggono anche contro rumori fino a 50dB.

Ritornare all'inizio dei criteri

7. Spegnimento dell'impianto di riscaldamento o di condizionamento
Se l'impianto di riscaldamento e/o di condizionamento non si spegne automaticamente quando le finestre sono aperte, nella stanza devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili che ricordino agli ospiti di chiudere la o le finestre se l'impianto di riscaldamento o di condizionamento è in funzione. Gli impianti di riscaldamento e/o di condizionamento individuali acquisiti dopo l'ottenimento del marchio

comunitario di qualità ecologica devono essere muniti di un sistema di spegnimento automatico in caso di apertura delle finestre.
Tale criterio si applica solo alle strutture ricettive che dispongono di impianto di riscaldamento e/o di condizionamento.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è di sensibilizzare l'ospite affinché eviti di sprecare energia, tenendo in funzione l'impianto di riscaldamento o di condizionamento in un ambiente in cui le finestre siano aperte.

Condizioni di applicabilità Questo criterio è applicabile alle strutture ricettive con un impianto di riscaldamento e/o di condizionamento sprovvisto di interruttore automatico che spegne l'impianto all'apertura delle finestre.

Valutazione e verifica*: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio insieme al testo delle informazioni fornite agli ospiti (se del caso).*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. includere nelle informazioni della struttura ricettiva una frase che ricordi all'ospite di chiudere la/e finestra/e se il riscaldamento o condizionamento sono in funzione;
b. presentare il testo delle informazioni comunicate, indicando dove sono affisse tali informazioni nella struttura ricettiva.

Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 22-23

Note:
L'avviso puo' essere posizionato vicino alla finestra, all'interno dell'informazione per gli ospiti e/o sul banco di ricevimento, possibilmente in più lingue se la struttura ricettiva è frequentato da una clientela internazionale.

Ritornare all'inizio dei criteri

8. Spegnimento delle luci
Se nelle stanze non c'è un dispositivo di spegnimento automatico delle luci, devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili che invitino gli ospiti a spegnere le luci quando escono dalla stanza.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è di sensibilizzare l'ospite affinché eviti di sprecare energia lasciando le luci accese quando non necessario.

Condizioni di applicabilità
Questo criterio è applicabile alle strutture ricettive sprovvisti di un sistema che spegna automaticamente le luci quando l'ospite esce.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e indica i mezzi utilizzati per informare gli ospiti.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. includere nel materiale informativo della struttura ricettiva una dicitura che ricordi all'ospite di spegnere le luci quando esce;
b. presentare il testo delle informazioni comunicate, spiegando dove sono affisse tali informazioni nella struttura ricettiva.

Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 24-25

Note:
L'avviso puo' essere posizionato vicino all'uscita degli alloggi, all'interno dell'informazione per gli ospiti e/o sul banco di ricevimento, possibilmente in più lingue se la struttura ricettiva è frequentato da una clientela internazionale.

Ritornare all'inizio dei criteri

9. Efficienza energetica delle lampadine
a) Almeno l'80 % di tutte le lampadine installate nella struttura ricettiva presenta un rendimento energetico di classe A, ai sensi della direttiva 98/11/CE della Commissione. Tale criterio non è applicabile se le caratteristiche fisiche degli impianti di illuminazione non consentono l'uso di lampadine a basso consumo energetico.
b) Il 100 % delle lampadine che si trovano in punti nei quali è probabile che rimangano accese per oltre cinque ore al giorno ha un rendimento energetico di classe A ai sensi della direttiva 98/11/CE. Tale criterio non è applicabile se le caratteristiche fisiche degli impianti di illuminazione non consentono l'uso di lampadine a basso consumo energetico.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è ridurre il potenziale consumo elettrico delle lampadine, promuovendo l'utilizzo di lampadine a basso consumo energetico, soprattutto nei luoghi in cui è probabile che rimangano accese per più di 5 ore al giorno.
Le lampadine a basso consumo energetico sono chiaramente etichettate e possono essere identificate attraverso il marchio europeo per l'efficienza energetica. Includono le **lampadine fluorescenti:** le tipiche lampadine a basso consumo energetico, reperibili in diverse forme e misure. Le fluorescenti compatte sono adatte a tutti gli usi casalinghi, mentre le fluorescenti a tubo si utilizzano negli uffici o nelle aree di magazzino e lavoro. I **LED/LCE** sono utilizzati per sostituire le illuminazioni a "spot".

Condizioni di applicabilità
Questo criterio è applicabile alle strutture ricettive le cui lampadine siano sostituibili da lampadine di Classe A a basso consumo di energia. (Ragioni per l'impossibilità di sostituzione possono essere lampade con dimmer, le misure delle lampadine o delle lampade).

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una dichiarazione di conformità alle parti a) e b) di tale criterio e indica la classe di efficienza energetica delle varie lampadine utilizzate.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. sostituire almeno l'80% delle lampadine che non siano a basso consumo con il loro equivalente di Classe A, ove possibile (di solito questo vuol dire che le lampadine a incandescenza saranno sostituite con le lampadine fluorescenti compatte);
b. sostituire tutte le lampadine non a basso consumo energetico che si trovano in punti nei quali è probabile che rimangano accese per oltre cinque ore al giorno (in generale quelli nelle aree communi, i corridoi, le toilettes, e le cucine) con il loro equivalente di Classe A, ove possibile;
c. presentare documentazione indicando il numero totale di lampadine, i relativi orari di accensione, il numero di lampadine a basso consumo incluso la classe energetica delle diverse lampadine usate e la giustificazione per la mancata sostituzione alcune lampadine.

Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 26-28

Ritornare all'inizio dei criteri

10. Riscaldamento per esterni

Per riscaldare le aree esterne, come le zone fumatori o le zone di ristorazione all'esterno, la struttura ricettiva può utilizzare solo dispositivi alimentati con fonti di energia rinnovabili..

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è la riduzione del potenziale consumo energetico causato dagli elementi riscaldanti utilizzati a fornire calore per aree esterne.Una singola di queste attrezzature emette una media di 50 kg di CO2 all'anno.

Condizioni di applicabilità
Questo criterio è valido per tutte le strutture ricettive con aree esterne.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, indicando la natura delle fonti energetiche utilizzate per apparecchi alimentati da fonti d'energia rinnovabili.

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. dichiarare che non utilizza alcun elemento riscaldante esterno che funzioni con energie non rinnovabili
b. procurare una descrizione di eventuali elementi riscaldanti esterni a energia rinnovabili utilizzati, specificando il tipo di risorsa rinnovabile usata.

Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 29-30

Ritornare all'inizio dei criteri

ACQUA

11. Flusso di acqua da rubinetti e docce
Il flusso medio di acqua dai rubinetti e dalle docce, esclusi i rubinetti della cucina e delle vasche, non deve superare i 9 litri/minuto.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione acqua" e il suo scopo è di ridurre il potenziale spreco di acqua dovuto ad un flusso eccessivo da rubinetti e docce.

Condizioni di applicabilità
Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive. Non si riferisce a rubinetti di vasche da bagno e cucina.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la relativa documentazione, in particolare spiegando come la struttura ricettiva rispetta il criterio.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. assicurarsi che il flusso massimo da rubinetti e docce non superi i 9 litri/minuto;
b. misurare empiricamente il numero di litri che scorrono dai rubinetti e dalle docce (per esempio utilizzando un flussometro, oppure un piccolo contenitore con misurazione del contenuto e un orologio. Riempire il contenitore per 6 secondi e moltiplicare la quantità di acqua misurata per 10, ottenendo il flusso al minuto) ;
c. presentare una spiegazione relativa alle misurazioni eseguite e il loro risultato di conformità a questo criterio,
d. includere qualsiasi documentazione pertinente, come la tipologia di riduttori di flusso per docce e rubinetti e le altre misure adottate per ridurre il flusso d'acqua nella struttura ricettiva;

Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 31

Ritornare all'inizio dei criteri

12. Cestini per rifiuti nelle toilette
Ogni toilette deve disporre di un adeguato cestino per i rifiuti e gli ospiti devono essere invitati ad utilizzarlo, ove possibile, al posto dello scarico della toilette.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione acqua" e i suoi scopi sono di risparmiare acqua per lo sciacquo di oggetti gettati nelle toilette e sensibilizzare il consumatore per evitare che rifiuti come assorbenti igienici, sigarette e cartacce inquini e blocchi le toilette e i sistemi di depurazione.

Condizioni di applicabilità
Questo criterio è valido per tutte le strutture ricettive.

Valutazione e verifica*: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio insieme al testo delle informazioni fornite agli ospiti.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. dotare ogni bagno di un cestino per rifiuti;
b. invitare gli ospiti, nel modo più opportuno, a gettare i rifiuti nel cestino piuttosto che nel WC;
c. presentare il testo delle informazioni fornite agli ospiti, indicando dove sono affisse tali informazioni nella struttura ricettiva

Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 32-33

Ritornare all'inizio dei criteri

13. Risciacquo degli orinatoi
Gli orinatoi devono avere un dispositivo di risciacquo automatico (con timer) o manuale tale da evitare un flusso di risciacquo continuo.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione acqua" e il suo scopo è di risparmiare acqua evitando il continuo risciacquo degli orinatoi.

Condizioni di applicabilità
Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive provviste di orinatoi.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione sugli orinatoi installati.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. assicurarsi che gli orinatoi siano dotati di un dispositivo di scarico manuale o automatico tale da evitare il risciacquo continuo degli orinatoi;
b. presentare la documentazione sugli orinatoi installati.

Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 34-35

Ritornare all'inizio dei criteri

14. Cambio di asciugamani e lenzuola
Al loro arrivo gli ospiti devono essere informati sulla politica ambientale della struttura ricettiva. Tale

politica prevede il cambio di asciugamani e lenzuola su richiesta degli ospiti o automaticamente alla frequenza fissata dalla politica ambientale della struttura ricettiva o prevista dalla legislazione e/o dalla regolamentazione nazionale. Tale criterio si applica solo alle strutture ricettive nelle quali il servizio comprende la fornitura di asciugamani e/o lenzuola.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione acqua" ma include anche le sezioni energia e detergenti, oltre che la sensibilizzazione dell'ospite. Le categorie più basse sono 1-2 stelle, quelle più alte sono 3-5 stelle o equivalenti.

Condizioni di applicabilità
Questo criterio è applicabile alle strutture ricettive che forniscano lenzuola e asciugamani.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la relativa documentazione sul modo in cui vengono informati gli ospiti e sul modo in cui la struttura ricettiva risponde alle loro aspettative.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. fornire una comunicazione adeguata all'ospite informandolo della politica ambientale della struttura ricettiva, chiedendogli di contribuire al rispetto di tale politica;
b.presentare la documentazione attestante le modalità di informazione degli ospiti e il loro accordo.

La comunicazione agli ospiti
• informerà l'ospite della politica ambientale della struttura ricettiva turistica;
• inviterà l'ospite a contribuire al rispetto della politica ambientale accettando che il cambio di biancheria da letto e asciugamani avvenga solo su sua richiesta

Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 36-37

Note: la biancheria da letto e gli asciugamani saranno cambiati secondo la richiesta dell'ospite ma non più frequentemente di quanto applicabile agli standard di qualità della struttura ricettiva.

Ritornare all'inizio dei criteri

15. Corretto smaltimento delle acque di scarico
La struttura ricettiva deve informare gli ospiti sull'uso corretto degli scarichi per evitare lo smaltimento di sostanze che potrebbero impedire il trattamento delle acque di scarico secondo le modalità previste dal piano di trattamento delle acque reflue urbane e dalle normative comunitarie. In mancanza di un piano di trattamento delle acque reflue urbane, la struttura ricettiva deve fornire un elenco generico delle sostanze che non devono essere smaltite con le acque di scarico ai sensi della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Contesto
Questo criterio rientra nelle sezioni acqua e rifiuti, più specificatamente il trattamento delle acque reflue, con lo scopo di evitare danni alla biodiversità sia marina che terrestre. Alcune amministrazioni locali possono condurre studi volti ad identificare il tipo migliore di acque reflue ai fini di un più efficiente funzionamento dell'impianto di trattamento locale.

Condizioni di applicabilità
Questo criterio è applicabile per tutte le strutture ricettive. Per quelle strutture collegate all'impianto centrale di fognatura, è importante far notare che il corretto funzionamento dell'impianto di smaltimento delle acque reflue va oltre la responsabilità del richiedente.

***Valutazione e verifica**: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la relativa documentazione (se del caso, piano locale di gestione delle acque reflue e nota d'informazione per gli ospiti e il personale).*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. presentare adeguata documentazione rispetto al proprio allacciamento alla rete fognaria locale e al piano delle acque reflue dell'autorità locale, se disponibile;
O
b. fornire informazioni sul proprio sistema di trattamento delle acque reflue,
E
c. fornire documentazione adeguata relativa alle informazioni trasmesse al personale sull'uso corretto dello scarico dell'acqua e agli ospiti sulle necessità di un corretto smaltimento dei rifiuti liquidi, in particolare negli alloggi con proprie attrezzature di cucina e lavanderia, e dove queste informazioni sono disponibili nella struttura ricettiva. Le indicazioni a personale e ospiti devono essere formulate o tenendo in considerazione il piano delle acque reflue dell'autorità locale o, se questo non è disponibile, le indicazioni contenute nella direttiva 2006/118/EC sulla protezione delle acque sotterranee, in particolare riferito all'immissione nell'acqua di sostanze pericolose o nocive (appartenenti ai gruppi di inquinanti specificati nei punti da 1 a 6 dell'allegato VIII della direttiva 2000/60/CE e a sostanze nominate nei punti da 7 a 9 di questo allegato). Per i detergenti e disinfettanti utilizzati dovrebbe essere verificata la loro compatibilità con la lista indicata (si veda l'allegato VIII alla fine del documento).

Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 38-39

Ritornare all'inizio dei criteri

DETERSIVI E DISINFETTANTI

16. . Disinfettanti
I disinfettanti sono utilizzati solo dove necessario per conformarsi alle disposizioni di legge in materia di igiene.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione detersivi e disinfettanti" e il suo scopo è di ridurre l'utilizzo eccessivo di disinfettanti che producono effetti indesiderati sulla biodiversità.

Condizioni di applicabilità
Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive

***Valutazione e verifica:** il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, indicando eventualmente dove e quando sono stati utilizzati i disinfettanti.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. identificare le aree in cui i disinfettanti sono necessari secondo leggi nazionali o regionali;
b. mettere a punto procedure volte ad utilizzare i disinfettanti nelle aree appropriate e con il corretto dosaggio;
c. presentare documentazione indicando dove e quando si utilizzano i disinfettanti.

Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 40

Ritornare all'inizio dei criteri

RIFIUTI

17. Raccolta differenziata dei rifiuti da parte degli ospiti
Gli ospiti devono essere informati delle modalità e dei punti in cui possono effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti in base ai migliori sistemi locali o nazionali nelle zone in cui si trova la struttura ricettiva. Nelle stanze o a una distanza ragionevole da queste devono essere forniti contenitori adeguati per consentire agli ospiti di separare i rifiuti.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione gestione dei rifiuti" e i suoi scopi principali sono di promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti sin dall'inizio, per permetterne il riciclo e un adeguato smaltimento.

Condizioni di applicabilità
Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la relativa documentazione informando gli ospiti e indicando l'ubicazione dei contenitori all'interno della struttura ricettiva.*

Conformità e documentazione necessaria
L'ospite deve essere messo nella condizione di separare facilmente i propri rifiuti grazie a contenitori adeguati. Tali contenitori devono coprire le varie categorie di rifiuti (vetro, carta, plastica, ecc), in base alle strutture messe a disposizione dalle autorità locali.

Il richiedente deve:
a. fornire contenitori adeguati per le categorie di rifiuti contemplate dall'autorità locale e posizionarli in quantità sufficiente nei luoghi adeguati, contrassegnando chiaramente i contenitori, che dovrebbero essere anche ignifughi. La misura dei contenitori dovrebbe essere adatta al tipo e alla quantità di rifiuti da raccogliere. In nessun caso i contenitori per i rifiuti devono ostruire vie di fuga o uscite di emergenza;
b. comunicare adeguatamente all'ospite le possibilità di differenziare i rifiuti;
c. presentare informazioni dettagliate sui contenitori e sulla loro posizione all'interno della struttura ricettiva ed anche una copia degli avvisi/informazioni disponibili per gli ospiti indicando dove sono affisse tali informazioni all'interno della struttura ricettiva.

Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 41-42

Ritornare all'inizio dei criteri

18. Raccolta differenziata dei rifiuti
I rifiuti devono essere separati in categorie che possano essere gestite separatamente dagli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, che devono essere separati, raccolti e smaltiti ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione e occorre provvedere ad uno smaltimento adeguato. L'elenco comprende i toner e le cartucce d'inchiostro delle stampanti, i dispositivi di refrigerazione, le apparecchiature elettriche, le batterie, le lampadine a basso consumo, i prodotti farmaceutici, gli oli e i grassi, ecc. nonché le apparecchiature elettriche di cui alla direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Se l'amministrazione locale non offre un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziato dei rifiuti, la struttura ricettiva deve inviare una lettera per esprimere la volontà di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e la preoccupazione per la mancanza di un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziato. Se l'autorità locale non prevede lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, ogni anno il richiedente deve presentare una dichiarazione dell'autorità locale che attesti l'assenza di un sistema di smaltimento dei rifiuti pericolosi. La richiesta di fornire un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziati dei rifiuti deve essere presentata ogni anno alle autorità locali

Contesto
Questo criterio rientra nella sezione gestione dei rifiuti e il suo scopo è garantire uno smaltimento

adeguato dei rifiuti, in particolare quelli pericolosi, i quali dovrebbero essere eliminati secondo procedure speciali, stabilite da ogni Stato Membro.

Condizioni di applicabilità
Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e un elenco delle diverse categorie di rifiuti accettate dalle autorità locali, e/o una copia dei contratti pertinenti conclusi con società private. Se necessario, il richiedente trasmette ogni anno la corrispondente dichiarazione all'autorità locale.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. informarsi presso lautorità locale se sono in funzione servizi per la raccolta differenziata e per quali tipi di rifiuti;
b. elencare i diversi tipi di rifiuti per i quali le autorità locali effettuano la raccolta differenziata;
c. illustrare le procedure per la separazione dei rifiuti secondo le categorie contemplate dalla autorità pubblica (inclusi eventuali contratti con società private) con l'aiuto di una scheda di gestione dei rifiuti, che dovrebbe elencare le varie posizioni dei contenitori per la raccolta differenziata nella struttura ricettiva;
d. identificare i tipi di rifiuti pericolosi esistenti nella struttura ricettiva,secondo la Decisone della Commissione 2000/532/CE che stabilisce una lista di rifiuti secondo l'Articolo 1(a) della direttiva del Concilio 75/442/CEE sui rifiuti e la decisione del Concilio 94/904/CE che stabilisce una lista di rifiuti pericolosi secondo l'Articolo 1(4) della direttiva del Concilio 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e le sue modifiche seguenti, che includono il toner per stampanti e fotocopiatrici, gli inchiostri, attrezzature refrigeranti, elettriche ed elettroniche, batterie, lampadine a basso consumo, medicinali, olii esausti e macchinari elettrici come specificato nella direttiva 2002/96/CE sui rifiuti e le attrezzature elettriche ed elettroniche (WEEE) e la direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose per le attrezzature elettriche ed elettroniche (RoHS)
e. determinare un'area per il conferimento e la raccolta di tutti i tipi di rifiuti pericolosi, assicurandosi che i rifiuti pericolosi siano tenuti in un luogo sicuro all'interno o esterno. Tutti i contenitori destinati alla raccolta di rifiuti pericolosi devono essere chiaramente contrassegnati. Questo include anche l'informazione agli ospiti relativa al proprio conferimento di rifiuti pericolosi come per esempio batterie e olii esausti.
f. assicurarsi del loro smaltimento adeguato fuori dalla struttura ricettiva (per esempio riportare il rifiuto pericoloso al rivenditore o trasportarlo presso siti pubblici o privati che ne garantiscono ladeguato smaltimento);
g. presentare un elenco dei rifiuti pericolosi prodotti dalla struttura ricettiva, indicando le modalità di gestione, separazione, raccolta e smaltimento di tali rifiuti;
h. includere copie degli eventuali contratti sottoscritti con terzi.

Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 43-44

Note: per una definizione di rifiuto e rifiuto pericoloso consultare l'Annex III della direttiva 91/689/CEE: che elenca LE CARATTERISTICHE CHE RENDONO PERICOLOSI I RIFIUTI, come definito sulla confezione:
H1 Esplosivo,
H2 Comburente,
H3-A Facilmente infiammabile,
H3-B Infiammabile,
H4 Irritante,
H5 Nocivo,
H6 Tossico,
H7 Cancerogeno,

H8 Corrosivo,
H9 Infettivo,
H10 Teratogeno,
H11 Mutageno,
H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano gas tossici o molto tossici,
H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate,
H14 Ecotossico: sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente

Ritornare all'inizio dei criteri

19. Prodotti "usa e getta"
Se non previsto dalla legge, non devono essere utilizzati prodotti per l'igiene del corpo quali shampoo e saponi in confezioni non ricaricabili e altri prodotti non riutilizzabili come cuffie per la doccia, spazzole, lime per unghie e altro. Qualora la legislazione imponga l'uso di tali prodotti usa e getta il richiedente deve offrire agli ospiti entrambe le soluzioni, invitandoli a utilizzare i prodotti non usa e getta attraverso attività di comunicazione adeguate.
I contenitori di bevande (tazze e bicchieri), i piatti e le posate usa e getta possono essere utilizzati solo se sono fabbricati con materie prime rinnovabili e se sono biodegradabili e compostabili secondo la norma EN 13432.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione "gestione dei rifiuti" e il suo scopo è di evitare l'eccessiva produzione di rifiuti

Condizioni di applicabilità
Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive che forniscono all'ospite prodotti per l'igiene del corpo e servono cibi e/o bevande. I dispenser non sono considerati prodotti usa e getta.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la relativa documentazione specificando come il criterio sia stato rispettato (comprese eventuali disposizioni di diritto che impongono l'utilizzo di prodotti monouso), e una documentazione coerente relativa ai prodotti riutilizzabili e/o le informazioni trasmesse agli ospiti per incoraggiarli, se del caso, ad utilizzare prodotti non "usa e getta".*
Per dimostrare che tazze e bicchieri, stoviglie e posate "usa e getta" sono conformi a tale criterio, va presentata la prova di conformità alla norma EN 13432.

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. informarsi se esiste una legge che impone alla struttura ricettiva di fornire all'ospite prodotti per l'igiene usa e getta o materiali monouso per la consumazione di cibi e/o bevande;
b. dichiarare se utilizza tazze, bicchieri, stoviglie e posate "usa e getta" e in caso affermativo, fornire prova della conformità di tali prodotti alla norma EN 13432;
c. identificare le alternative, conformemente ai requisiti di legge, per fornire all'ospite prodotti per l'igiene personale che non siano usa e getta, con la soluzione preferibile di dosatori.;
d. fornire un'indicazione di qualsiasi legislazione vigente e/o le alternative di cui al punto c);
e. fornire una dichiarazione che attesti la presenza di contenitori adeguati per i prodotti "usa e getta" riutilizzabili, biodegradabili e compostabili.

Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 45-48

Note: gli articoli cui il criterio si riferisce sono quelli forniti per uso interno della struttura ricettiva, non

quelli in vendita in eventuali negozi.

Ritornare all'inizio dei criteri

20. Prodotti monodose per la prima colazione
Se non richiesto dalla legge, non devono essere utilizzati prodotti monodose per la prima colazione o altri servizi di ristorazione, ad esclusione delle materie grasse del latte da spalmare (come il burro, la margarina e il formaggio molle), dei prodotti spalmabili di cioccolata o il burro di noccioline e le marmellate e conserve dietetiche o per diabetici.

Contesto Questo criterio si riferisce alla sezione "gestione dei rifiuti" e il suo scopo è di evitare l'eccessiva produzione di rifiuti da confezioni monoporzione per la prima colazione e la ristorazione in genere..

Condizioni di applicabilità
Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive che forniscono all'ospite cibi e/o bevande.

Valutazione e verifica*: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al criterio e una spiegazione dettagliata sul modo in cui la struttura ricettiva risponde a tale criterio, oltre all'elenco dei prodotti monoporzione utilizzati e delle norme che ne impongono l'utilizzo.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. indagare su eventuali leggi che richiedano la somministrazione in confezioni monoporzione di cibi nella ristorazione.
b. sostituire le confezioni monodose con altre soluzioni dove non richiesto esplicitamente dalla legge;
c. fornire una spiegazione dettagliata su come la struttura ricettiva adempie a questo criterio;
d. fornire ogni altra documentazione pertinente.

Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 49

Note: Alcune alternative per servire cibo senza compromettere gli standard igienici e di salute:

• Copertura protettiva in plexiglas sopra il buffet
• Dosatori per prodotti liquidi come il miele e alcuni tipi di marmellata e gelatina
• Contenitori coperti e/o richiudibili per prodotti spalmabili, yogurt e altri latticini
• Contenitori refrigerati con copertura trasparente per prodotti freschi come affettati, formaggi ecc.
• Servire determinati prodotti a richiesta direttamente dalla cucina, invece di tenerli esposti sul buffet o sui tavoli.

Ritornare all'inizio dei criteri

ALTRI SERVIZI

21. Divieto di fumare nelle aree comuni
Nelle aree comuni al chiuso deve essere adibito uno spazio per non fumatori.

Contesto

Questo criterio rientra nella "sezione altri servizi" e il suo scopo è di garantire la qualità dell'aria all.interno delle aree comuni della struttura ricettiva, nonché la sicurezza dell'ospite.

Condizioni di applicabilità Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive..

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. assicurarsi che tutte le aree comuni chiuse siano provviste di uno spazio per non fumatori;
b. presentare una descrizione delle aree adibite a zona non fumatori.

Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 50

Ritornare all'inizio dei criteri

22. Trasporti pubblici
Agli ospiti e al personale devono essere fornite informazioni facilmente accessibili su come raggiungere la struttura ricettiva con i trasporti pubblici, utilizzando i principali mezzi di comunicazione di cui quest'ultima dispone. Se non esiste un sistema di trasporto pubblico adeguato, devono essere fornite informazioni anche su altri mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale.

Contesto Questo criterio rientra nella "sezione altri servizi" e il suo scopo è di ridurre l'utilizzo di mezzi di trasporto privato da parte dell'ospite.

Condizioni di applicabilità Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive..

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e copie del materiale informativo disponibile.*

Conformità e documentazione necessaria
Questo criterio richiede che il gestore della struttura ricettiva si procuri informazioni sul trasporto pubblico tra la struttura ricettiva ed altri luoghi di interesse.
Il richiedente deve:
a. fornire informazioni sui mezzi di trasporto pubblico (treni e autobus) o privato collettivo (autobus privati o navette) che conducono alla struttura ricettiva dalle principali destinazioni nelle vicinanze;
b. fornire informazioni all'ospite sui mezzi di trasporto pubblico o privato collettivo della zona;
c. invitare l'ospite a scegliere il trasporto collettivo quando possibile;
d. presentare copie del materiale informativo disponibile, indicando dove sono affisse tali informazioni nella struttura ricettiva.

Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 51-52

Ritornare all'inizio dei criteri

GESTIONE GENERALE

I richiedenti che applicano un sistema di gestione ambientale registrato a norma del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio o certificato secondo la norma ISO 14001 sono automaticamente considerati rispondenti ai criteri generali di gestione riportati di seguito, ad eccezione dei criteri 28, 29 e 30 (raccolta dei dati e informazioni). In tal caso la verifica della conformità a tali criteri è data dalla registrazione EMAS o dalla certificazione ISO 14001.

Si prega di notare che il criterio n. 30 relativo alle informazioni riportate sull'Ecolabel Ue deve essere soddisfatto anche se la struttura ricettiva applica altri Sistemi di Gestione Ambientale.
Si prega di notare che qualora sia utilizzato un Sistema di Gestione Ambientale (EMAS o ISO 14001), si raccomanda esplicitamente di dichiarare la conformità ai criteri Ecolabel Ue tra gli obiettivi ambientalil

23. Manutenzione e riparazione delle caldaie e degli impianti di condizionamento
La manutenzione e gli interventi di riparazione delle caldaie e degli impianti di condizionamento devono essere effettuati da professionisti qualificati almeno una volta all'anno, e più frequentemente se previsto dalla legge o se necessario, secondo le norme CEI e le norme nazionali, ove applicabili, o secondo le istruzioni del fabbricante
Per i sistemi di condizionamento la manutenzione (controllo delle perdite e riparazione) è effettuata conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio , in funzione della quantità di gas fluorurato contenuto nell'applicazione, ossia:
- almeno una volta all'anno per le applicazioni che contengono 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra (non si applica ad attrezzature dotate di sistemi ermeticamente chiusi, etichettati in quanto tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra),
- almeno una volta al semestre per le applicazioni contenenti 30 kg o più di gas fluorurati a effetto serra,
- almeno una volta al trimestre per le applicazioni contenenti 300 kg o più di gas fluorurati a effetto serra.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione gestione generale" e il suo scopo è di garantire il rendimento energetico e la sicurezza delle caldaie e dei dispositivi di condizionamento attraverso una manutenzione adeguata

Condizioni di applicabilità
Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive che hanno una caldaia o un impianto di condizionamento.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tutte le voci di tale criterio, nonché una descrizione delle caldaie e del relativo programma di manutenzione, informazioni sulle persone/società incaricate della manutenzione e la lista dei controlli effettuati nel corso degli interventi di manutenzione.*
Per i sistemi di condizionamento contenenti 3 kg o più di gas fluorurati il richiedente presenta documenti che indicano la quantità e il tipo di gas fluorurati contenuti nell'impianto, le quantità eventualmente aggiunte e recuperate durante gli interventi di manutenzione, la riparazione e lo smaltimento finale, nonché l'identificazione della società o del tecnico che ha effettuato la riparazione o la manutenzione, con le date e i risultati dei controlli delle perdite e ogni informazione pertinente che permetta di individuare specificamente le singole apparecchiature fisse contenenti più di 30 kg di gas fluorurati

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. far condurre da personale qualificato un controllo delle caldaie e dei dispositivi di condizionamento secondo le prescrizioni legali, almeno una volta all'anno o più frequente, secondo le normative o la necessità;
b.effettuare controlli del rendimento energetico secondo le prescrizioni per il tipo di caldaia in uso e assicurarsi che rientrino nei limiti legali;
c.presentare documentazione relativa alla quantità e alle tipologie di gas refrigeranti installato e le quantità aggiunte e/o raccolte durante la manutenzione, le riparazioni e lo smaltimento per dispositivi di condizionamento con 3kg o più di gas refrigeranti
d. fornire dati e risultati di controlli relativi a eventuali perdite e informazioni rilevanti secondo il regolamento 842/2006/CE sui gas "serra" fluorinati riferiti ad attrezzature installate di condizionamento con più di 30 kg di gas refrigeranti.
e. presentare una descrizione delle caldaie e degli impianti di condizionamento e del relativo programma di manutenzione completa di informazioni sulle persone/imprese incaricate della manutenzione e gli elementi verificati nel corso della manutenzione.

Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 53-54

Ritornare all'inizio dei criteri

24. Definizione della politica ambientale e del programma d'azione
La direzione deve disporre di una politica ambientale e formulare una semplice dichiarazione di politica ambientale e definire un programma d'azione preciso per garantire che tale politica venga applicata.
Il programma d'azione precisa gli obiettivi di prestazione ambientale riguardo all'energia, alle risorse idriche, alle sostanze chimiche e ai rifiuti che devono essere definiti ogni due anni, tenendo conto dei criteri facoltativi e degli eventuali dati rilevati. Nel programma d'azione deve essere indicata la persona che svolge le funzioni di responsabile ambientale della struttura ricettiva e che ha il compito di prendere i provvedimenti necessari e di realizzare gli obiettivi. La politica ambientale deve essere consultabile dal pubblico. Le osservazioni e le risposte che gli ospiti sono invitati a formulare nell'ambito di un questionario o di una lista di controllo devono essere tenute in considerazione.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione gestione generale" e il suo scopo è di esplicitare l'impegno ambientale del responsabile della struttura ricettiva e organizzare le sue attività ai fini di un risultato più efficiente dal punto di vista ambientale.

Condizioni di applicabilità
Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e una copia del documento che illustra la politica ambientale della struttura ricettiva, della dichiarazione di politica ambientale e del programma d'azione, e spiega come si tiene conto delle osservazioni degli ospiti.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. stilare una definizione della politica ambientale aziendale;
b. stilare un programma d'azione;
c. presentare una copia della politica ambientale aziendale, della dichiarazione sulla politica ambientale e del programma d'azione, nonché le
procedure seguite per tener conto dei contributi forniti dagli ospiti.

Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 55-59

Suggerimenti:
Una **politica di sostenibilità ambientale** è una dichiarazione elaborata da un'azienda o organizzazione contenente principi e intenzioni relative alla propria performance ambientale. La politica stabilisce la direzione generale e il coinvolgimento dell'azienda e offre una base per la definizione di obiettivi e finalità specifiche in ambito ambientale.
Quando si crea questa politica, ci sono una serie di fattori che devono essere tenuti in considerazione. La politica deve essere collegata sia con le esigenze e le idee dell'azienda che con gli standard riconosciuti di buona pratica ambientale. La dichiarazione di missione dovrebbe raggiungere un'audience più vasta possibile, per questa ragione è importante dedicare considerazione e attenzione alla sua stesura.
La forma ideale per una politica ambientale è un documento di una pagina con un linguaggio chiaro e preciso

Il **programma ambientale** dovrebbe puntare su azioni che significano un continuo miglioramento all'interno dell'azienda. Possono concentrarsi su energia, acqua, rifiuti, sostanze chimiche e aumento della consapevolezza.
Alcuni possibili target per il programma ambientale dovrebbero possibilmente includere criteri della sezione B (opzionali) che non sono ancora stati realizzati:

Il programma dovrebbe contenere i seguenti elementi:
• Descrizione chiara delle azioni pianificate,
• Persona/dipartimento responsabile per l'esecuzione delle azioni,

• Budget,
• Azioni di formazione e informazione verso il personale relativo alle azioni pianificate
• Data di completazione delle azioni.

Il programma ambientale deve concentrarsi su azioni ancora da completare, e deve essere aggiornato ogni anno.

Procedure per ottenere input da parte degli ospiti
Esistono diverse possibilità:
• Questionari: la maggior parte degli ospiti è abituata a completare questionari e lo fa volentieri.
• Aggiunta di domande a tema ambientale ad un questionario esistente
• Richiesta verbale di feedback
• Libro degli ospiti

Valutazione del feedback
E' necessario elaborare un sistema per valutare le risposte degli ospiti e agire di conseguenza. Suggerimenti costruttivi possono essere aggiunti al piano d'azione ambientale.

Ritornare all'inizio dei criteri

25. Formazione del personale
La struttura ricettiva deve fornire informazioni e formazione al personale, ad esempio sotto forma di procedure scritte o manuali, per garantire che le misure ambientali vengano applicate e per sensibilizzare il personale ad assumere un comportamento ecologico. In particolare è necessario tenere in considerazione i seguenti aspetti.
Risparmio di energia:
- Il personale è informato su come risparmiare energia.
Risparmio d'acqua:
- il personale è istruito a verificare ogni giorno l'eventuale presenza di perdite visibili e ad adottare le misure del caso,
- in genere, le piante e le aree esterne sono annaffiate prima delle ore più calde o dopo il tramonto, quando le condizioni regionali o climatiche lo richiedono,
- il personale è informato sulla politica della struttura ricettiva per quanto riguarda il criterio 14 (cambio di asciugamani) e sul modo di procedere per garantirne il rispetto.
Sostanze chimiche:
- Il personale è istruito a non utilizzare quantità di detersivi e disinfettanti superiori alle dosi indicate sulle confezioni dei prodotti.
Trattamento dei rifiuti:
- il personale è istruito a raccogliere, differenziare e depositare negli idonei contenitori i rifiuti secondo le categorie per le quali esiste la possibilità di un trattamento separato in impianti locali o nazionali, come previsto dal criterio 18,
- il personale è istruito a raccogliere, differenziare e depositare negli idonei contenitori i rifiuti pericolosi figuranti nell'elenco di cui alla decisione 2000/532/CE, come previsto dal criterio 18.
Al nuovo personale viene impartita un'adeguata formazione entro quattro settimane dall'assunzione; tutto il personale partecipa ad un'attività di formazione almeno una volta all'anno.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, oltre a informazioni dettagliate sul programma di formazione e sui suoi contenuti, indicando i partecipanti, il tipo e i tempi della formazione. Il richiedente fornisce inoltre una copia delle procedure seguite e delle comunicazioni al personale riguardo alle questioni di cui sopra.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione gestione generale" e il suo scopo è di assicurare che il personale sia adeguatamente formato per soddisfare i criteri. Le lezioni tratteranno tutti gli aspetti dei criteri, come di seguito elencato. Le procedure o i manuali scritti saranno tali da garantire che il personale, a seconda del

proprio ruolo, avrà accesso alle informazioni disponibili nella struttura ricettiva almeno per quanto riguarda gli aspetti di seguito elencati.

Aspetti che la formazione deve contemplare a seconda delle posizioni..

Legenda:
gestione generale: personale responsabile del coordinamento delle attività e dell'approvvigionamento;
manutenzione: personale responsabile delle attività di manutenzione delle apparecchiature;
pulizia: personale responsabile delle attività di pulizia e smaltimento dei rifiuti;
amministrazione: personale responsabile della ricezione e degli uffici amministrativi.

ENERGIA
Personale addetto alla gestione generale e alla manutenzione
- Elettricità: il mercato libero e il mercato delle risorse rinnovabili. Direttiva 2001/77/EC e la legislazione locale pertinente;
- Lavori di manutenzione, requisiti legali a seconda dei diversi tipi di impianti di riscaldamento e condizionamento, incluso quello presente
nella struttura ricettiva;

Personale addetto alla manutenzione

- Riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria (HVAC), funzionamento, produzione di CO2, CO, Nox; impatti ambientali derivanti da una cattiva manutenzione effettuata da personale inadeguato; elementi che influenzano l'efficienza, tipologie di HVAC più efficienti
- Isolamento: muri e finestre: tipi diversi di finestre e le conseguenze di
un isolamento efficace o inefficace;
- Termoregolazione: livelli più efficienti di temperature base, dispersione termica rispetto ai muri esterni e ai sistemi di isolamento;
- Lampadine a risparmio energetico;
- Apparecchiatura con alto rendimento energetico: classe energetica, Energy Star;
- Produzione energetica da fonti rinnovabili: solare termico, fotovoltaico.

Acqua

Tutto il personale

- Acqua: il ciclo dell'acqua, le cause più recenti della carenza idrica e relative implicazioni;

Personale addetto alla manutenzione

- Trattamento delle acque reflue, influenza degli oli e delle schiume dei detersivi sugli impianti di trattamento delle acque reflue:

Personale addetto alla pulizia e alla manutenzione

- Perdite: l'importanza di riparare subito le falle (numero di litri causato da una sola perdita, goccia dopo goccia, in un giorno);
- Tipologie e funzionamento di riduttori di flusso
- Annaffiatura di fiori e aree esterne prima di mezzogiorno o dopo il calare del sole, dove le condizioni climatiche lo rendano appropriato.

Personale addetto alla pulizia e all'amministrazione (reception e marketing)

- Rispetto del desiderio degli ospiti di tenere lenzuola e asciugamani;

- Diversi modi per risparmiare acqua nel bagno

Personale addetto alla pulizia

- Modi per risparmiare acqua durante le pulizie;

Personale addetto alla manutenzione

- Utilizzo dell'acqua piovana e riciclo dell'acqua

SOSTANZE CHIMICHE

Personale addetto alla pulizia

- Detersivi e disinfettanti: conseguenze sull'ambiente;
- I migliori tipi di detersivi e metodi per un utilizzo minimo;

GESTIONE DEI RIFIUTI

Tutto il personale

- Riduzione e separazione dei rifiuti (in ufficio, in cucina, altri ambienti a seconda dei casi);
- Riciclo dei diversi tipi di rifiuti;
- Raccolta, differenziazione e smaltimento appropriato dei rifiuti pericolosi come specificato nella decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 Maggio 2000 e definito dal criterio 19

GESTIONE

Personale di gestione generale e amministrazione

- Gestione
- Criteri e schema dell'Ecolabel Ue, certificazione ambientale;
- Comunicazione agli ospiti sull'impegno ambientale della struttura ricettiva:
- Procedure per la considerazione del questionario sui servizi ambientali distribuito agli ospiti

Tutto il materiale utilizzato nei corsi, relativamente ad ogni aspetto,deve essere consultabile all'interno della struttura ricettiva..

Condizioni di applicabilità
Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, oltre a informazioni dettagliate sul programma di formazione e sui suoi contenuti, indicando i partecipanti, il tipo e i tempi della formazione. Il richiedente fornisce inoltre una copia delle procedure seguite e delle comunicazioni al personale riguardo alle questioni di cui sopra.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. organizzare un corso di formazione relativamente ai suddetti aspetti per i membri del suo personale;
OPPURE
b. far seguire ai suoi dirigenti e al suo personale un corso collettivo organizzato specificamente per il personale del settore ricettivo/turistico;
OPPURE
c. mandare un rappresentante di ogni settore ad un corso collettivo e poi fare in modo che questi

impartisca le nozioni apprese e distribuisca la documentazione ricevuta agli altri membri del personale;
d. in ognuna delle situazioni sopra riportate, presentare informazioni dettagliate sul programma di formazione e sui suoi contenuti, indicare il personale che ha seguito la formazione e il periodo in cui questa è stata effettuata e come e quando le informazioni sono state trasmesse al personale impossibilitato di seguire la formazione.

Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 60

Note: se la struttura ricettiva è troppo piccolo per organizzare corsi di formazione individuali, dovrebbero essere inoltrate richieste alla propria associazione di categoria per organizzare corsi collettivi, insieme ad altre strutture simili. I manuali devono essere semplici, a seconda della portata e della complessità degli incarichi, in ogni caso devono essere abbordabili economicamente per le micro-imprese.

Ritornare all'inizio dei criteri

26. Informazioni agli ospiti
La struttura ricettiva deve informare gli ospiti, compresi i partecipanti a conferenze, sulla politica ambientale che applica, compresi i temi della sicurezza e della sicurezza antincendio, e invitarli a contribuire a metterla in pratica. Le informazioni comunicate agli ospiti devono riguardare le azioni adottate ai fini della politica ambientale e informazioni sul marchio comunitario di qualità ecologica. Le informazioni devono essere fornite attivamente agli ospiti all'arrivo e deve essere distribuito un questionario nel quale possano esprimere il loro parere sugli aspetti ambientali della struttura ricettiva. Devono essere affissi avvisi ben visibili che invitino gli ospiti a sostenere gli obiettivi ambientali, in particolare nelle aree comuni e nelle stanze.

Azioni specifiche per i diversi settori.

Per quanto riguarda l'energia:
- se applicabile, ai sensi dei criteri 7 e 8, informare gli ospiti sullo spegnimento dell'impianto di riscaldamento/condizionamento e delle luci.

Per quanto riguarda l'acqua e le acque di scarico:
- nei bagni devono essere presenti informazioni adeguate che illustrino come contribuire al risparmio idrico,
- gli ospiti devono essere invitati ad informare il personale dell'eventuale presenza di perdite,
- nelle toilette devono essere affissi avvisi che invitino gli ospiti a gettare i rifiuti negli appositi cestini e non nei water.

Per quanto riguarda i rifiuti:
- gli ospiti devono essere informati sulla politica di riduzione dei rifiuti della struttura ricettiva e sull'uso di prodotti alternativi di qualità ai prodotti usa e getta e monodose e devono essere incentivati a utilizzare prodotti ricaricabili/riutilizzabili qualora la normativa imponga l'impiego di prodotti usa e getta,
- gli ospiti devono essere informati delle modalità e dei punti in cui possono effettuare la raccolta differenziata, in base ai sistemi locali o nazionali, nelle zone appartenenti alla struttura ricettiva e dei punti in cui smaltire le sostanze pericolose.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione gestione generale" e il suo scopo è di sensibilizzare gli ospiti rispetto all'Ecolabel Europeo e all'impegno della
struttura ricettiva nei confronti dell'ambiente, con l'intento di stimolare la loro collaborazione per ridurre l'impatto ambientale associato alla loro
presenza.

Condizioni di applicabilità

Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e copia delle informazioni e degli avvisi forniti agli ospiti, indicando le modalità previste per la distribuzione e il ritiro del questionario e per l'impiego delle risposte ottenute.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. stilare un prospetto informativo riguardo il proprio impegno ambientale nei confronti dell'Ecolabel Europeo e sulle iniziative principali intraprese a favore del rispetto ambientale;
b. includere nel prospetto per l'ospite un invito ad aiutare la struttura ricettiva nel raggiungimento dei suoi obiettivi ambientali che devono contenere gli aspetti seguenti nelle diverse sezioni di:
=> Energia
- Dove rilevante, come da criterio 7 e 8, informazioni relative allo spegnimento del riscaldamento, dell'aria condizionata e delle luci.

=> Acqua e acqua reflua:
- Informazioni sufficienti nelle aree sanitarie e nei bagni verso l'ospite su come aiutare la struttura ricettiva a risparmiare acqua
- Richiesta agli ospiti a informare il personale di ogni perdita d'acqua.
- Nei bagni, avvisi che richiedono agli ospiti di disporre dei loro rifiuti nei cestini e non nei water.
- Informazioni relative alle necessità e ai regolamenti per lo smaltimento corretto dell'acqua di scarico dagli alloggi mobili.

=> Rifiuti
- Informazioni sulla politica di riduzione dei rifiuti della struttura ricettiva e l'utilizzo di prodotti di qualità in alternativa ai prodotti usa e getta e alle porzioni monodose e una gentile richiesta di preferire prodotti riutilizzabili anche dove la legislazione richiede l'utilizzo di prodotti monouso.
- Informazioni su dove e come è possibile separare i propri rifiuti secondo i sistemi locali o nazionali all'interno della struttura ricettiva, e dove smaltire le sostanze pericolose.

c. predisporre un questionario relativo agli aspetti ambientali presenti nella struttura ricettiva;
d. fornire copia delle informazioni e dei questionari consegnati agli ospiti, indicando dove sono disponibili tali informazioni nella struttura ricettiva.

Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 61-62

Ritornare all'inizio dei criteri

27. Dati sul consumo di energia e di acqua
La struttura ricettiva deve disporre di procedure per la rilevazione e il controllo dei dati sul consumo complessivo di energia (kWh), sul consumo di elettricità, sul consumo di altre fonti energetiche (kWh) e sul consumo di acqua (litri).
I dati devono essere rilevati, ove possibile, a scadenza mensile o almeno annuale per il periodo di apertura della struttura ricettiva, e devono essere espressi anche sotto forma di consumo per pernottamento e per m2 di superficie interna.
La struttura ricettiva comunica ogni anno i risultati all'organismo competente che ha esaminato la domanda.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione gestione generale" e il suo scopo è quello di consentire al gestore della struttura ricettiva di controllare i propri consumi.

Condizioni di applicabilità
Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e una*

descrizione delle procedure seguite. Al momento della presentazione della domanda, il richiedente fornisce i dati relativi ai consumi suindicati per almeno gli ultimi sei mesi (se disponibili); successivamente, ogni anno presenta i dati riguardanti l'anno precedente o il periodo di esercizio. Per le aree residenziali (con soggiorni di lunga durata) il numero di pernottamenti può essere ricavato da una stima del proprietario della struttura ricettiva.

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. riportare la natura della fonte di energia elettrica e il numero di kWh di elettricità risultanti da ogni bolletta nelle tavole di consumo dei moduli di verifica elettronici;
b. riportare la natura della fonte energetica impiegata per riscaldare ambienti e acqua sanitaria e il numero di kWh di elettricità risultanti da ogni bolletta nelle tavole di consumo dei moduli di verifica elettronici;
c. calcolare con l'aiuto delle tavole la cifra annuale delle misurazioni sopra riportate per pernottamento e per m2 di superficie interna, inclusa una stima degli ospiti di lunga durata;
d. presentare una descrizione delle procedure seguite per raccogliere i dati nelle note alle tavole.
e. fornire ogni anno i risultati all'Organismo Competente che ha seguito la procedura di certificazione.

Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 63-65

Ritornare all'inizio dei criteri

28. Altri dati da rilevare
La struttura ricettiva deve disporre di procedure per la rilevazione e il controllo dei dati sui consumi di sostanze chimiche (espressi in kg e/o in litri), con l'indicazione se si tratta di un prodotto concentrato o meno, e sulla quantità di rifiuti prodotta (in litri e/o kg di rifiuti indifferenziati).
I dati devono essere rilevati, ove possibile, a scadenza mensile o almeno annuale e devono essere espressi anche sotto forma di consumo o produzione per pernottamento e per m2 di superficie interna.
La struttura ricettiva deve comunicare ogni anno i risultati all'organismo competente che ha esaminato la richiesta.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione gestione generale" e il suo scopo è quello di consentire al gestore della struttura ricettiva di controllare i propri consumi.

Condizioni di applicabilità
Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e una descrizione delle procedure seguite. Al momento della presentazione della domanda, il richiedente fornisce i dati relativi ai consumi suindicati per almeno gli ultimi sei mesi (se disponibili); successivamente, ogni anno presenta i dati riguardanti l'anno precedente o il periodo di esercizio. Il richiedente indica i servizi offerti e specifica se la biancheria viene lavata nei locali della struttura ricettiva.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. riportare la quantità di detersivo e detergente utilizzato in kg nelle tavole di consumo dei moduli di verifica elettronici, specificando nelle note se il detersivo è concentrato o meno o se altre misure sono state usate;
b. calcolare con l'aiuto delle tavole il quantitativo di detersivo utilizzato almeno ogni sei mesi;
c. misurare (in kg o litri) le quantità di rifiuti indifferenziati
d. con l'aiuto delle tavole di consumo riportare la cifra annuale delle suddette misurazioni per pernottamento e per m2 di superficie interna;
e. specificare i servizi offerti e se è fornito il servizio di lavanderia;

f. presentare una descrizione delle procedure seguite nelle note;
g.fornire ogni anno i risultati all'Organismo Competente che ha seguito la procedura di certificazione

Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 66-68

Note:
Sostanze chimiche:
Ulteriori informazioni relative ai grammi di sostanza secca si possono trovare sulle etichette dei contenitori, oppure sulle schede di prodotto dei fornitori. Nel caso non fosse disponibile alcuna informazione sarà utile documentare le quantità in litri o kg. La quantità totale di sostanze chimiche consumate puo' essere determinata dalle fatture.
Rifiuti
Dati relativi alle quantià prodotte possono essere raccolti nei modi seguenti:

- Per litri o kg come richiesto dall'azienda raccoglitrice di rifiuti
- Se lo smaltimento dei rifiuti è pagato a forfait, la struttura ricettiva deve sviluppare un proprio sistema di misurazione (conteggio di contenitori)

Ritornare all'inizio dei criteri

29. Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica
Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta:

"La struttura ricettiva s'impegna attivamente a utilizzare fonti di energia rinnovabili, a risparmiare acqua ed energia, a ridurre i rifiuti e a migliorare l'ambiente locale."

Contesto
Questo criterio rientra nella sezione gestione generale e il suo scopo è comunicare gli obiettivi dell'Ecolabel europeo, come contemplato dal
regolamento che disciplina l'Ecolabel Ue.

Condizioni di applicabilità
Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive.

Valutazione e verifica*: il richiedente fornisce un esempio del modo in cui egli intenda utilizzare il marchio di qualità e una dichiarazione di conformità a tale criterio.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. preparare uno o più supporti per l'Ecolabel Ue contenente il messaggio in base ai contenuti richiesti;
b. presentare un campione dei supporti utilizzati.

Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 69

Note:
SI PREGA DI NOTARE CHE QUESTO CRITERIO DEVE ESSERE SODDISFATTO ANCHE DALLE strutture ricettive CHE APPLICANO UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (EMAS o ISO 14001).

Il logo del marchio sarà fornito alla struttura ricettiva in forma elettronica, facile da stampare.
Il logo potrà essere utilizzato nei luoghi seguenti:

- Depliant
- Carta intestata

- Buste
- Sito web della struttura ricettiva e siti ad esso collegati
- Formulari di prenotazione
- Fatture

Ritornare all'inizio dei criteri

Tornare all'indice

SEZIONE B

CRITERI FACOLTATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFI 1 E 2

Questi criteri sono organizzati in sezioni, in maniera simile alla prima sezione. Coprono un'ampia gamma di possibilità, al fine di consentire al richiedente di individuare i requisiti che meglio si adattano al suo profilo ed alla sua politica ambientale.

A ciascun criterio della presente sezione è stato assegnato un punteggio espresso in punti o frazioni di punto. Per ottenere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica le strutture ricettive devono ottenere un punteggio minimo di 20 punti. Il numero di punti raggiungibili per ogni criterio è indicato nel titolo di ognuno.

Il punteggio totale richiesto deve essere incrementato di 3 punti per ciascuno dei servizi supplementari indicati di seguito e offerti direttamente dalla direzione o dai proprietari della struttura ricettiva:

- servizi di ristorazione (compreso il servizio di prima colazione),

- attività ricreative/di fitness, comprendenti saune, piscine e altre strutture analoghe che si trovino nel perimetro della struttura ricettiva. Se le attività ricreative/di fitness sono rappresentate da un centro benessere, il punteggio è aumentato di 5 punti invece di 3,

- spazi verdi/aree esterne compresi parchi e giardini accessibili agli ospiti.

ENERGIA -B

30. Generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili (massimo 4 punti)
La struttura ricettiva deve disporre di un sistema fotovoltaico (pannelli solari) o di un impianto idroelettrico locale o di generazione di elettricità dal geotermico, da biomasse o dall'energia eolica che fornisce o che è destinato a fornire almeno il 20 % del consumo annuo complessivo di elettricità (2 punti). La struttura ricettiva deve fornire alla rete un quantitativo netto di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (2 punti).

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è di promuovere l'auto-produzione di elettricità da fonti rinnovabili e ridurre la produzione del gas serra CO2 (anidride carbonica).

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e una documentazione relativa al sistema di alimentazione fotovoltaica, idroelettrica, geotermica, a biomassa o eolica e i dati sulla sua produzione potenziale e reale, nonché la documentazione relativa ai flussi elettrici dalla e verso la rete a conferma di contributo netto alla rete di elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabili.*

Conformità e documentazione necessaria

Il richiedente deve:
a. descrivere l'impianto fotovoltaico, idroelettrico locale, geotermale, di biomassa o eolico e dichiarare la produzione potenziale;
b. dichiarare la produzione elettrica effettiva da fonti rinnovabili;
c. presentare documentazione comprofante i flussi di elettricità da e verso la rete elettrica.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 4-5

Ritornare all'inizio dei criteri

31. Energia da fonti rinnovabili (massimo 2 punti)
Almeno il 70 % dell'energia complessiva utilizzata per riscaldare o raffreddare le stanze o per la produzione di acqua calda per uso sanitario deve provenire da fonti di energia rinnovabili (1,5 punti; 2 punti se il 100 % dell'energia utilizzata dalla struttura ricettiva ai suddetti fini proviene da fonti di energia rinnovabili).

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è di promuovere l'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili e ridurre la produzione del gas serra CO2 (anidride carbonica).

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, oltre ai dati sull'energia consumata per il riscaldamento dei locali e l'acqua calda, e una documentazione che attesti che almeno il 70 % o il 100 % di tale energia è prodotta da fonti di energia rinnovabili.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. descrivere il sistema che impiega fonti rinnovabili per riscaldare ambienti e/o acqua per uso sanitario (quale biogas, biomassa, pellets, pompe di calore, geotermale e solare);
b. riportare la percentuale di produzione di calore da fonti rinnovabili rispetto al consumo annuo di energia usata per il riscaldamento e/o raffreddamento di ambienti e acqua sanitaria (come richiesto anche dal criterio n. 28 sulla misurazione del consumo energetico);

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 6-7

Ritornare all'inizio dei criteri

32. Rendimento energetico delle caldaie (1,5 punti)
La struttura ricettiva deve disporre di caldaie a quattro stelle ai sensi della direttiva 92/42/CEE.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è di ridurre l'uso di combustibile fossile attraverso un elevato rendimento energetico
della caldaia.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la relativa documentazione.*

Conformità e documentazione necessaria
Le caldaie a quattro stelle hanno rendimenti fino al 95%. Questa informazione è generalmente riportata nel manuale tecnico della caldaia, altrimenti, il produttore o il rivenditore devono certificare il numero di stelle della caldaia. Questo criterio può essere soddisfatto anche da caldaie che sono escluse dalla direttiva 92/42/CEE ma che hanno un rendimento equivalente alle quattro stelle contemplate dalla direttiva..

Il richiedente deve:

a. farsi rilasciare dal fabbricante o dal rivenditore una dichiarazione che attesti il numero di stelle della caldaia;
OPPURE
b. presentare una copia del manuale tecnico della caldaia che riporta il numero di stelle della caldaia;

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 8

Ritornare all'inizio dei criteri

33. Emissioni di NOx delle caldaie (1,5 punti)
Le caldaie devono corrispondere alla classe 5 della norma EN 297 prA3 sulle emissioni di NOx e deve emettere meno di 60 mg NOx/kWh (caldaie a condensazione a gas) o di 70 mg NOx/kWh (caldaie non a condensazione a gas con una potenza nominale di 120 kW).

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è di ridurre le emissioni di NOx, responsabile dell'effetto serra nell'atmosfera.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e un rapporto o specifiche tecniche stilate da tecnici specializzati responsabili della vendita e/o della manutenzione delle caldaie.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. chiedere al fabbricante o al rivenditore una dichiarazione che attesti la classe (numero di stelle) della caldaia e che certifichi un'emissione non superiore a 60 mg di NOx/kWh (caldaie a gas a condensazione) o di 70 mg NOx/kWh (caldaie a gas non a condensazione con una potenza nominale fino a 120 kW).;
OPPURE
b. presentare una copia delle informazioni relative alla classe della caldaia riportate nel manuale tecnico della stessa;
c. conservare i dati dei test di manutenzione per dimostrare che le attività di manutenzione sono state puntualmente eseguite durante il periodo di validità dell'Ecolabel.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 9

Ritornare all'inizio dei criteri

34. Teleriscaldamento (1,5 punti)
Ai fini dell’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica la struttura ricettiva deve essere riscaldata mediante teleriscaldamento, secondo le modalità descritte di seguito.
Il calore deve essere prodotto da unità di cogenerazione ad alta efficienza ai sensi della direttiva 2004/8/CE e dagli altri atti della Commissione adottati in applicazione di detta direttiva, oppure da caldaie destinate solo alla produzione di calore con un’efficienza pari o superiore al valore di riferimento applicabile istituito dalla decisione 2007/74/CE della Commissione;
inoltre:
le tubature della rete di distribuzione del teleriscaldamento devono soddisfare i requisiti stabiliti nelle norme CEN applicabili alle suddette tubature.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è di ridurre l'inquinamento dovuto al riscaldamento di numerose singole strutture
rispetto al riscaldamento generato da un impianto centralizzato, più efficiente e meglio controllato, ovvero l'impianto di teleriscaldamento.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e una documentazione che attesti il collegamento al teleriscaldamento.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. chiedere al suo fornitore di energia una dichiarazione che attesti la presenza di un sistema di teleriscaldamento a cui la struttura ricettiva è
allacciato;
OPPURE
b. presentare la documentazione necessaria per dimostrare l'allacciamento al sistema di teleriscaldamento e la compatibilità delle condutture di distribuzione del calore con le norme CEN relative;
c. fornire documentazione tecnica relativa all'efficienza del sistema di teleriscaldamento.

Note: Standard europeo per condutture nelle reti di teleriscaldamento, pubblicato da CEN:
EN 253 Sistema di tubature per reti di acqua calda sotterranei
EN 448 Accessori preisolati
EN 488 Valvole preisolate
EN 489 Giunture e raccordi
Tubature di acciaio saldate longitudinalmente secondo DIN 1626:1984 o senza saldatura secondo DIN 1629:1984.
Materiale di acciaio St 37,0 o simili secondo DIN 17100

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 10

Ritornare all'inizio dei criteri

35. Cogenerazione di energia termica ed elettrica (1,5 punti)
L'energia elettrica e termica della struttura ricettiva devono essere fornite da unità di cogenerazione ad alta efficienza ai sensi della direttiva 2004/8/CE. Se il servizio di ricezione turistica dispone di un'unità di cogenerazione sul posto, questa deve fornire almeno il 70 % del consumo totale di energia elettrica e termica in loco. L'energia fornita è calcolata secondo il metodo indicato nella direttiva 2004/8/CE.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è di favorire il ricorso ad impianti che generano energia sia termica che elettrica, aumentando il rendimento della centrale.

Valutazione e verifica*: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e una documentazione sull'impianto di cogenerazione di energia termica ed elettrica.*

Conformità e documentazione necessaria
Se l'impianto di cogenerazione non è installato all'interno della struttura ricettiva, il richiedente deve:
a. farsi rilasciare dal proprio fornitore di energia una dichiarazione che attesti la presenza di una centrale di cogenerazione da cui la struttura ricettiva riceve la propria energia termica ed elettrica;
b. indicare la quantità di energia ricevuta dalla centrale di cogenerazione, dimostrando che copre l'intero fabbisogno energetico annuale;

Se l'impianto di cogenerazione è installato all'interno della struttura ricettiva, il richiedente deve:
a. dichiarare la presenza dell'impianto di cogenerazione termica ed elettrica per la struttura ricettiva;
b. indicare il quantitativo di energia ricevuto da tale impianto, dimostrando che copre il 70% dei consumi totali di energia termica ed elettrica e la metodologia utilizzata dall'impianto, calcolando i consumi conformemente alla metodologia prevista nella direttiva 2004/8/CE.
c. indicare il fornitore ed il tipo di fonte energetica per il restante 30%;

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 11

Ritornare all'inizio dei criteri

36. Pompa di calore (massimo 2 punti)
La struttura ricettiva deve disporre di una pompa di calore per il riscaldamento e/o il condizionamento dell'aria (1,5 punti). La pompa di calore deve essere munita del marchio comunitario di qualità ecologica o di altro marchio ecologico ISO tipo I (2 punti)

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione energia" ed il suo scopo è quello di promuovere l'utilizzo della pompa di calore, visti gli elevati rendimenti di tale dispositivo nel riscaldamento e nel condizionamento..

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione sulla pompa di calore*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. presentare una copia del manuale tecnico con le condizioni di funzionamento della pompa di calore;
OPPURE
b. presentare un rapporto tecnico stilato da personale qualificato sulle condizioni di funzionamento della pompa di calore;
OPPURE
c. presentare una copia della documentazione sulla certificazione con l'Ecolabel europeo o un'altra certificazione ISO tipo I della pompa di calore.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 12-13

Ritornare all'inizio dei criteri

37. Recupero del calore (massimo 1,5 punti)
La struttura ricettiva deve disporre di un sistema di recupero del calore per una (1 punto) o due (1,5 punti) delle seguenti categorie di prodotti: sistemi di refrigerazione, ventilatori, lavatrici, lavastoviglie, piscina(e), acque di scarico sanitarie.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è di favorire il risparmio energetico grazie al recupero del calore da alcune apparecchiature presenti nella struttura ricettiva.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione sui sistemi di recupero del calore.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. presentare una copia del progetto relativo ai sistemi di recupero di calore presenti nella struttura ricettiva;
OPPURE
b. presentare una descrizione redatta da un tecnico riguardo le misure di recupero di calore attuate;

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 14

Ritornare all'inizio dei criteri

38. Termoregolazione (1,5 punti)
La temperatura in ogni area comune e stanza deve essere regolata in maniera autonoma.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è di favorire la possibilità di regolare la temperatura autonomamente a seconda delle
necessità, al fine di risparmiare energia riducendo la temperatura ambiente dove possibile

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione sui sistemi di termoregolazione.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. presentare una descrizione predisposta da un tecnico sul sistema di termoregolazione;
OPPURE
b. presentare un documento che illustri la tecnologia usata per operare la termoregolazione

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 15

Ritornare all'inizio dei criteri

39. Audit del rendimento energetico degli edifici (1,5 punti)
Due volte all'anno la struttura ricettiva deve essere sottoposta ad un audit del rendimento energetico da parte di un esperto indipendente e deve mettere in pratica almeno due raccomandazioni su come migliorare il rendimento energetico risultante dall'audit.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è di identificare e ridurre la dispersione energetica dell'edificio, risparmiando così l'energia utilizzata per il riscaldamento e il condizionamento.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta la relazione dell'audit sul rendimento energetico e una documentazione dettagliata sul modo in cui la struttura ricettiva ha soddisfatto tale criterio.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. fornire una dichiarazione da parte dell'esperto che ha eseguito l'audit sul rendimento energetico;
b. fornire un documento che riporta i risultati dell'audit;
c. presentare una dichiarazione relativa a quali delle raccomandazioni date dall'audit saranno realizzate fino alla prossima visita

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 16

Note:
Il tipico audit di rendimento energetico degli edifici include un'analisi completa del o degli edifici, con soffitti, muri, finestre, porte, cantine o sotterranei e sistemi di riscaldamento, raffreddamento e trasporto dell'acqua calda. Si eseguono test di infiltrazione utilizzando un blower e un manometro digitale per poter valutare le perdite totali e diagnosticare il loro effetto. La termografia presenta lo stato attuale di isolamento termico di un edificio, permettendo di identificare velocemente le aree di perdita di calore o raffreddamento (statisticamente il 31% avviene sui pavimenti, muri e soffitti, il 15% sulle condutture, il 14% attraverso i cammini, il 13% a causa delle perforazioni per le tubature, l'11% con le porte, il 10% attraverso le finestre, il 4% attraverso aperture di ventilazione e sfogo e il 2% attraverso le prese elettriche).

Ritornare all'inizio dei criteri

40. Impianti di condizionamento (massimo 2 punti)
Tutti i condizionatori domestici in uso nella struttura ricettiva devono presentare un'efficienza energetica

superiore del 15 % rispetto alla soglia definita per la classe A ai sensi della direttiva 2002/31/CE (1,5 punti). Tutti i condizionatori domestici in uso nella struttura ricettiva devono presentare un'efficienza energetica pari o superiore al 30 % rispetto alla soglia definita per la classe A ai sensi della direttiva 2002/31/CE (2 punti).
Tale criterio non si applica agli apparecchi che possono utilizzare anche altre fonti energetiche, agli apparecchi aria-acqua o acqua-acqua o alle unità con una capacità (potenza refrigerante) superiore a 12 kW.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è di risparmiare l'energia utilizzata per il condizionamento grazie all'elevata efficienza dell'impianto di condizionamento.

Valutazione e verifica: *il richiedente fornisce una documentazione attestante la conformità a tale criterio.*

Conformità e documentazione necessaria
a. Il richiedente deve dimostrare che il suo impianto di condizionamento ha un'efficienza energetica superiore del 15% alla alla soglia di omologazione della classe A attraverso un rapporto tecnico stilato dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita e/o della manutenzione dell'impianto di condizionamento.
OPPURE
a. Il richiedente deve: fornire prova che il suo impianto di condizionamento ha un'efficienza energetica superiore del 30% alla alla soglia di omologazione della classe A attraverso un rapporto tecnico stilato dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita e/o della manutenzione dell'impianto di condizionamento.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 17

Note: Il rapporto tecnico può includere la documentazione tratta dal manuale tecnico dell'impianto di condizionamento.

Ritornare all'inizio dei criteri

41. Spegnimento automatico dell'impianto di condizionamento e di riscaldamento (1,5 punti)
Deve essere presente un dispositivo automatico che spenga l'impianto di condizionamento e di riscaldamento delle stanze quando le finestre sono aperte.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è di evitare sprechi di energia dovuti al riscaldamento o al condizionamento di un ambiente in cui sia aperta una finestra.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta le specifiche tecniche redatte da tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita e/o della manutenzione dell'impianto di condizionamento.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve: dimostrare di possedere un sistema in grado di spegnere automaticamente il riscaldamento o il condizionamento se le finestre vengono aperte, tramite un rapporto tecnico predisposto dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita e/o della manutenzione dell'impianto di condizionamento.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 18

Ritornare all'inizio dei criteri

42. Architettura bioclimatica (3 punti)
La struttura ricettiva deve essere costruita in base a principi di architettura bioclimatica.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è di ridurre il consumo di risorse, promuovendo allo stesso tempo l'utilizzo delle risorse naturali.

Valutazione e verifica*: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e una documentazione adeguata.*

Conformità e documentazione necessaria
L'architettura bioclimatica si riferisce alla struttura dell'edificio ed identifica i metodi naturali per risparmiare ed utilizzare risorse naturali.
Alcuni esempi sono riportati di seguito.
Il richiedente deve::
a. soddisfare almeno sei delle condizioni sopra citate o simili;
b. presentare una spiegazione dettagliata, per esempio un rapporto tecnico, che illustri in che modo la struttura ricettiva soddisfa il criterio;
c. includere qualsiasi altra documentazione adeguata quale prova di conformità al criterio.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 19

RISCALDAMENTO NATURALE
Sono attuate misure per sfruttare al massimo il riscaldamento del clima naturale
1. una esposizione adeguata degli edifici al sole invernale;
2. una appropriata protezione della struttura ricettiva dai venti invernali tramite dispositivi naturali (vegetazione) o artificiali;
3. un posizionamento adeguato delle finestre, tale da sfruttare il sole in inverno;

LUCE NATURALE
Sono attuate misure per sfruttare al massimo la luce naturale
4. le finestre sono posizionate di modo che la luce naturale in un giorno di sole sia disponibile per almeno 8 ore al giorno per almeno sei mesi l'anno nelle aree comuni;
5. le finestre sono posizionate di modo che la luce naturale in un giorno di sole sia disponibile per almeno 8 ore al giorno per almeno sei mesi l'anno in almeno il 50% delle stanze;
6. la struttura ricettiva non pregiudica la possibilità degli edifici vicini di usufruire della luce naturale.

CONDIZIONAMENTO NATURALE
Sono attuate misure per sfruttare al meglio il condizionamento del clima naturale
7. un'adeguata esposizione all'ombra estiva degli edifici tramite vegetazione;
8. un'adeguata esposizione degli edifici alle brezze estive;
9. un'adeguata ombreggiatura delle finestre tramite dispositivi ombreggianti naturali o artificiali;
10. un'adeguata disposizione delle finestre, delle aree comuni e dei corridoi tale da massimizzare la ventilazione naturale;
11. adeguati dispositivi atti a spostare l'aria da zone fredde a zone calde (per esempio attraverso sistemi di ventilazione meccanica che immettono aria fresca dai seminterrati nelle aree comuni);

RUMORE
Sono attuate misure per ridurre la trasmissione del rumore
12. le aree comuni sono provviste di materiale che tampona la trasmissione del rumore alle altre parti della struttura ricettiva;
13. gli edifici della struttura ricettiva ed altri fabbricati sono costruiti con materiali in grado di ridurre il rumore verso l'esterno;
14. si utilizzano barriere vegetali per ridurre la trasmissione del rumore all'interno della struttura ricettiva.

MATERIALI EDILI
Sono attuate misure per incrementare l'utilizzo di materiali edili locali
15. almeno una parte principale degli edifici della struttura ricettiva è costruita con materiali locali;
16. almeno una parte principale degli edifici della struttura ricettiva è costruita con materiali riciclati;
17. sono state attuate misure per ridurre al minimo la quantità di energia racchiusa nei materiali edili nuovi;

INTEGRAZIONE NEL PAESAGGIO
Sono attuate misure per integrare al meglio la struttura ricettiva nel paesaggio
18. a seconda del sito, la struttura ricettiva si integra nel paesaggio;
19. la struttura ricettiva utilizza la vegetazione locale (per esempio vegetazione che non ha bisogno di essere innaffiata spesso).
20. ALTRO specificare

Ritornare all'inizio dei criteri

43. Frigoriferi (1 punto), forni (1 punto), lavastoviglie (1 punto), lavatrici (1 punto), asciugabiancheria (1 punto) e apparecchiature da ufficio (1 punto) a basso consumo energetico (fino ad un massimo di 3 punti)
a) (1 punto): Tutti i frigoriferi domestici hanno un'efficienza di classe A + o A++ ai sensi della direttiva 94/2/CE della Commissione; tutti i frigo-bar e i mini-bar rientrano quantomeno nella classe di efficienza B.
Valutazione e verifica: *il richiedente fornisce la documentazione che indica la classe d'energia di tutti i frigoriferi e frigo-bar o mini-bar.*

b) (1 punto): Tutti i forni elettrici ad uso domestico presentano un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 2002/40/CE della Commissione.
Valutazione e verifica*: il richiedente fornisce la documentazione che indica la classe d'energia di tutti i forni elettrici per uso domestico.*
Nota: Il criterio non si applica ai forni non elettrici o che non sono altrimenti contemplati dalla direttiva 2002/40/CE (ad esempio i forni industriali).

c) (1 punto): Tutte le lavastoviglie domestiche presentano un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 97/17/CE della Commissione.
Valutazione e verifica: *il richiedente fornisce la documentazione che indica la classe d'energia di tutte le lavastoviglie.*
Nota: Il criterio non si applica alle lavastoviglie che non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 97/17/CE (ad esempio lavastoviglie industriali).

d) (1 punto): Tutte le lavatrici domestiche presentano un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 95/12/CE della Commissione.
Valutazione e verifica: *il richiedente fornisce la documentazione che indica la classe d'energia di tutte le lavatrici.*
Nota: Il criterio non si applica alle lavatrici non contemplate dalla direttiva 95/12/CE (ad esempio lavatrici industriali).

e) (1 punto): Almeno l'80 % delle apparecchiatura da ufficio (PC, monitor, fax, stampanti, scanner, fotocopiatrici) possiede i requisiti per l'attribuzione dell'etichetta "Energy Star" ai sensi del regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione 2003/168/CE della Commissione.
Valutazione e verifica: *il richiedente fornisce la documentazione che attesti che l'apparecchiatura da ufficio risponde ai requisiti dell'etichetta "Energy Star".*

f) (1 punto): Tutte le asciugabiancheria elettriche presentano un'efficienza energetica di classe A ai sensi

della direttiva 95/13/CE .
Valutazione e verifica*: il richiedente fornisce la documentazione che indica la classe d'energia di tutte le asciugabiancheria elettriche.*
Nota: Il criterio non si applica alle asciugabiancheria elettriche che non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 95/13/CE (ad esempio le asciugabiancheria elettriche industriali).

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è di ridurre il consumo di elettricità attraverso l'utilizzo di attrezzature ad alto rendimento energetico.

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve fornire la documentazione tecnica per le attrezzature in suo possesso che sono conformi al criterio, provando che dispongono delle caratteristiche e classi energetiche richieste.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 20

Ritornare all'inizio dei criteri

44. Asciugamani e asciugacapelli elettrici con sensore di prossimità (massimo 2 punti)
Tutti gli asciugamani (1 punto) e gli asciugacapelli (1 punto) elettrici devono essere muniti di sensori di prossimità o devono avere ottenuto un marchio di qualità ecologica ISO tipo I.

Contesto:
Questo criterio rientra nella "sezione energia" ed il suo scopo è quello di evitare gli sprechi di energia attribuibili agli asciugamani o agli asciugacapelli in funzione anche quando non vi sono oggetti ubicati sotto di essi o nelle loro vicinanze.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una documentazione adeguata che attesti come la struttura ricettiva rispetta tale criterio.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. dimostrare che gli asciugamani o gli asciugacapelli installati nella struttura ricettiva sono dotati di sensori che garantiscono l'emissione di aria calda solo quando un oggetto viene posizionato sotto o vicino ad essi.
OPPURE
b. fornire informazioni sugli asciugamani o gli asciugacapelli provvisti di marchio ecologico ISO tipo I.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 21-22

Note: E possibile accludere alla documentazione le informazioni pertinenti riportate nel manuale tecnico dell'apparecchio.

Ritornare all'inizio dei criteri

45. Posizionamento dei frigoriferi (1 punto)
I frigoriferi delle cucine, dei ristoranti e dei bar devono essere posizionati e regolati in base a principi di risparmio energetico al fine di ridurre lo spreco di energia.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo principale è di ridurre il consumo energetico attraverso una gestione ed un posizionamento razionale del frigorifero.Spesso il posizionamento del frigorifero incide sia sui consumi che sull'efficienza energetica.

***Valutazione e verifica**: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio.*

Conformità e documentazione necessaria
Almeno due dei seguenti principi di risparmio energetico devono essere applicati:
a. il frigorifero è lontano o riparato da fonti di calore, come il forno;
b. i tubi refrigeranti sono puliti regolarmente;
c. vi sono procedure precise per aprire il frigorifero quante meno volte possibile.

Il richiedente deve:
a. specificare quali due misure sono attuate;
b. presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva soddisfa questo criterio.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 23

Ritornare all'inizio dei criteri

46. Spegnimento automatico delle luci nelle stanze (1,5 punti)
Il 95 % delle stanze della struttura ricettiva deve essere dotato di sistemi automatici che spengono le luci quando gli ospiti escono dalla stanza.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo principale è evitare il consumo superfluo di luce nelle stanze, per esempio quando l'ospite non è presente.

***Valutazione e verifica:** il richiedente presenta le specifiche tecniche redatte da tecnici specializzati responsabili dell'installazione e/o della manutenzione di tali sistemi.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. garantire il corretto funzionamento di un sistema automatico che spegne le luci quando gli ospiti escono dalle stanze;
b. assicurare che il sistema sia installato in almeno 80% delle stanze;
c. presentare un rapporto tecnico predisposto dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione e/o della manutenzione di questi sistemi.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 24

Ritornare all'inizio dei criteri

47. Controllo del timer della sauna (1 punto)
Tutte le saune e gli hammam devono essere dotati di un sistema di controllo del timer o di una procedura messa in atto dal personale per regolare l'accensione e lo spegnimento.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione energia" ed il suo scopo è quello di ridurre inutili sprechi di energia, regolando il funzionamento della sauna a seconda delle esigenze.

***Valutazione e verifica**: il richiedente presenta le specifiche tecniche redatte da tecnici specializzati responsabili dell'installazione e/o della manutenzione di tali sistemi.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. assicurarsi che la sauna o il hammam (gestiti direttamente o di sua proprietà) sia dotata di un sistema di

controllo del timer e fornirne documentazione;
OPPURE
b.fornire documentazione adeguata relativa alle procedure che regolano l'accensione da parte del personale della sauna o del hammam soltanto quando è necessario.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 25

Ritornare all'inizio dei criteri

48. Riscaldamento delle piscine con fonti di energia rinnovabili (massimo 1,5 punti)
L'energia impiegata per riscaldare l'acqua delle piscine deve provenire da fonti di energia rinnovabili. Minimo 50 % di energia: 1 punto; 100 %: 1,5 punti.

Contesto:
Questo criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è di promuovere l'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili per diminuire la produzione del gas serra CO2. Con l'utilizzo di energia solare per il riscaldamento di acqua trattata per esempio si possono evitare ca. 70 kg di emissioni di biossido di carbonio e di altri materiali nocivi per metro quadro di contenitore all'anno. .

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, i dati sul consumo di energia per il riscaldamento dell'acqua della piscina e una documentazione che attesti il quantitativo di energia utilizzata proveniente da fonti di energia rinnovabili*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. descrivere il sistema utilizzato per riscaldare l'acqua della/e piscina/e, come per esempio collettori solari;
b. riportare la percentuale di produzione di calore raggiunta attraverso questo sistema in relazione al consumo annuo totale di energia per il riscaldamento della/ piscina/e (come richiesto anche dal criterio 27 relativo alla misurazione del consumo energetico)

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 26

Ritornare all'inizio dei criteri

49. Spegnimento automatico delle luci esterne (1,5 punti)
Le luci esterne non necessarie per motivi di sicurezza devono spegnersi automaticamente dopo un tempo predeterminato o devono essere attivate da un sensore di prossimità.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo principale è di evitare consumi superflui di energia nell'illuminazione esterna, per esempio quando la luce naturale esterna è sufficiente.

Valutazione e verifica*: il richiedente presenta le specifiche tecniche redatte da tecnici specializzati responsabili dell'installazione e/o della manutenzione di tali sistemi*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. assicurarsi del funzionamento di un sistema automatico che spenga le luci esterne quando la luce naturale è sufficiente;
b. presentare un rapporto tecnico predisposto dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione e/o della manutenzione di questi
sistemi.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 27

Ritornare all'inizio dei criteri

ACQUA - B

50. Utilizzo di acqua piovana (2 punti) e di acqua riciclata (2 punti)
a) (2 punti): l'acqua piovana deve essere raccolta e utilizzata per scopi non sanitari e non potabili.

***Valutazione e verifica**: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e una documentazione giustificativa adeguata; deve inoltre presentare opportune garanzie che la fornitura di acqua a scopo sanitario e di acqua potabile sia completamente separata.*

b) (2 punti): l'acqua riciclata deve essere raccolta e utilizzata per scopi non sanitari e non potabili.

***Valutazione e verifica:** il richiedente fornisce una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata; garantisce inoltre che i circuiti di distribuzione dell'acqua a scopo sanitario e dell'acqua potabile siano assolutamente distinti.*

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione acqua" e il suo scopo è di ridurre il consumo d'acqua potabile trattata per scopi non potabili.

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. garantire l'implementazione di un sistema per la raccolta dell'acqua piovana e/o dell'acqua riciclata;
b. assicurarsi che questo sistema sia nettamente separato dal sistema di distribuzione di acqua potabile;
c. presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva soddisfa questo criterio,
d. presentare un'adeguata documentazione giustificativa unitamente ad idonee garanzie volte a dimostrare che la fornitura di acqua a scopo sanitario è completamente separata da quella di acqua potabile.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 28-29

Ritornare all'inizio dei criteri

51. Sistemi di irrigazione automatici per le aree esterne (1,5 punti)
La struttura ricettiva deve utilizzare un sistema automatico che ottimizzi i tempi di irrigazione e il consumo idrico per le piante e le aree verdi esterne.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione acqua" ed il suo scopo è di ridurre inutili consumi di acqua dovuti all'irrigazione di piante ed aree verdi esterne gestita in modo inefficiente.

***Valutazione e verifica**: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. identificare la tempistica più efficiente per l'irrigazione di piante ed aree verdi esterne;
b. utilizzare sistemi di irrigazione automatici che garantiscano la migliore tempistica;
c. fornire documentazione sul sistema di irrigazione automatica e sulla tempistica adottata.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 30

Ritornare all'inizio dei criteri

52. Flusso di acqua da rubinetti e docce (1,5 punti)
Il flusso medio di acqua in uscita dai rubinetti e dalle docce, esclusi i rubinetti delle vasche, non deve superare gli 8 litri/minuto.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione acqua" e il suo scopo è di ridurre inutili consumi idrici dovuti all'utilizzo da parte degli ospiti di docce e rubinetti.

Valutazione e verifica*: il richiedente fornisce una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. misurare il flusso d'acqua raccogliendo e misurando l'acqua che scorre da rubinetti e docce in un minuto;
b. identificare il miglior modo per ottenere un flusso medio da docce e rubinetti che non superi gli 8 litri/minuto;
c. presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio;
d. presentare ulteriore documentazione giustificativa adeguata se la spiegazione non è considerata sufficiente.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 31

Note:
Suggerimenti per la riduzione del flusso idrico
• utilizzare riduttori di flusso,
• ridurre la pressione dalla fonte

Formula per il calcolo:
Il flusso medio è calcolato come segue:
(Litri/min dai rubinetti x numero di rubinetti) + (litri/min dalle docce x numero di docce) / numero di rubinetti + numero di docce = 8 litri o meno.

Ritornare all'inizio dei criteri

53. Scarico dei WC (1,5 punti)
Almeno il 95 % dei WC deve consumare una quantità di acqua pari o inferiore a 6 litri per scarico.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione acqua" e il suo scopo è di risparmiare acqua riducendo l'acqua utilizzata per lo scarico del WC.

Valutazione e verifica*: il richiedente fornisce una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata..*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. misurare la quantità di acqua utilizzata per ogni scarico del WC (l'informazione riguardo al volume della vasca di carico installata nel muro si ottiene da parte dell'installatore, per le toilette normali di solito è contenuta nel libretto di installazione/manutenzione)
b. identificare il miglior modo per ottenere un volume di acqua per scarico pari a o inferiore a 6 litri;
c. presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva soddisfa questo criterio; incluso

l'informazione come si è misurato lo scarico se questo è stato fatto;
d. presentare ulteriore documentazione giustificativa adeguata, se la spiegazione non è considerata sufficiente.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 32

Note: Suggerimenti per il risparmio idrico

- modificare manualmente il natante della vasca d'acqua per limitare lo scarico a 6 litri.
- ridurre il volume della vasca d'acqua a 6 litri con una bottiglia di plastica ripiena d'acqua o con dei mattoni
- usare uno scarico a due livelli con lo scarico massimo pari a 6 litri;
- installare uno scarico manuale con un sistema di ritorno automatico.
- installare un sistema a controllo di flusso automatico

Ritornare all'inizio dei criteri

54. Consumo di acqua delle lavastoviglie (1 punto)
Il consumo di acqua delle lavastoviglie [espresso come W(misurato)] deve essere inferiore o uguale alla soglia risultante dall'equazione riportata di seguito utilizzando lo stesso metodo di prova (EN 50242) e lo stesso programma di lavaggio indicati nella direttiva 97/17/CE.

$W(misurato) \leq (0{,}625 \times S) + 9{,}25$
dove:
W(misurato) = consumo d'acqua misurato della lavastoviglie in litri per ciclo, espresso al primo decimale
S = numero applicabile di coperti standard della lavastoviglie.
Il criterio si applica unicamente alle lavastoviglie domestiche.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione acqua" e il suo scopo è di ridurre il potenziale consumo idrico della lavastoviglie.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta le specifiche tecniche redatte da tecnici specializzati incaricati della fabbricazione, della vendita o della manutenzione delle lavastoviglie, oppure dimostra che le lavastoviglie hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. fornire un rapporto tecnico predisposto dai tecnici specializzati, o documento equivalente, come le informazioni riportate nel manuale/istruzioni del fabbricante.
OPPURE
b. dimostrare che le lavastoviglie della struttura ricettiva sono provviste di marchio comunitario di qualità ecologica;
c. indicare il consumo idrico della lavastoviglie in base a contatori appositamente installati, come da criterio 89.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 33

Note: Esempi di consumo idrico:
Una lavastoviglie con 12 coperti deve avere un consumo massimo di 16,75 litri per ciclo; una con 6 coperti, un consumo massimo di 8,5 litri per ciclo.

Ritornare all'inizio dei criteri

55. Consumo di acqua delle lavatrici (1 punto)

Le lavatrici utilizzate nella struttura ricettiva dagli ospiti e dal personale o quelle impiegate dal fornitore dei servizi di lavanderia della struttura ricettiva devono utilizzare al massimo 12 litri di acqua per kg di carico misurato secondo la norma EN 60456, utilizzando il ciclo normale cotone a 60 °C previsto dalla direttiva 95/12/CE.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione acqua" e il suo scopo è di ridurre il consumo potenziale idrico relativo al servizio di lavanderia.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta le specifiche tecniche redatte dai tecnici specializzati responsabili della fabbricazione, della vendita o della manutenzione delle lavatrici, oppure dimostra che le lavatrici hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica. La struttura ricettiva fornisce la documentazione tecnica del fornitore dei servizi di lavanderia che attesta che le lavatrici impiegate sono conformi a tale criterio..*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. informarsi sul consumo idrico della lavatrice (normalmente questa informazione è riportata nel manuale tecnico);
b. presentare un rapporto tecnico stilato dal fabbricante o dai tecnici
specializzati responsabili della vendita o della manutenzione delle lavatrici, che può includere le informazioni riportate sul manuale tecnico;
OPPURE
c. dimostrare che le lavatrici sono provviste del marchio comunitario di qualità ecologica;
E
d. chiedere, se opportuno, al proprio fornitore del servizio di lavanderia, la documentazione tecnica attestante che le lavatrici impiegate ai fini del servizio sono conformi a questo criterio.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 34

Ritornare all'inizio dei criteri

56. Temperatura e flusso dell’acqua dei rubinetti (1 punto)
Per almeno il 95 % dei rubinetti deve essere possibile regolare precisamente e velocemente la temperatura e il flusso dell’acqua.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione acqua" e il suo scopo è di ridurre il tempo necessario per regolare la temperatura dell'acqua.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. installare un sistema che consente di regolare il flusso d'acqua e di raggiungere la temperatura desiderata in pochi secondi;
b. assicurarsi che il sistema sia installato in almeno il 95% degli ambienti destinati agli ospiti;
c. presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva soddisfa questo criterio;
d. presentare una documentazione giustificativa adeguata (come la copia dei progetti di termoregolazione e la documentazione che ne dimostri la sua messa in opera), qualora la spiegazione non sia considerata sufficientemente completa

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 35

Suggerimenti:
Un modo comune per controllare il flusso dell'acqua è quello di installare rubinetti a leva unica. Per quanto riguarda la temperatura, vi sono dei sistemi a leva che permettono all'impianto di riscaldamento di raggiungere velocemente la temperatura desiderata.

Ritornare all'inizio dei criteri

57. Timer per docce (1,5 punti)
Tutte le docce delle zone destinate al personale, delle aree esterne e comuni devono essere munite di un temporizzatore/sensore di prossimità per l'arresto automatico del flusso d'acqua dopo un tempo predeterminato o in caso di mancato utilizzo.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione acqua" e il suo scopo è di ridurre il consumo di acqua nelle docce.

***Valutazione e verifica**: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. garantire l'installazione di un sistema che arresti il flusso d'acqua dalle docce dopo un certo tempo;
b. presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio;
c. presentare qualsiasi altra documentazione necessaria (come la copia del progetto e l'implementazione dei dispositivi atti al funzionamento a tempo per le docce) se la spiegazione non è considerata sufficiente.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 36

Ritornare all'inizio dei criteri

58. Copertura della piscina (1 punto)
Durante la notte o se non viene utilizzata per più di un giorno, la piscina deve essere coperta per evitare che l'acqua si raffreddi e per ridurre l'evaporazione.

Contesto:
Questo criterio rientra nella "sezione acqua" ed ha lo scopo di ridurre gli sprechi d'acqua dovuti all'evaporazione. Inoltre è finalizzato a mantenere la temperatura dell'acqua, il che comporta un minor dispendio energetico per il riscaldamento dell'acqua, nonché la riduzione dell'inquinamento ed una minor proliferazione delle alghe.

***Valutazione e verifica:** il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. fornire la documentazione sul tipo di copertura utilizzata e sulle procedure attuate per coprire la piscina;
b. fornire la documentazione relativa alle misure di sicurezza applicate per evitare cadute accidentali sulla copertura e/o la possibilità di nuotare sotto la copertura

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 37

Ritornare all'inizio dei criteri

59. Antigelo (massimo 1,5 punti)

Se è necessario l'antigelo sulle strade devono essere utilizzati mezzi meccanici o sabbia/ghiaia per garantire che le strade entro il perimetro della struttura ricettiva siano sicure in caso di ghiaccio o neve (1,5 punti). Se si utilizzano mezzi chimici, devono essere impiegate sostanze con un tenore massimo di ione cloruro (Cl-) pari all'1 % (1 punto) oppure prodotti antigelo che hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica o altri marchi ecologici ISO tipo I nazionali o regionali (1,5 punti).

Contesto:
Questo criterio rientra nella "sezione acqua" ed il suo scopo è di ridurre l'inquinamento della falda acquifera. I sali sono tossici per le piante, gli animali, i laghi, i canali e la falda freatica. Il sale, anche in piccoli quantitativi, penetra nel suolo, modificandone la composizione e rendendo difficile la sopravvivenza delle piante. Inoltre, il sale è estremamente corrosivo per le superfici pavimentate, gli edifici e le automobili.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. verificare se i mezzi meccanici per la rimozione del ghiaccio sono sufficientemente sicuri da consentire una circolazione sicura sulle strade entro il perimetro della struttura ricettiva;
b. se necessario, scegliere prodotti per la rimozione del ghiaccio che rispettano il criterio;
c. fornire la documentazione sul sistema adottato per la rimozione del ghiaccio (meccanico o chimico) e sulle procedure per la rimozione del ghiaccio,
d. qualora si utilizzino sostanze chimiche per la rimozione del ghiaccio, fornire informazioni su tali sostanze

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 38

Note:
Per corrispondere a questo criterio occorre seguire quanto segue:
• Tutte le misure di antigelo dovrebbero essere di tipo meccanico;
• Per controllare neve e ghiaccio sui marciapiedi e sulle strade nel perimetro della struttura ricettiva dovrebbe essere usato sabbia o ghiaia. Questo tipo di antigelo aiuta a conservare la flora e fauna locale e la loro biodiversità.
• Se si utilizzano prodotti chimici per sgelare, questi dovrebbero essere certificati con un marchio ambientale di ISO tipo I
• Attenzione a non mettere in pericolo gli ospiti a causa di prodotti inadatti per il disgelo (ghiaia con pezzi appuntiti o taglienti)
• A volte invece di eliminare la neve può essere utile anche compattarla fino a creare una superficie robusta sulla quale camminare o guidare.
• Limitare l'utilizzo di sostanze di antigelo a luoghi veramente pericolosi, come per esempio le strade in salita.
• Per ridurre l'impatto ambientale anche delle sostanze ecocertificate, non si dovrebbe mai superare la quantità di 10 g per metro quadrato.
• Occorre tenere conto che i materiali „senza sale" possono contenere ioni di cloruro di sodio (NaCl), che hanno un impatto ambientale anche maggiore del sale.
• Altre sostanze antigelo chimiche come urea, composti di fosfato, sali di ammonio ecc non sono assolutamente ecocompatibili.

Ritornare all'inizio dei criteri

60. Indicazione della durezza dell'acqua (massimo 2 punti)
In prossimità delle zone lavanderia, delle lavatrici e delle lavastoviglie devono essere affisse informazioni sulla durezza dell'acqua locale (1 punto) per consentire agli ospiti e al personale un utilizzo ottimale dei

detersivi o, in alternativa, deve essere utilizzato un sistema di dosaggio automatico (1 punto) per ottimizzare il consumo di detersivo in funzione della durezza dell'acqua.

Contesto
La durezza dell'acqua incide sul quantitativo di detersivi impiegato per il bucato. Questo criterio si riferisce al risparmio di sostanze chimiche reso possibile grazie ad una corretta interpretazione delle indicazioni relative al tipo di acqua..

Valutazione e verifica*: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione attestante le modalità di informazione degli ospiti.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. informarsi sulla durezza dell'acqua;
b. fornire informazioni agli ospiti ed al personale, collocando tali informazioni nei luoghi dove sono necessarie, come stabilito nel criterio, indicando dove tali informazioni sono affisse all'interno della struttura ricettiva;
E/OPPURE
c. installare sistemi di dosaggio automatici per detersivi, già ottimizzati per la durezza dell'acqua
d. fornire una descrizione di questi sistemi di dosaggio e di come e dove sono spiegati agli ospiti

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 39-40

Ritornare all'inizio dei criteri

61. Orinatoi a risparmio idrico (1,5 punti)
Tutti gli orinatoi devono utilizzare un sistema senz'acqua oppure disporre di un dispositivo di risciacquo automatico o manuale che permetta il risciacquo del singolo orinatoio solo in caso di utilizzo.

Contesto:
Questo criterio rientra nella "sezione acqua" ed il suo scopo è quello di ridurre il consumo idrico. Gli orinatoi senz'acqua possono far risparmiare 150.000 litri di acqua per orinatoio all'anno nelle situazioni di utilizzo frequente. I sistemi senz'acqua includono un doppio sigillo che isola l'ambiente del bagno dai gas di fognatura. Infatti, vi è una barriera fissa di liquido spessa più di due pollici rivestita di un tensioattivo a bassa densità, non solubile nell'acqua, le cui proprietà fisiochimiche sono simili a quelle dell'olio di oliva. Il tensioattivo polimero, utilizzato per sigillare, è biodegradabile e non tossico, ma permeabile ai flussi di urina ad alta densità. Questo tensioattivo disponibile in commercio forma un ulteriore barriera o sigillo, che impedisce ai gas di fognatura di diffondersi nell'ambiente dei bagni.
Grazie a questo sigillante aggiuntivo, che galleggia sopra una normale barriera d'acqua, i sistemi senz'acqua comportano una protezione ancora superiore per l'ambiente locale da gas e batteri rispetto agli orinatoi tradizionali che utilizzano solo l'acqua. Inoltre, nella maggior parte degli orinatoi a risciacquo manuale o automatico, è necessario utilizzare sostanze chimiche per la rimozione del calcare, detersivi, agenti chimici o acidi aggressivi.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio..*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve: fornire la documentazione adeguata sul tipo di orinatoio impiegato, unitamente ad una descrizione delle sostanze chimiche utilizzate per gli orinatoi senz'acqua ed il funzionamento del meccanismo di risciacquo (manuale o automatico, indicando il quantitativo di acqua per ogni risciacquo)..

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 41

Ritornare all'inizio dei criteri

62. Specie autoctone utilizzate per nuove piantagioni all'esterno (1 punto)
Gli alberi e le siepi piantati nelle aree esterne devono essere costituiti da specie vegetali autoctone.

Contesto:
Questo criterio rientra nella "sezione acqua" ed il suo scopo è quello di ridurre i consumi idrici e l'inquinamento della falda freatica. La flora locale si adatta meglio alle condizioni climatiche ed è più resistente a potenziali parassiti o malattie rispetto alle specie importate; pertanto richiede meno trattamenti chimici e meno acqua.
Il pericolo delle specie estranee spesso giace nella loro crescita veloce e vigorosa nei siti dove non sono originarie. Questo a volte porta a una sostituzione completa della flora indigena. Le ragioni per questo possono essere la mancanza di nemici naturali e un clima favorevole. In questo modo si elimina la diversità genetica di un'area e la si sostituisce con una specie estranea.
Se specie esotiche sostituiscono specie indigene che ricoprono una certa funzione (p.es. il supporto delle rive di fiume) senza essere in grado di assumere anche queste funzioni, il paesaggio può riportare gravi danni. Questi danni possono essere riparati soltanto con grandi spese e difficoltà.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata di un esperto..*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve fornire la documentazione idonea sul tipo vegetazione piantata, compresa:
a. la descrizione delle specie piantate;
b. la dichiarazione di un esperto (botanico o fiorista) relativamente alla provenienza geografica delle piante e alla loro idoneità rispetto al clima locale.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 42

Note:
Per una struttura ricettiva con vegetazione indigena è importante seguire queste indicazioni:
- Ottenere informazioni da un esperto (p.es. guardia forestale) sulle specie, subspecie e varietà di fauna locale che potrebbero essere idonee per la struttura ricettiva- Per questo occorre conoscere e capire gli aspetti di biodiversità della struttura ricettiva e del suo paesaggio circostante per determinare i tipi di flora indigena appropriata. Questo è importante per capire le necessità delle specie (sole, acqua, forma delle radici ecc)
- Scegliere specie robuste, possibilmente non sensibili alle infezioni di funghi o altre malattie. Questo evita continua sostituzione delle piante e necessità di trattamento.
- Comprare, dove possibili, piante solo da fornitori locali o regionali (p.es. vivai o coltivatori). Questo garantisce trasporti più corti e una migliore conoscenza delle specie locali.

Ritornare all'inizio dei criteri

DETERSIVI E DISINFETTANTI - B

63. Detersivi (massimo 3 punti)
Almeno l'80 % in peso dei detersivi per il lavaggio a mano delle stoviglie e/o dei detersivi per le lavastoviglie e/o dei detersivi per bucato e/o dei prodotti generici per la pulizia e/o i detergenti sanitari e/o i saponi e gli shampoo utilizzati dalla struttura ricettiva deve essere munito del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO tipo I nazionali o regionali (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle suddette categorie di prodotti fino ad un massimo di 3 punti).

Contesto
Questo criterio rientra nella sezione "sostanze chimiche" e il suo scopo è di ridurre l'impatto ambientale

dei detersivi promuovendo l'utilizzo di detersivi Ecolabel. Sono accettati solo Ecolabel ISO Tipo I (la definizione di Ecolabel ISO Tipo I è riportata nel glossario)..

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. indicare la quantità (in peso) utilizzata ogni anno per una o più delle seguenti categorie di detersivi:
- detersivi per il lavaggio a mano dei piatti,
- detersivi per lavastoviglie,
- detersivi per bucato
- detergenti generici;
- detergenti per sanitari
- saponi e shampoo
b. indicare per ogni categoria, la quantità di prodotto provvisto di Ecolabel europeo o Ecolabel ISO Tipo I utilizzato in un anno;
c. dimostrare che la quantità di detersivo Ecolabel (per ogni categoria) corrisponde ad almeno l'80%
d. presentare la documentazione, come le fatture, attestante che i detersivi suddetti sono stati effettivamente acquistati dalla struttura ricettiva.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 43

Note: Produttori di prodotti con marchi ecologici ISO tipo I si trovano sui siti web seguenti:

- www.Ecolabel.com
- www.Blauer-engel.de
- www.Swanen.nu
- www.Umweltzeichen.at

Ritornare all'inizio dei criteri

64. Pitture e vernici per interni e per esterni (massimo 2 punti)
Almeno il 50 % delle opere di tinteggiatura interna e/o esterna della struttura ricettiva deve essere effettuato con pitture e vernici per interni e/o esterni munite del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO tipo I nazionali o regionali (1 punto per le pitture e vernici per interni e 1 punto per quelle per esterni).

Contesto
Questo criterio rientra nella sezione sostanze chimiche e il suo scopo è di ridurre l'impatto ambientale causato da pitture e vernici per interni, promuovendo l'utilizzo di prodotti Ecolabel. Sono accettati solo Ecolabel ISO Tipo I.
Questo criterio si riferisce a pitture e vernici per interni ed esterni. Il criterio, per essere valido, considera tre anni precedenti alla domanda di assegnazione e un anno successivo a tale domanda, nel caso in cui la tinteggiatura della struttura ricettiva sia pianificata poco dopo la richiesta del marchio

Valutazione e verifica*: il richiedente presenta dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. indicare la quantità in peso di pitture e vernici per interni utilizzate o da utilizzare all'interno della struttura ricettiva;
E/OPPURE
b. indicare la quantità in peso di pitture e vernici per esterni utilizzate o da utilizzare all'interno della

struttura ricettiva;
b. indicare la quantità di pitture e vernici per interni e/o per esterni utilizzata o da utilizzare provvisti di Ecolabel europeo o di un altro Ecolabel di Tipo I;
c. dimostrare che il quantitativo utilizzato di pitture e vernici provviste di marchio sia pari ad almeno il 50%, fornendo a tal fine idonea documentazione (come le fatture di acquisto).

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 44-45

Ritornare all'inizio dei criteri

65. Sostegno ad alternative agli accendifuoco artificiali per barbecue (1 punto)
Presso la struttura ricettiva possono essere venduti o offerti unicamente prodotti alternativi agli accendifuoco artificiali per barbecue o caminetti, quali olio di semi di colza o prodotti di canapa.

Contesto:
Questo criterio rientra nella sezione "sostanze chimiche" ed il suo scopo è quello di ridurre l'inquinamento. Gli accendifuoco chimici possono causare un pesante impatto sull'acqua e sul terreno. Inoltre, sono molto tossici se ingeriti accidentalmente ed estremamente pericolosi nelle aree a rischio di incendio.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. informarsi sulla disponibilità di accendifuoco alternativi per il barbecue nel mercato locale (per esempio prodotti di canapa, schegge di legno o di semi di colza);
b. fornire la documentazione sul tipo di accendifuoco venduti negli spacci della struttura ricettiva;
c. informare gli ospiti sui metodi alternativi di accensione del fuoco:
d. fornire una dichiarazione attestante che gli spacci della struttura ricettiva non vendono accendifuoco chimici.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 46

Ritornare all'inizio dei criteri

66. Dosaggio del disinfettante per piscine (1 punto) o piscine naturali/ecologiche (1 punto)
Le piscine devono essere dotate di un sistema di dosaggio automatico che utilizzi il quantitativo minimo di disinfettante necessario per ottenere un adeguato risultato sotto il profilo igienico (1 punto).
Oppure:
Le piscine devono essere ecologiche/naturali, nelle quali l'igiene e la sicurezza dei bagnanti sono garantite solo con elementi naturali (1 punto).

Contesto
Questo criterio rientra nella sezione "sostanze chimiche" e il suo scopo è di ridurre la quantità di sostanze chimiche impiegate nella piscina.

Valutazione e verifica: *il richiedente fornisce una documentazione tecnica riguardante il sistema di dosaggio automatico o il tipo di piscina ecologica/naturale e la sua manutenzione.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. informarsi sui livelli minimi di disinfettanti nelle piscine imposti dalla legge, a seconda dei casi;
b. assicurarsi della presenza di un sistema di dosaggio automatico che eroghi la quantità minima adeguata di disinfettante;

c. presentare la documentazione tecnica riguardante il sistema di dosaggio automatico, quale un rapporto stilato da tecnici o la copia del progetto.
OR
c. presentare documentazione dettagliata con la descrizione della tipologia di piscina ecologica/naturale e della manutenzione della stessa.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 47

Note:
Una piscina naturale o ecologica imita un lago naturale. Si estende su diversi livelli di acqua per garantire il movimento termico invece dell'utilizzo di una pompa. Una selezione di piante autoctone specifiche viene localizzata in un modo che utilizza le loro proprietà depuranti e ossigenanti. Diversi tipi di lisca, o giunchi, sono tra quelle scelte più spesso per la loro grande adattabilità, un'altra è il vetiver. Anche le piante dotate di rizoma (uno stelo sotterraneo) come le diverse tipe di canne sono utili. In genere, si tratta di eliminare la maggiore quantità possibile di nitrati e fosfati, per evitare la crescita esagerata delle alghe e la conseguente eutrofizzazione dell'acqua.

Occorre fare attenzione a non far aumentare troppo la temperatura dell'acqua. Questo può essere raggiunto con un posizionamento strategico di alberi ombreggianti. Misure generali di manutenzione coinvolgono la rimozione delle foglie cadute nell'acqua e di altro materiale organico con strumenti meccanici.
La piscina stessa si divide in due parti, una con piante filtranti e pietre che serve da zona di rigenerazione, e l'altra dove si nuota. Un'alternativa è l'installazione di filtri biologici per la purificazione dell'acqua, invece di lasciare il lavoro alle piante acquatiche. Questo tipo di costruzione assomiglia di più a una piscina tradizionale che a una naturale, ma ha il vantaggio che resta a disposizione più spazio per nuotare: per una piscina naturale almeno un terzo dell'area acquatica è occupata dalle piante.
Le piscine sono isolate sul fondo, per evitare la dispersione dell'acqua, di solito con materiali plastici resistente ai raggi UV e agli strappi, coperti da uno strato di terra.

Ritornare all'inizio dei criteri

67. Pulizia meccanica (1 punto)
La struttura ricettiva deve disporre di precise procedure per effettuare la pulizia senza utilizzo di sostanze chimiche, ad esempio mediante prodotti in microfibra o altri materiali per pulizia non chimici o mediante attività aventi un effetto analogo.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione sostanze chimiche" ed il suo scopo è di ridurre l'uso di sostanze chimiche impiegate per le attività di pulizia.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e, se del caso, la documentazione giustificativa adeguata.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. identificare procedure precise per condurre le attività di pulizia senza utilizzare sostanze chimiche;
b. presentare una spiegazione dettagliata di tali procedure;
c. presentare se necessario, altra documentazione giustificativa adeguata.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 48

Note:
“Pulizia meccanica” (nell’ambito di questo criterio) comprende:
• Prodotti in microfibra

• Stracci sintetici
• Idropulitrici a vapore

I prodotti in **Microfibra** e **fibra sintetica** sono spesso utilizzati per scopi di pulizia asciutta e parzialmente asciutta, su superfici come tavoli, finestre e specchi. Sono meno idonei per le superfici non lisce e l'utilizzo bagnato.
Le idropulitrici a vapore possono essere utilizzate per molti scopi, come la pulizia dei pavimenti (ceramica e moquette), dei bagni, delle piscine e delle cucine. Di solito lavorano ad alta pressione e molto calde, raggiungendo un alto livello di pulizia.

Ritornare all'inizio dei criteri

68. Giardini e orti biologici (2 punti)
Gli spazi verdi devono essere trattati senza l'uso di pesticidi o in linea con i principi dell'agricoltura biologica, secondo quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, o come previsto dalle leggi nazionali o dai piani nazionali riconosciuti in materia di agricoltura biologica.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione sostanze chimiche" e il suo scopo è di diminuire la quantità di pesticidi usati, in modo da ridurre l'inquinamento del suolo e dell'acqua.

*V**alutazione e verifica:** il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e, se del caso, la documentazione giustificativa adeguata.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. disporre di procedure che assicurino la gestione di giardini e orti senza il ricorso a pesticidi;
OPPURE
b. disporre di procedure che assicurino la gestione di giardini e orti utilizzando solo le sostanze consentite dalla coltivazione biologica di prodotti agricoli;
E
c. presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio;
d. presentare qualsiasi altra eventuale documentazione adeguata.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 49

Note:
Tutte le procedure di agricoltura e giardinaggio biologico dovrebbero seguire le direttive IFOAM che in Italia sono applicate da AIAB, l'associazione di agricoltura biologica certificatrice. Se ancora non esiste nessuna procedura di giardinaggio o agricoltura biologica, informarsi presso una delle sedi AIAB per ottenere le linee guida di giardinaggio e agricoltura biologica.

Alcuni esempi come iniziare il processo di giardinaggio e agricoltura biologica:
• Utilizzare strutture naturali (legno, argilla, pietra) e coltivare la terra solo con sostanze organiche
• Evitare l'utilizzo di qualsiasi concimante e pesticida chimico
• Predisporre una piccola area per il compostaggio. Dove non è possibile il compostaggio sul luogo, acquistare terreno di compostaggio certificato biologico.
• Scegliere piante e fiori locali e autoctone, compreso le piante medicinali e le erbe aromatiche. Alcune di queste possiedono anche caratteristiche naturali che repellono gli insetti (per esempio la menta, l'aglio e l'aneto, la lavanda e la citronella).
• Utilizzare acqua piovana per annaffiare.

Altre attività possibili:
• Informare gli ospiti riguardo alle iniziative di giardinaggio e agricoltura biologica

• Creare sentieri appositi all'interno delle aree verdi per permettere di conoscere tutto il giardino e la sua flora
• Dedicare un'area specifica alla biodiversità, per esempio con possibilità di nidificazione per uccelli.

Ritornare all'inizio dei criteri

69. Insetticidi e repellenti (massimo 2 punti)
La progettazione architettonica della struttura e le pratiche igieniche (ad esempio la costruzione su pali per impedire che i topi entrino nei locali, l'utilizzo di zanzariere e zampironi) devono garantire che l'impiego di insetticidi e repellenti nella struttura ricettiva sia ridotto al minimo (1 punto).
Se vengono utilizzati insetticidi e repellenti, devono essere impiegate solo sostanze consentite per l'agricoltura biologica [secondo quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 834/2007] o sostanze munite del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO tipo I nazionali o regionali (1 punto).

Contesto:
Questo criterio rientra nella "sezione sostanze chimiche" ed il suo scopo è quello di diminuire i quantitativi di repellenti chimici impiegati, al fine di ridurre l'inquinamento del terreno e dell'acqua.

***Valutazione e verifica**: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e, se del caso, la documentazione giustificativa adeguata.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. disporre di procedure per garantire la gestione della struttura senza ricorrere a repellenti chimici;
OPPURE
b. disporre di procedure che consentano la gestione della struttura ricorrendo esclusivamente alle sostanze consentite dalle pratiche e certificazioni di agricoltura biologica o che sono in possesso di un marchio ecologico ISO tipo I;
E
c. fornire una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta il criterio; inclusa la descrizione delle soluzioni meccaniche o agricole scelte;
d. fornire qualsiasi altra documentazione pertinente.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 50-51

Note:
Altre possibilità di combattere insetti e roditori in modo ecologico:
• Pulizie frequenti e a fondo di tutti i locali
• Installazione di reti e finestre antizanzare contro gli insetti. Porte che si chiudono da soli per evitare che insetti e altri animali entrino negli edifici come per esempio i bagni o le cucine.
• Molti insetti sono attratti da luci intense o con un'alta percentuale di luce ultravioletta. Luci soffuse e indirette aiutano a tenerli lontani.
• Assicurare la chiusura ermetica di finestre e porte
• Assicurare l'inaccessibilità dei contenitori di rifiuti per tutti i tipi di animali

Ritornare all'inizio dei criteri

RIFIUTI - B

70. Compostaggio (massimo 2 punti)
Nella struttura ricettiva i rifiuti organici devono essere separati (rifiuti di giardino, 1 punto; rifiuti di cucina, 1 punto) e il compostaggio di tali rifiuti deve avvenire secondo le linee guida fornite dalle autorità locali (ad esempio dall'amministrazione locale, dall'azienda o da un'impresa privata).

Contesto
Questo criterio rientra nella sezione "gestione dei rifiuti" e il suo scopo è di ridurre la produzione di rifiuti organici.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e, se del caso, la documentazione giustificativa adeguata.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. informarsi sulle linee-guida locali in materia di compostaggio;
b. determinare quali rifiuti vengono generati dalle cucine e dalle aree verdi che possono essere utilizzati per il compostaggio;
c. scegliere il luogo o la destinazione (nella struttura ricettiva o esterno) per i rifiuti organici.
d. presentare una spiegazione dettagliata delle procedure intraprese ai fini del compostaggio: come i vari tipi di rifiuti vengono separati, quali sono i rifiuti destinati al compostaggio e dove vengono deposti;
e. fornire eventuali documenti che comprovano lo smaltimento separato dei rifiuti organici attraverso aziende pubbliche o private.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 52-53

Ritornare all'inizio dei criteri

71. Contenitori per bevande "usa e getta" (2 punti)
Nelle aree di proprietà o sotto la gestione diretta della struttura ricettiva non possono essere venduti contenitori per bevande usa e getta.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla "sezione gestione dei rifiuti" e il suo scopo è ridurre la produzione di rifiuti dovuti a contenitori per bevande "usa e getta" come lattine e bottiglie di plastica.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, indicando eventualmente i prodotti "usa e getta" utilizzati e la normativa che ne impone l'uso.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. indicare l'esistenza di legislazioni vigenti che impongono l'uso di contenitori per bevande "usa e getta" nella struttura ricettiva e indicare, se opportuno, i tipi di contenitori che devono essere "usa e getta" per legge (per esempio a bordo di piscine o nelle saune o centri benessere);
b. indicare quali contenitori per bevande "usa e getta" sono state sostituite con altre alternative;

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 54

Note:
- Qualora le disposizioni di legge non consentano di sostituire i suddetti articoli, il criterio non può essere soddisfatto e pertanto i 3 punti non possono essere assegnati.
- Qualora le bottiglie di bevande analcoliche, acqua e birra siano riutilizzabili, e siano previste procedure per il riempimento, si soddisfa anche il criterio n. 79!

Ritornare all'inizio dei criteri

72. Smaltimento di grassi/oli (massimo 2 punti)
Devono essere installati separatori di grassi e i grassi/oli utilizzati per cucinare e per friggere devono essere raccolti e smaltiti adeguatamente (1 punto).
Agli ospiti è offerta la possibilità di smaltire correttamente i grassi/gli oli che usano (ad esempio negli

appartamenti) (1 punto).

Contesto:
Questo criterio rientra nella sezione gestione dei rifiuti e il suo scopo è di eliminare i grassi e gli oli dai rifiuti alimentari per impedire che raggiungano l'impianto di trattamento.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. garantire l'installazione dei separatori di grassi;
b. installare un punto di raccolta per i grassi e gli oli nell'area adibita a servizio di ristorazione ed almeno un punto di raccolta per gli ospiti (dove esiste la possibilità per la preparazione di cibo da parte loro);
c. comunicare l'ubicazione di questi punti di raccolta al personale e agli ospiti;
d. garantire che l'autorità competente proceda alla corretta raccolta di grassi e oli;
e. presentare una spiegazione dettagliata sulla conformità al criterio;
f. presentare qualsiasi altra documentazione pertinente.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 55-56

Ritornare all'inizio dei criteri

73. Tessuti, mobili e altri prodotti usati (massimo 2 punti)
I mobili, i tessuti e altri prodotti, come le apparecchiature elettroniche, usati devono essere dati a enti di beneficenza secondo la politica della struttura ricettiva (2 punti) o venduti (1 punto) ad altre associazioni che li raccolgono e li ridistribuiscono.

Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione gestione dei rifiuti" e il suo scopo è di ridurre i rifiuti voluminosi.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata delle associazioni interessate.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. assicurare la distribuzione o la vendita di mobili, tessuti , apparecchiature elettroniche o altri prodotti usati ad associazioni o altri destinatari;
b. presentare una spiegazione dettagliata sulla conformità al criterio;
c. presentare qualsiasi altra documentazione pertinente.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 57

Note:
Esempi di prodotti usati:

- Asciugamani vecchi
- Lenzuola
- Tovaglie
- Vestiti da lavoro
- Stoviglie e posate usate
- Letti, sedie, tavoli, divani
- Materassi da letto

- Televisioni, apparecchi radio, computer
- Frigoriferi, lavatrici

Ritornare all'inizio dei criteri

ALTRI SERVIZI - B

74. Tetti (2 punti)
Almeno il 50 % degli edifici situati nel perimetro della struttura ricettiva che presentano tetti adeguati (cioè tetti piatti o con angolazione o inclinazione ridotte) e che non sono utilizzati ad altri fini deve essere ricoperto di erba o di piante.

Contesto:
Questo criterio si riferisce alla possibilità, tramite la messa a verde dei tetti, di ridurre la cementificazione del paesaggio e creare uno spazio vitale per i micro-organismi. L'inverdimento dei tetti serve anche per la riduzione dell'inquinamento acustico (fino a 50 dB) e diminuisce i consumi energetici per il riscaldamento e condizionamento del 25%.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. elaborare e mettere in atto un progetto di messa a verde dei tetti idonei con specie indigene e resistenti, come le varietà locali di erba grassa che richiedono poca acqua e nessun fertilizzante;
b. far condurre una valutazione tecnica della struttura sulla quale verranno collocate le piante, per verificare se sia in grado di sostenere il peso aggiuntivo;
c. fornire una spiegazione dettagliata e la documentazione attestante che la struttura ricettiva soddisfa il criterio, incluse le specifiche sul tipo di isolamento, di terra e di specie vegetali utilizzate, le procedure necessarie per la manutenzione ed un rapporto tecnico sulla stabilità della superficie rinverdita e comprovante che almeno il 50% degli edifici con tetti idonei sono coperte di piante.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 58

Ritornare all'inizio dei criteri

75. Comunicazione ed educazione ambientale (massimo 3 punti)
La struttura ricettiva deve garantire la comunicazione e l'educazione ambientale degli ospiti mediante avvisi riguardanti la biodiversità locale, il paesaggio e le misure di conservazione della natura adottate a livello locale (1,5 punti). L'intrattenimento degli ospiti comprende elementi di educazione ambientale (1,5 punti).

Contesto
Questo criterio rientra nella sezione altri servizi e il suo scopo principale è di promuovere la consapevolezza e l'educazione ambientale degli ospiti relativamente alle misure locali di conservazione della natura.

Valutazione e verifica*: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. distribuire agli ospiti ed ai visitatori opuscoli e altro materiale educativo sull'ambiente circostante la struttura ricettiva, avendo cura di posizionare le informazioni nelle aree più frequentate della struttura ricettiva e in posti facilmente visibili.

b. assicurarsi che il materiale contenga informazioni su comportamenti responsabili verso l'ambiente;
c. fornire informazioni specifiche per i giovani, se necessario;
d .includere alcune nozioni di educazione ambientale nelle attività per gli ospiti, come quiz sulla natura per i bambini, eco-rally, lavori artigianali con materiali naturali, eventi ad argomento ambientale, visite guidate a piedi o in bicicletta o visite ad aree naturali/protette con i mezzi pubblici ed escursioni simili;
e. presentare i testi dei materiali distribuiti e degli avvisi relativi alle attività ricreative offerte, indicando dove sono affisse tali informazioni nella struttura ricettiva;
f. fornire una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva soddisfa il criterio.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 59-60

Note:
Esempi per tematiche ambientali e di biodiversità da comunicare:
• Aree protette, parchi naturali, nazionali e regionali
• Sentieri naturalistici e di ecoturismo
• Luoghi di osservazione della fauna selvatica
• Territori NATURA 2000 , PAN PARK
• Aspetti particolari della biodiversità locale
• Consigli pratici per aiutare a proteggere la biodiversità locale
• L'importanza dell'Ecolabel europeo
• Informazioni sui valori della sostenibilità ambientale
• Indicazioni su guide locali di ecoturismo
• Cartine locali per escursioni
• Riviste sulle tematiche della protezione e restaurazione ambientale
• Film a tema ambientale

Le strutture ricettive situate negli ambienti urbani si trovano meno facilitate a comunicare tematiche ambientali. Il lavoro di miglioramento delle conoscenze degli ospiti in questo campo potrebbe avvenire sui punti seguenti:
• Mezzi di trasporto con basso impatto ambientale nella città
• Negozi e mercati locali, gestiti da proprietari locali, che vendono prodotti etici, biologici e di provenienza locale.
• Visite guidate che evidenziano la biodiversità urbana, e le possibilità per passare il proprio tempo in aree non inquinate, o in centri benessere.

Ritornare all'inizio dei criteri

76. Divieto di fumare nelle aree comuni e nelle stanze (massimo 1,5 punti)
Nel 100 % delle aree comuni interne e in almeno il 70 % delle stanze (1 punto) o in almeno il 95 % delle stanze (1,5 punti) non deve essere consentito fumare.

Contesto
Questo criterio rientra nella sezione altri servizi e il suo scopo è di garantire la qualità dell'aria all'interno degli ambienti e delle aree comuni per il confort e la sicurezza dell'ospite.

Valutazione e verifica*: il richiedente indica il numero e il tipo di aree disponibili, specificando quelle riservate ai non fumatori.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. assicurarsi che in tutte le aree comuni e nel 70%/90% delle stanze non sia consentito fumare;
b. indicare il numero e il tipo delle aree in cui non è consentito fumare.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 61

Note:
I segni di divieto di fumo dovrebbero essere chiaramente visibili e distintivi.

Ritornare all'inizio dei criteri

77. Biciclette (1,5 punti)
Gli ospiti devono poter disporre di biciclette (almeno 3 biciclette ogni 50 stanze).

Contesto
Questo criterio rientra nella sezione altri servizi e il suo scopo è di promuovere l'uso di mezzi di trasporto non inquinanti.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. assicurarsi che vi siano biciclette facilmente disponibili per gli ospiti, gratuitamente o a pagamento;
b. spiegare in che modo le biciclette sono disponibili agli ospiti.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 62

Note:
Le biciclette possono essere disponibili direttamente dalla struttura ricettiva oppure il richiedente può accordarsi con un noleggio di biciclette nelle vicinanze e informare gli ospiti della struttura ricettiva della disponibilità di tale servizio.

Ritornare all'inizio dei criteri

78. Servizio di trasferimento (1 punto)
La struttura ricettiva deve offrire agli ospiti che si spostano con i trasporti pubblici un servizio di trasferimento utilizzando mezzi di trasporto compatibili con l’ambiente come auto elettriche o mezzi trainati da cavalli.

Contesto
Questo criterio rientra nella sezione altri servizi e il suo scopo è di promuovere l'uso di mezzi di trasporto non inquinanti.

Valutazione e verifica*: il richiedente fornisce una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e un esempio di come tale servizio è proposto agli ospiti.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. fornire una spiegazione su che tipo di servizio di navetta rispettoso dell'ambiente offre ai suoi ospiti;
b. fornire un esempio su come comunica il servizio di navetta ai propri ospiti.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 63

Ritornare all'inizio dei criteri

79. Bottiglie riutilizzabili o a rendere (massimo 3 punti)
Nella struttura ricettiva le bevande devono essere offerte in bottiglie riutilizzabili o a rendere: bevande non alcoliche (1 punto), birra (1 punto) e acqua (1 punto).

Contesto
Questo criterio rientra nella sezione altri servizi e il suo scopo è promuovere il riutilizzo delle bottiglie piuttosto che la loro eliminazione.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata del fornitore delle bottiglie.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. ricorrere a fornitori che garantiscano il riutilizzo delle bottiglie usate dalla struttura ricettiva per le bevande elencate nel criterio;
b. presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva soddisfa questo criterio;
c. presentare altra documentazione adeguata rilasciata dai fornitori delle bottiglie.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 64

Note: se grazie alle procedure di riutilizzo delle bottiglie di analcolici, acqua e birra, la struttura ricettiva non vende lattine o bottiglie di plastica monouso, si soddisfa anche il criterio n n. 71!

Ritornare all'inizio dei criteri

80. Utilizzo di prodotti ricaricabili (massimo 2 punti)
La struttura ricettiva deve utilizzare solo batterie ricaricabili per i telecomandi (1 punto) e/o cartucce ricaricabili per i toner di stampanti e fotocopiatrici (1 punto).

Contesto
Questo criterio rientra nella sezione altri servizi e il suo scopo è promuovere il riutilizzo attraverso ricarica dei prodotti piuttosto che la loro eliminazione.

Valutazione e verifica: *il richiedente fornisce una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva soddisfa tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata dei fornitori delle batterie e/o degli operatori addetti alla ricarica delle cartucce di toner.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a ricorrere a fornitori che garantiscano la ricarica delle cartucce di toner per stampanti e fotocopiatrici
b. presentare documentazione che comprova la regolare ricarica delle cartucce
E/OPPURE
c. calcolare e documentare il numero di telecomandi presenti nella struttura ricettiva
d. presentare documentazione relativa alla quantità delle batterie ricaricabili acquistata
e. descrivere le procedure utilizzate per la ricarica delle batterie

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 65-66

Ritornare all'inizio dei criteri

81. Prodotti di carta (massimo 3 punti)
Almeno l’80 % della carta igienica/tessuto carta e/o della carta da ufficio e/o della carta stampata utilizzata deve essere munito di marchio comunitario di qualità ecologica o di altro marchio ecologico ISO tipo I nazionale o regionale (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle tre categorie di prodotti).

Contesto
Questo criterio rientra nella sezione altri servizi e il suo scopo è di ridurre l'impatto ambientale della produzione di carta promuovendo l'utilizzo di prodotti Ecolabel. Sono accettati solo Ecolabel ISO Tipo I.

Questo criterio si riferisce a tre tipi di carta: Si assegna un punto per ogni tipo acquistato.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a .indicare la quantità in peso impiegata annualmente di una o più delle seguenti categorie di prodotti:
1. carta igienica/tessuto carta,
2. carta da ufficio ,
3. carta stampata

b. indicare per ogni categoria la quantità di prodotto munita di Ecolabel Comunitario o altro Ecolabel ISO Tipo I, impiegata annualmente;
c. dimostrare che la quantità di prodotto Ecolabel impiegato corrisponda ad almeno il 80%.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 67

Note:
I seguenti marchi sono riconosciuti per la carta in Europa:

- **Ecolabel EU** in Unione Europea
- **Nordic Swan** in Scandinavia e Islanda
- **L'Angelo Blu** in Germania
- **Dutch Milieukeur** nei Paesi Bassi
- **L'Ecolabel Austriaco** in Austria

I prodotti di carta marchiati con altri marchi oppure come "senza cloro" non sono sufficienti per corrispondere a questo criterio.

Ritornare all'inizio dei criteri

82. Beni durevoli (massimo 3 punti)
Almeno il 30 % dei beni durevoli di qualsiasi categoria (ad esempio biancheria da letto, asciugamani, biancheria da tavola, PC, portatili, televisori, materassi, mobili, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, aspiratori, rivestimenti di pavimenti, lampadine) presenti nella struttura ricettiva, comprese le unità in affitto adibite al pernottamento, deve essere munito di marchio comunitario di qualità ecologica o di altro marchio ecologico ISO tipo I nazionale o regionale (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle categorie di prodotti, fino a un massimo di tre).

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione altri servizi e il suo scopo è di ridurre l'impatto ambientale dovuto alla produzione di beni durevoli promuovendo l'utilizzo di prodotti Ecolabel. Sono accettati solo Ecolabel ISO Tipo I. Questo criterio si riferisce a numerosi prodotti, sempre che siano provvisti dell'Ecolabel Europeo o altri Ecolabel ISO Tipo I.
Viene assegnato un punto per ogni tipo di prodotto acquistato, fino a un massimo di tre punti..

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta dati e documenti che attestino le quantità di prodotti presenti e le quantità munite di marchio ecologico.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. indicare il numero di fino a tre tipi di beni durevoli presenti nella struttura ricettiva, scelto da biancheria da letto, asciugamani, biancheria da tavola, personal computer, computer portatili, televisori, materassi, mobili, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, aspirapolvere, rivestimenti rigidi per pavimenti, lampadine.
b. indicare per ogni categoria di riferimento il numero di prodotti provvisti di Ecolabel Comunitario o di

altri Ecolabel ISO Tipo I presenti all'interno della struttura ricettiva;
c. dimostrare che la percentuale di beni durevoli di ognuna delle tre categorie scelte provvisti di Ecolabel presenti nella struttura ricettiva corrisponde ad almeno al 30%.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 68

Ritornare all'inizio dei criteri

83. Prodotti alimentari locali (massimo 3 punti)
Per ogni pasto, compresa la prima colazione, nella composizione del menù devono essere inseriti almeno due prodotti alimentari di provenienza locale e di stagione (per la frutta e la verdura fresche) (1,5 punti). Se applicabile, deve essere vietato il consumo di specie locali in pericolo come alcuni pesci e crostacei specifici e di carne di animali selvatici e gamberetti provenienti da coltivazioni che rappresentano una minaccia per le foreste di mangrovie (1,5 punti).

Contesto
Questo criterio rientra nella sezione altri servizi ed il suo scopo è quello di promuovere il consumo di alimenti locali, per favorire l'economia locale e ridurre i trasporti.
Questo criterio è volto anche ad incrementare la consapevolezza del cliente nei confronti di pietanze a base di specie minacciate.

***Valutazione e verifica**: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. indicare i prodotti di provenienza locale che vengono offerti ai pasti e/o alla prima colazione nella struttura ricettiva;
b. dimostrare che provengono dalla zona e non siano fuori stagione;
Laddove esistano specie minacciate,
d. dichiarare l'esistenza di qualsiasi legge relativa a specie minacciate o protette a livello locale e fornire una dichiarazione attestante che nessuna di tali specie viene servita ai pasti o venduta nella struttura ricettiva.
e. dichiarare che non si servono o vendono all'interno della struttura ricettiva gamberi da acquacoltura delle foreste di mangrovia a rischio di estinzione.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 69-70

Note:
Per prodotto di provenienza locale si intende un prodotto raccolto, coltivato o allevato entro 100 km dalla struttura ricettiva oppure, se la geografia del paese richiede di considerare distanze più ampie, si intende un prodotto che riflette distintamente l'economia nazionale tradizionale.

Ritornare all'inizio dei criteri

84. Alimenti biologici (massimo 2 punti)
Gli ingredienti principali di almeno due piatti inseriti nel menù (1 punto) o dell'intero menu compresa la prima colazione (2 punti) devono essere prodotti in base ai metodi dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 oppure prodotti secondo le modalità previste per un marchio di qualità ecologica ISO tipo I.

Contesto
Questo criterio rientra nella sezione altri servizi e il suo scopo è di promuovere l'uso di alimenti biologici.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. indicare gli ingredienti principali di due pietanze o dell'intero menu incluso la prima colazione serviti agli ospiti nella struttura ricettiva;
b. dimostrare che questi ingredienti principali sono stati coltivati secondo i metodi dell'agricoltura biologica o secondo una certificazione ambientale ISO tipo I;

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 71

Note:
L'ingrediente principale è l'ingrediente contenuto in maggiore quantità in una pietanza. Per esempio: la farina nel pane e nei dolci, il latte nelle creme dolci e salate, la verdura nei contorni e nelle insalate (facendo specifico riferimento ai tipi maggiormente usati) ecc..

Ritornare all'inizio dei criteri

85. Qualità dell'aria negli interni (massimo 4 punti)
La struttura ricettiva deve garantire una qualità ottimale dell'aria negli ambienti interni applicando una o entrambe le soluzioni seguenti:
- le stanze e le aree comuni devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato I, punto 3, della direttiva 89/106/CEE e contenere solo pitture, decorazioni, mobilio e altri materiali muniti di marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO tipo I attestanti lo scarso rilascio di emissioni (2 punti),
- nelle stanze e nelle aree comuni non devono essere impiegate profumazioni e le lenzuola, gli asciugamani e i tessuti devono essere lavati con detergenti senza profumo (1 punto) e la pulizia deve essere effettuata con mezzi senza profumazione (1 punto).

Contesto
Questo criterio rientra nella sezione altri servizi e il suo scopo è di garantire una migliore qualità dell'aria interna agli ospiti e ai lavoratori.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata. Per quanto riguarda l'obbligo di utilizzare prodotti non profumati, è sufficiente che presenti un elenco dei componenti/degli ingredienti dei prodotti di lavaggio e di pulizia non profumati..*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. fornire documentazione che stanze e spazi comuni contengono soltanto pitture, decorazioni, mobili e altri materiali certificati con il marchio comunitario di qualità ecologica o altri marchi ecologici ISO tipo I equivalenti relativi ad un basso livello di emissioni, incluso una lista dei prodotti con i rispettivi marchi.
E/O
b. fornire prova che stanze e spazi comuni sono liberi da profumi, come una lista dei prodotti utilizzati per lavare lenzuola, asciugamani e altri tessuti E/O i prodotti utilizzati per le pulizie con i loro ingredienti.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 72-74

Ritornare all'inizio dei criteri

GESTIONE GENERALE - B

86. Registrazione EMAS (3 punti) o certificazione ISO (2 punti) della struttura ricettiva
La struttura ricettiva deve essere registrata in base al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (3 punti) o deve essere certificata conformemente alla norma EN ISO 14001 (2 punti).

Contesto
Questo criterio rientra nella sezione gestione generale e il suo scopo è quello di promuovere l'applicazione dei sistemi di gestione ambientale nella struttura ricettiva.

Valutazione e verifica: *il richiedente fornisce la prova della registrazione nel sistema EMAS o della certificazione ISO 14001.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. dimostrare che la struttura ricettiva è registrata in base al sistema EMAS;
OPPURE
b. dimostrare che la struttura ricettiva è certificata conformemente alla norma EN ISO 14001.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 75-76

Ritornare all'inizio dei criteri

87. Registrazione EMAS (1,5 punti) o certificazione ISO (1 punto) dei fornitori
Almeno uno dei principali fornitori o erogatori di servizi della struttura ricettiva deve essere registrato in base al sistema EMAS (1,5 punti) o essere certificato conformemente alla norma EN ISO 14001 (1 punto).

Contesto
Questo criterio rientra nella sezione gestione generale e il suo scopo è promuovere la scelta di fornitori che applicano un sistema di gestione ambientale.

Valutazione e verifica*: il richiedente fornisce la prova della registrazione nel sistema EMAS o della certificazione ISO 14001 di almeno uno dei suoi fornitori principali.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. dimostrare che almeno uno dei fornitori principali della struttura ricettiva sia registrato in base al sistema EMAS;
OPPURE
b. dimostrare che almeno uno dei fornitori principali della struttura ricettiva sia certificato conformemente alla norma EN ISO 14001;
c. dichiarare che il fornitore che applica un sistema di gestione ambientale è uno dei fornitori principali.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 77-78

Note:
Per fornitore principale si intende uno dei 10 fornitori principali della struttura ricettiva in termini di quantità di prodotti forniti o in funzione dellentità del servizio o dei servizi erogati.
Per esempio: fornitori di sapone, detersivi, carta, prodotti alimentari possono essere tra i principali fornitori di beni; mentre le aziende responsabili del lavaggio della biancheria, della manutenzione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento o delle apparecchiature da ufficio potrebbero essere tra i fornitori principali di servizi.

Ritornare all'inizio dei criteri

88. Conformità dei subappaltatori ai criteri obbligatori (massimo 4 punti)
Nel caso vengano subappaltati altri servizi di ristorazione o attività ricreative/di fitness, tali servizi devono essere conformi ai criteri obbligatori del presente allegato applicabili ai servizi specifici (2 punti per ciascun servizio di ristorazione e bevande e/o strutture ricreative/di fitness presenti nella struttura ricettiva).

Contesto
Questo criterio rientra nella sezione altri servizi ed il suo scopo principale è quello di promuovere la consapevolezza e la gestione ambientale anche per quanto riguarda i servizi a disposizione degli ospiti della struttura ricettiva che non sono gestiti direttamente dal richiedente.

Valutazione e verifica: *il richiedente fornisce una documentazione adeguata degli accordi contrattuali stipulati con i subappaltatori in merito alla conformità di questi ultimi ai criteri obbligatori*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. verificare e definire la conformità dei subappaltatori in questione rispetto ai criteri applicabili della Parte A;
b. presentare la documentazione adeguata per ogni subappaltatore atta a dimostrare la conformità con i criteri (compilazione dei moduli di convalida digitali con allegata documentazione richiesta per ogni criterio).

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 79

Ritornare all'inizio dei criteri

89. Contatori per il consumo di energia e di acqua (1 punto)
Presso la struttura ricettiva devono essere installati contatori supplementari per il consumo di energia e di acqua per poter rilevare i dati sul consumo delle varie attività e/o macchine presenti, ad esempio stanze, servizio lavanderia e cucina e/o macchine specifiche quali frigoriferi, lavatrici ecc.

Contesto
Questo criterio rientra nella sezione gestione generale e il suo scopo è di consentire alla struttura di monitorare dettagliatamente i propri consumi.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e un'analisi dei dati rilevati (se già disponibili).*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. predisporre contatori di energia e di acqua che rendano possibile la misurazione separata di:
  1. aree della struttura ricettiva adibite ad attività specifiche (quale ad esempio il servizio di lavanderia, la cucina, un piano solo,ecc.);
  2. macchinari specifici (frigoriferi, lavatrici, ecc)
b. presentare una descrizione dettagliata della conformità al criterio unitamente ai dati già esistenti, se disponibili..

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 80

Ritornare all'inizio dei criteri

90. Altre azioni ambientali (massimo 3 punti)
a) Altre azioni ambientali (fino a 1,5 punti ciascuna per un massimo di 3 punti): la direzione della struttura ricettiva deve intraprendere altre azioni, oltre a quelle indicate con i criteri della parte A o B, per

migliorare le prestazioni ambientali della struttura. L'organismo competente che esamina la richiesta deve attribuire un punteggio a tali azioni, per un massimo di 1,5 punti per azione.

Contesto
Questa parte del criterio rientra nella sezione gestione generale e il suo scopo è di promuovere altre azioni ambientali che possano rivelarsi particolarmente efficaci a seconda della situazione specifica della struttura ricettiva.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, nonché una descrizione completa di ciascuna azione supplementare che desidera venga presa in esame.*

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. identificare, se possibile, un'azione ambientale che produca un effetto significativo ai fini della riduzione di
1. consumo energetico,
2. consumo idrico,
3. utilizzo di sostanze chimiche,
4. produzione di rifiuti

b. presentare una descrizione dettagliata di come la struttura ricettiva soddisfa il criterio;

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 81

OPPURE
b) assegnazione del marchio di qualità ecologica (3 punti): alla struttura ricettiva deve essere stato assegnato un marchio di qualità ecologica ISO tipo I nazionale o regionale.

Valutazione e verifica*: il richiedente fornisce la prova che gli è stato attribuito un marchio di qualità ecologica.*

Contesto
Questa parte del criterio rientra nella sezione gestione generale e il suo scopo è di dare un riconoscimento alle strutture che partecipano ad Ecolabel nazionali o locali ISO Tipo I.

Conformità e documentazione necessaria
Il richiedente deve:
a. assicurarsi che l'Ecolabel che gli è stato assegnato sia un Ecolabel ISO Tipo I;
b. dimostrare di avere ottenuto l'Ecolabel.

Note:
Per Ecolabel ISO Tipo I si intende un Ecolabel sviluppato conformemente alle linee-guida ISO 14024. Tali linee-guida considerano il ciclo di vita del prodotto munito di marchio ecologico, le consultazioni con le parti interessate, la trasparenza nello sviluppo dei criteri e la verifica da parte di terzi della conformità al criterio.

Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 82

Ritornare all'inizio dei criteri

Tornare all'indice

Documenti di verifica

Il presente allegato descrive i diversi documenti di verifica contemplati dalle procedure per la valutazione e la verifica della conformità ai criteri e dall'organismo responsabile di tale verifica. Si prega di notare che tale lista è indicativa.
Gli organismi competenti negli altri Stati Membri possono fornire dettagli rispetto alla non applicabilità di alcune delle indicazioni sopra citate (i contatti degli organismi competenti sono riportati nel sito web dell'Ecolabel della Commissione Europea
http://ec.europa.eu/environment/Ecolabel/contacts/competent_bodies_en.htm

La verifica viene effettuata al momento della domanda di assegnazione dell'Ecolabel. Il suo scopo è quello di valutare la conformità della struttura ricettiva ai criteri per la concessione dell'Ecolabel europeo ed evitare che vengano fornite informazioni ingannevoli al consumatore o che siano causati danni all'immagine del marchio.

Le procedure di verifica sono tenuti più semplici ed economici possibile. Si riferiscono principalmente alla produzione di documentazione. Le misure principali di verifica sono: documentazione, dichiarazione ed ispezione, come descritto di seguito.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione quale strumento di verifica intende produrre un documento che non sia proveniente dalla struttura ricettiva. Esempi di documentazione sono rappresentati da bollette, fatture, contratti e quanto risulta dalle verifiche ispettive. Segue la spiegazione di ogni documento menzionato nelle procedure di verifica.

Bollette
Ai fini delle verifiche contemplate dalla Decisione della Commissione relativamente ai criteri per il servizio di ricettività turistica descritti nel presente manuale, la bolletta è il documento che certifica la richiesta di pagamento per il consumo di energia (riscaldamento o elettricità), ovvero di acqua, inoltrata da un ente pubblico o privato responsabile della distribuzione di queste risorse. La bolletta generalmente attesta il quantitativo di risorse utilizzate. Questo numero è importante ai fini del controllo dei consumi. Tale controllo permetterà al responsabile della struttura ricettiva di verificare quanto denaro stia risparmiando attraverso l'applicazione dell'Ecolabel europeo.

Contratti
Ai fini dell'Ecolabel Ue, i contratti rappresentano il documento giustificativo più idoneo a verificare la conformità a un criterio che richieda l'acquisto di un servizio continuo, per esempio lo smaltimento dei rifiuti in base a provvedimenti sulla raccolta differenziata, o l'acquisto di elettricità da fonti rinnovabili.

Fatture
Le fatture attestano la conformità ai criteri che si riferiscono alla fase di approvvigionamento. Rappresentano la prova dell'acquisto di un certo numero di elementi di una certa componente, secondo quanto richiesto dal criterio. Per esempio, le fatture di acquisto delle lampadine a basso consumo energetico, oppure delle apparecchiature da ufficio con l'etichetta Energy Star, dimostrano che questo tipo di apparecchiatura è in uso all'interno della struttura ricettiva.
Inoltre attestano l'intervento di un professionista qualificato per un'azione richiesta, quale ad esempio un controllo di manutenzione.

Registrazione o certificazione
Ai fini dell'Ecolabel Ue, i documenti relativi alla registrazione o alla certificazione soddisfano la valutazione della partecipazione ad altri sistemi di gestione ambientale, come marchi di qualità ambientale ed EMAS.

Manuali tecnici
Ai fini dell'Ecolabel Ue, i manuali tecnici rappresentano un valido documento di verifica, in quanto

descrivono le caratteristiche dell'apparecchiatura. Per esempio, una lavatrice di classe energetica A sarà corredata di un manuale tecnico che ne dichiara le caratteristiche.

DICHIARAZIONI (RILASCIATE DA TERZI O AUTO-DICHIARAZIONI)

Ai fini del presente manuale, una dichiarazione è un documento scritto attestante che le condizioni richieste sono soddisfatte. La veridicità della dichiarazione è responsabilità della persona o dell'Ente firmatario della dichiarazione stessa.

Dichiarazioni rilasciate da terzi
Le dichiarazioni possono essere rilasciate dal fabbricante, se si riferiscono a caratteristiche di prodotto, da autorità pubbliche o private, se si riferiscono a servizi legati alle attività della struttura ricettiva (per esempio l'adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi).

Auto-dichiarazione
L'autodichiarazione come mezzo di verifica, comporta una affermazione scritta in cui il responsabile della struttura ricettiva afferma che ciò che egli attesta è vero e può essere verificato da una ispezione.
L'auto-dichiarazione è uno strumento di verifica per quelle situazioni in cui la documentazione, quale descritta sopra, non è facilmente disponibile o dove la verifica si riferisce ad attività che dipendono esclusivamente dal responsabile della struttura ricettiva.
L'autodichiarazione è uno strumento di verifica che può essere facilmente soddisfatto, non è discriminatorio per i richiedenti rispetto alla loro dimensione aziendale, posizione geografica e tipo di struttura.
Spesso è possibile effettuare un controllo incrociato dell'autodichiarazione tramite visita ispettiva, come ad esempio per il flusso medio dell'acqua da rubinetti e docce, la presenza di materiale informativo per gli ospiti, la partecipazione del personale ai corsi di formazione. I registri che sono richiesti dai criteri di gestione dei dati relativi ai consumi e alle prestazioni ambientali delle apparecchiature possono essere considerati come giustificativi delle autodichiarazioni.

VERIFICHE ISPETTIVE

La verifica ispettiva quale strumento di verifica è effettuata quando una situazione deve essere controllata sul posto. Questo significa che la valutazione della conformità richiede il giudizio dell'ispettore.
Le verifiche ispettive sono effettuate da ispettori degli organismi competenti.

Tornare all'indice

MODULI

MODULO 1 : DICHIARAZIONI

(auto-dichiarazione, dichiarazione rilasciata da terzi)

Io sottoscritto dichiaro che la struttura ricettiva (nome registrato della struttura ricettiva) soddisfa il criterio nr.... in quanto:

(Descrizione e spiegazione di come la struttura ricettiva soddisfa il criterio)

Allego i seguenti documenti:
- Bolletta
- Fattura

- Documentazione tecnica/misurazioni
- Dichiarazione rilasciata da un'autorità pubblica
- Altro _____

In fede,

_____
Firma del richiedente

_____
Eventuale firma di una terza parte (tecnico, ecc)

MODULO 2: Dichiarazione di non applicabilità del criterio

Io sottoscritto dichiaro che il criterio n. _____ non è applicabile alla struttura ricettiva (inserire nome registrato della struttura ricettiva) in quanto:

(Descrizione e spiegazione del perché la struttura ricettiva non soddisfa il criterio)

In fede,

_____
Firma del richiedente

MODULO 3: lettera di richiesta di informazioni ai fornitori/autorità locali.

Io sottoscritto dichiaro che in data _____ ho inviato la lettera di richiesta al seguente fornitore/autorità locale
- Fornitore di energia
- Fornitore di acqua potabile
- Amministrazione locale
- Agenzie per lo smaltimento di rifiuti speciali
- Siti per lo smaltimento di rifiuti speciali
- Associazione di categoria /Camera di commercio
- Organismo Competente
- Altro _____

richiedendo informazioni in merito a:
- Fornitura di elettricità da fonti rinnovabili
- Esistenza di uno studio relativo ad un piano di protezione delle acque
- Esistenza e caratteristiche di un piano sulle acque reflue
- Categorie di rifiuti per la raccolta differenziata
- Raccolta differenziata di rifiuti pericolosi
- Formazione collettiva su tematiche ambientali
- Altro _____

Includo la risposta ricevuta dall'autorità in questione.

In fede,

_____
Firma del richiedente

Tornare all'indice

Altri documenti importanti

Dall'allegato III della Direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi

CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI PERICOLOSI
H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agliurti e agli attriti più del dinitrobenzene;
H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:
- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
- che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi,o
- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o
- gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o
- che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;
H3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;
H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;
H6 «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
H7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono indurre il cancro o aumentarne l'incidenza;
H8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
H9 «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
H10 «Teratogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne l'incidenza;
H11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l'incidenza;
H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;
H14 «Ecotossico»: sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.

Metodi di prova
I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizioni di cui all'allegato III.
I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione (2) o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su quelli

dell’OCSE.

Tornare all'indice

Dall'allegato VIII della Direttiva 2000/60/CE

ELENCO INDICATIVO DEI PRINCIPALI INQUINANTI
1. Composti organoalogenati e sostanze che possano dare origine a tali composti nell'ambiente acquatico
2. Composti organofosforici
3. Composti organostannici
4. Sostanze e preparati, o i relativi prodotti di decomposizione, di cui è dimostrata la cancerogenicità o mutagenicità e che possono avere ripercussioni sulle funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o su altre funzioni endocrine connesse nell'ambiente acquatico o attraverso di esso
5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili
6. Cianuri
7. Metalli e relativi composti
8. Arsenico e relativi composti
9. Biocidi e prodotti fitosanitari
10. Materia in sospensione
11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (in particolare nitrati e fosfati)
12. Sostanze che hanno effetti negativi sul bilancio dell'ossigeno (e che possono essere misurate con parametri come la BOD, COD, ecc.)